REGIONE DEL VENETO

GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA

Anno 2008

2008
Giugno

| 1 |

OSSERVATORIO REGIONALE
NUOVE GENERAZIONI
e FAMIGLIA

GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA
Anno 2008

A cura di:
Laura Nardini
P.O. Ufficio politiche e coordinamento piani e programmi per la famiglia
Greta Giolo
Ufficio politiche e coordinamento piani e programmi per la famiglia
Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia
Patrizia Fincato
Ufficio Servizi Prima Infanzia
Silvia Zagati
Ufficio Servizi Prima Infanzia

Coordinamento scientifico:
Francesco Gallo, Mariuccia Lorenzi

Responsabile Tecnico:
Michela Castellan

Coordinamento editoriale:
Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia

Progetto grafico:
2 Buoni Motivi S.a.s. - www.2buonimotivi.it

ISBN 978-88-902712-2-9

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO FAMIGLIA

Dirigente: Francesco Gallo
Ufficio politiche e coordinamento piani e programmi per la famiglia: Laura Nardini, Greta Giolo
Ufficio Servizi Prima Infanzia: Patrizia Fincato, Silvia Zagati

Per informazioni contattare:
Direzione Regionale per i Servizi Sociali - Servizio Famiglia - Ufficio Servizi Prima Infanzia
Patrizia Fincato - 041.279.1462 - patrizia.fincato@regione.veneto.it
Silvia Zagati - 041.279.1365 - silvia.zagati@regione.veneto.it
Fax 041.279.1464 - Telefax 041.279.1369

OSSERVATORIO REGIONALE NUOVE GENERAZIONI E FAMIGLIA

Responsabile Scientifico: Mariuccia Lorenzi
Responsabile Tecnico: Michela Castellan
Nucleo Operativo: Nives Battaglia, Monica Bisinella, Claudia Bontorin, Sara De Carli, Debora Nicoletto, Cristina Toniolo, Valentina Zilio

La presente pubblicazione è disponibile anche sui siti web:
www.minorigiovanifamiglia.veneto.it e www.venetoperlafamiglia.it

La riproduzione è libera, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, salvo citare la fonte e l'autore.

INDICE

Presentazione 5
Premessa 7
Introduzione 11

CAPITOLO 1 | Come aprire e gestire un servizio per la prima infanzia nella Regione Veneto

1.1 Introduzione 15
1.2 Tappe per la formulazione di un progetto 15
1.3 Norme di riferimento 16
1.4 Tipologie a finalità sociale ed educativa realizzabili nel territorio della Regione Veneto 19
1.5 Personale 22
1.6 Titoli di studio e funzioni del personale educativo e del coordinatore pedagogico 24

CAPITOLO 2 | Progettazione degli spazi

2.1 Struttura 29

CAPITOLO 3 | Progetto psicopedagogico

3.1 Aspetti progettuali: il progetto psicopedagogico 37

CAPITOLO 4 | Aspetti organizzativi/gestionali del servizio

4.1 Aspetti organizzativi/gestionali del servizio 45
4.2 Regione del Veneto - iter procedurale 46
4.3 Ente pubblico o privato - iter procedurale 46
4.4 Modalità di gestione 46
4.5 Procedura per l'autorizzazione all'esercizio di servizi alla prima infanzia L.R. n.22/02 48
4.6 Procedura per l'accreditamento istituzionale dei servizi alla prima infanzia L.R. n.22/02 49
4.7 Procedure e tempistica per la domanda di riconoscimento del servizio alla prima infanzia e richiesta di contributo in conto capitale - L.R. n.32/90 50
4.8 Procedure e tempistica per la domanda di riconoscimento del servizio alla prima infanzia senza richiesta di contributo in conto capitale - L.R. n.32/90 51

CAPITOLO 5 | Normativa

5.1 Normativa 57

CAPITOLO 6 | Alcune elaborazioni

6.1 Percentuale di copertura dei servizi rispetto alla popolazione infantile 0-2 anni 189

Presentazione

La Regione del Veneto ha mantenuto fede al suo impegno di ottimizzare i Servizi alla Prima Infanzia sia in termini di qualità che di presenza sul territorio, avvicinandosi alle porte del 2010 all'obiettivo fissato dall'Agenda di Lisbona (33% di copertura territoriale degli asili nido entro il 2010).
Il raggiungimento di tale obiettivo, seppur ambizioso, è condizionato agli impegni in termini di investimenti, di sostegno per la gestione dei Servizi alla Prima Infanzia, nonché alla ricerca di una migliore e diversificata risposta alle esigenze delle famiglie.
Con le risorse messe a disposizione sarà possibile anche quest'anno garantire un altro passo avanti nella realizzazione di un sistema articolato di servizi a supporto dei genitori.
Lo sviluppo dei Servizi alla Prima Infanzia è chiamato infatti a rispondere sempre meglio e con maggiore attenzione alle necessità della famiglia.
La presente pubblicazione vuole essere un contributo per supportare gli enti gestori sia nella fase di starter del progetto che nel confronto con le altre realtà che a vario titolo incidono nella realizzazione e gestione dei servizi alla Prima Infanzia.
Mi auguro che questo strumento sia di valido supporto a chi opera o fruisce dei Servizi per la Prima infanzia.
A tutti, buon lavoro.

Dott. Stefano VALDEGAMBERI
ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE SOCIALI
PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA
VOLONTARIATO E NON PROFIT

Premessa

Partendo dal concetto fondamentale che la famiglia è risorsa vitale per la società e costituisce il tessuto fondamentale della comunità locale, è necessario riconoscere alla stessa le sue funzioni, passando dalle obsolete politiche assistenziali "per", alle "politiche della famiglia" .
Secondo una corretta ed equilibrata applicazione dei principi di solidarietà e sussidiarietà, la famiglia viene dotata degli strumenti culturali, economici, strutturali, sociali affinché possa svolgere al meglio il proprio insostituibile ruolo.
In questi ultimi anni si è avuto un mutamento radicale nella cura ed educazione dei figli.
Abbiamo una famiglia diversificata, genitori single, famiglie allargate, coppie ricostituite, che interagisce con la famiglia tradizionale e i servizi per l'infanzia.
Dall'altra parte si verifica un ampliamento della diversificazione dell'utenza come per esempio la presenza di famiglie straniere, cambiano le esigenze di chi utilizza i servizi: orari part-time, flessibilità nell'entrata ed uscita.
La rete degli asili nido e di tutti i servizi integrativi non vanno più visti nell'ottica semplicistica di erogatori di prestazioni di cura ed assistenza ma anche come servizi orientati al nucleo genitoriale: gli adulti devono recuperare la loro funzione educativa all'interno di un pensiero collettivo che esalta il valore della "genitorialità sociale" e della "genitorialità partecipata" dei servizi educativi.
La Regione del Veneto si è dotata nel 1990 di una legge estremamente innovativa, il cui scopo è stato quello di coniugare l'offerta di servizi per la prima infanzia con le scelte educative della famiglia, della comunità e delle istituzioni.
Grazie alla legge 32/1990, il Veneto, primo in Italia, ha previsto una pluralità di servizi innovativi che hanno affiancato la tradizionale offerta pubblica di servizi all'infanzia. La grande novità dei servizi innovativi è stata quella di orientare il privato sociale, tradizionalmente situato all'interno dei servizi alla persona o all'ambiente, verso la domanda educativa. Ciò ha portato in Veneto una crescente offerta e domanda di servizi, una cultura del servizio educativo per la prima infanzia, la cui cura era tradizionalmente legata alla madre o ai nonni, e una dimensione professionale dell'offerta educativa.
Con l'offerta del privato sociale il servizio all'infanzia ha visto crescere una domanda educativa anche nei piccoli centri locali, tradizionalmente esclusi da una cultura educativa professionale. La crescita della domanda e dell'offerta e la sua professionalità si è progressivamente evoluta attraverso altre due normative innovative: le proposte maturate con la legge n. 285/1997 e con la legge n. 448/01 sui nidi aziendali.
E' in via di definizione la sperimentazione del "Nido in famiglia", con l'obiettivo di soddisfare le pressanti richieste provenienti dal territorio, di offrire un servizio di cura di dimensioni più contenute e all'interno di abitazioni civili.

Questo tipo di offerta, svolta nel proprio domicilio, con un max di 6 bambini, non può certamente ricadere nei servizi strutturati, ma contribuisce alla copertura territoriale, soprattutto laddove l'ente locale, sia per motivi finanziari che anagrafici, non può permettersi un investimento su un servizio di grandi dimensioni, che oltretutto non sarebbe in linea con il principio della buona amministrazione.
Le attuali linee programmatiche si articolano nella definizione e nell'approfondimento degli obiettivi:

- migliorare la qualità dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia;
- garantire la sicurezza con la messa a norma e la piena fruibilità degli edifici adibiti ad asilo nido, micro - nido, nidi aziendali, centri infanzia, nidi integrati;
- introduzione ed implementazione sul territorio locale di nuovi servizi denominati "nidi in famiglia" che garantiscono maggiore flessibilità e rispondono al contempo alle istanze derivanti dalle politiche di pari opportunità e rientro al lavoro delle donne;
- potenziare i servizi 0-3 anni garantendo l'accesso ed eliminando le liste d'attesa, con il traguardo della copertura del 33% sul territorio del Veneto (Consiglio Europeo di Lisbona 23-24 Marzo 2000);
- valorizzare le esperienze degli asili nido e di tutti gli altri servizi educativi per bambini 0-3 anni.

In questa prospettiva è necessario un ulteriore investimento atto a consolidare una rete di servizi diversificati, in cui la centralità dell'asilo nido non venga meno, ma sia affiancata da una serie di altre tipologie di servizi (nidi in famiglia - domiciliari) in grado di offrire nuove risposte alle mutate esigenze familiari. Ciò permetterà di arricchire il panorama dei servizi tradizionali già esistenti con un ventaglio di offerte che vanno a costruire un sistema integrato di servizi, in osservanza anche al dettato della legge - quadro 328/00.
In sintonia della suddetta legge, tutti i servizi socio - educativi della Regione del Veneto possono essere realizzati sia da enti pubblici che privati, cooperative, associazioni, privato sociale.
L'allargamento dell'offerta dei servizi alla prima infanzia che permette di coinvolgere il privato sociale e l'associazionismo permettono di intrecciare la solidarietà e stabilità dell'ente locale con la flessibilità e soluzioni organizzative dei nuovi soggetti sociali sul territorio, in sintonia con l'opportuna sussidiarietà. Ecco che l'ente locale, deve svolgere funzione di regolazione, promozione e sostegno al protagonismo sociale, tramite l'esercizio della vigilanza e nella distribuzione equa delle risorse.
Nel sistema regionale dei servizi alla persona e nel perseguire l'integrazione tra pubblico e privato, diventa basilare lo strumento di programmazione espresso nei Piani di Zona, infatti, la Regione del Veneto, con la L.R. n. 22/02, prevede che l'autorizzazione all'esercizio dei servizi sociali e delle strutture sociali sia" … subordinata alla positiva valutazione della rispondenza della richiesta alla programmazione attuativa locale".

Il Piano di Zona diventa allora strumento indispensabile per garantire l'uniformità delle offerte e prestazioni, la giusta integrazione socio-educativa, in un'ottica di pianificazione condivisa, propositiva e promozionale: solo chi conosce la realtà locale può trovare le risposte adeguate.
La priorità dell'amministrazione regionale è di consolidare il sistema dei servizi socio-educativi attenti ai diritti del bambino, in un quadro più ampio di programmazione regionale in sintonia con le diverse realtà locali e con le famiglie.

Dr. Francesco Gallo
Dirigente regionale Servizio Famiglia

Introduzione

La società muta e al mutare della società devono esserci risposte attente e attuali capaci di adeguarsi al divenire e alla trasformazione dell'organizzazione sociale che tutto include: dalla famiglia al lavoro, dalle Amministrazioni Pubbliche ai soggetti privati, dal tempo libero al tempo di cura e così via.
Molto spesso i servizi sono sorpassati rispetto alle richieste, soprattutto quando queste sono dovute ai celeri cambiamenti che costringono le famiglie ad attivarsi per non venir meno al proprio ruolo.
Il compito di educare e trasmettere valori solidi che diano sicurezza alle nuove generazioni non è certo semplice e comporta un impegno importante dosato con ottimismo, autorevolezza e disponibilità.
È nella consapevolezza dell'importanza del compito educativo che, soprattutto nei primi anni di vita, viene richiesto un grande impegno laddove si debba "condurre" la famiglia e contemporaneamente lavorare fuori dal contesto domestico.
È nella quotidianità, oggi facilmente legata a ritmi e richieste pressanti in cui diventa difficoltoso per le giovani famiglie trovare soluzioni di equilibrio che non danneggino i bambini, che si colloca l'impegno sociale della Regione del Veneto anche mediante i servizi a supporto delle famiglie. L'impegno non solo è normativo e finanziario ma anche culturale e organizzativo.
Dal lontano 1990 anno in cui è stata promulgata la prima legge regionale del Veneto che legiferava gli allora Asili Nido Comunali, prevedendo però anche la possibilità che i privati gestissero soluzioni di "nido" innovative, anche se più ridotte rispetto al Nido comunale, si assiste oggi ad un quadro normativo organico che coniuga azioni tese a favorire le famiglie con la presenza, in divenire, di un "sistema sociale integrato".
Dal 1990 agli anni 2000 il sistema di qualità introdotto dalle norme nazionali recepite e fatte proprie dalla Regione, ha consentito un ulteriore passo avanti rispetto alla presenza dei servizi alla prima infanzia nel territorio.
Nello specifico settore dei servizi per l'infanzia, la presenza di una norma ad hoc ha determinato non solo solidi riferimenti di qualità ma anche consistenti contributi finanziari, che ne hanno favorito la crescita e la rispondenza a standard di qualità sempre più affinati.
Criteri di qualità che, è bene ricordarlo, hanno lo scopo di assicurare al cittadino, all'operatore, ai bimbi e alle famiglie, che il servizio a cui si rivolgono, pubblico o privato che sia, è ritenuto in possesso dei requisiti richiesti per poter essere "servizio al cittadino" e non si tratta di "un servizio per caso".
Il servizio quindi, sia pubblico che privato, ridotto o grande, deve ottemperare a quanto richiesto e indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 84/07 la quale oltre che per altri settori, indica le tipologie previste per la prima infanzia, la loro articolazione e i requisiti che devono avere per essere autorizzati e accreditati, anche al fine di eventuali sostegni finanziari riconosciuti da enti pubblici.

L'educazione e la cura sono i principi fondanti dei servizi nido, i quali, a prescindere dalla dimensione e dalla tipologia, devono assicurare la possibilità di consumare il pasto e il riposo: in questa guida vengono approfonditi in particolare i "servizi nido", che rientrano in questa fattispecie.
La DGR 84/07, all'allegato B, offre alcune indicazioni descrittive dei servizi non rientranti tra quelli considerati "educativi", in quanto hanno caratteristiche diverse da quelle richieste per poter fruire del contributo per la realizzazione e per la gestione del servizio medesimo.
Ad oggi l'offerta presente nel territorio è veramente molto articolata e di buona qualità, sicuramente con situazioni di eccellenza e altre meno meritevoli ma, di sicuro, i servizi autorizzati e riconosciuti fanno parte di un "sistema educativo" che si è impegnato a migliorare e a dialogare con la realtà su cui è collocato.
Alle tipologie e agli interventi e servizi educativi già previsti dalla norma regionale, si affiancano soluzioni diverse che contribuiscono ad allestire risposte diverse ai recenti cambiamenti registrati nelle famiglie e nelle organizzazioni lavorative.
I servizi sono chiamati a dotarsi di flessibilità proprio per essere fruibili dalle famiglie, che crescendo si trovano a gestire la riorganizzazione dei tempi di vita di coppia grazie ad una nuova nascita.
Le modalità di offerta di tipo ridotto, condotte presso le abitazioni, senza che sia necessario effettuare investimenti immobiliari impegnativi, consentono di dare interventi nuovi e agili, gestibili anche direttamente e in forma partecipata dalle e con le famiglie.
Il quadro dell'offerta educativa, delinea in tale modo una gamma di possibilità interessante sia per il gestore del servizio che per le famiglie, le quali possono individuare la migliore soluzione in ragione della collocazione del servizio, della realtà locale e degli impegni lavorativi.
Si vogliono così assicurare sviluppi di sistemi a rete di servizi per la prima infanzia, collegati con altri servizi presenti nel territorio, offrendo garanzie di qualità, di socializzazione e condivisione.
La finalità di tutto questo impegno è proprio quella di promuovere educazione, condivisione e cambiamento di cultura.

Dr. ssa Laura Nardini
Posizione Organizzativa
Uff. Politiche, coordinamento
Piani e programmi per la Famiglia

CAPITOLO 1

Come aprire e gestire un servizio per la prima infanzia nella Regione Veneto

1.1 Introduzione

La conciliazione dei tempi di vita e della famiglia con i tempi del lavoro sono ancora più complessi per i genitori con bambini piccoli, dove i tempi ed i bisogni di cura sono elevati; i servizi educativi per la prima infanzia sono la risposta più concreta che la società può dare.
I servizi per la prima infanzia possono essere organizzati e gestiti con diverse modalità, così come definito dalla normativa vigente che, oltre a mettere a disposizione diverse tipologie di servizi per la prima infanzia, offre anche opportunità finanziarie e di sostegno alla gestione.
Per agevolare il lavoro di quanti vogliono progettare ed avviare un servizio per la prima infanzia, siano essi comuni, scuole d'infanzia, cooperative, società o aziende per i propri lavoratori, si è formulata questa guida quale strumento per una valutazione sull'opportunità di avvicinarsi a questa iniziativa.
L'approccio seguito è stato quello di affrontare alcune domande sull'organizzazine e gestione , sui costi, sui contributi, successivamente gli stessi argomenti sono stati approfonditi ed è stata riportata la normativa in appendice, inoltre nella stessa è riportato uno schema relativo alla distribuzione dei servizi alla prima infanzia nella Regione del Veneto.
Per aiutarvi nella lettura della guida riportiamo di seguito gli argomenti, ricordando che tutta la guida si trova nei siti www.minorigiovanifamiglia.veneto.it e www.venetoperlafamiglia.it .

1.2 Tappe per la formulazione di un progetto

LA PROGETTAZIONE è un processo che prevede una consequenzialità di azioni.
Dalla letteratura sull'argomento il termine "progetto" si riferisce al processo complessivo di ideazione, realizzazione e gestione. Nei punti sotto elencati si presentano le tappe di un progetto:

L'IDEAZIONE, è il momento in cui una o più persone ipotizzano di realizzare un progetto, di attivare una iniziativa, di fare o proporre qualche cosa.

L'ATTIVAZIONE corrisponde al passaggio dall'**Ideazione** alla nascita di una **ipotesi di progetto** con la verifica delle risorse disponibili: umane, finanziarie, strumentali, normative, cognitive, e con la definizione del ruolo di ciascuno e di quello degli altri soggetti coinvolti in queste prime fasi; all'**identificazione** dei nodi problematici e delle strategie di intervento, all'ottenimento del consenso più o meno allargato e all'analisi dei bisogni. Importante requisito da tenere in considerazione è la **"sostenibilità economico-finanziaria"** del progetto sia per l'avvio che per la gestione a regime.

L' ELABORAZIONE TECNICA consiste nell'identificazione e programmazione delle diverse fasi dell'intervento:

- previsione delle esigenze di personale, dei tempi, delle necessità tecniche e materiali per garantire l'operatività;
- valutazione degli elementi strutturali mobili e immobili.

REALIZZAZIONE del progetto in cui si attuano gli interventi ed i cambiamenti necessari per sostenere il medesimo.

Il MONITORAGGIO è fortemente interconnesso alle fasi precedenti e presuppone un sistema di verifica, supportato da adeguata documentazione, dell'effettiva corrispondenza e consequenzialità delle azioni programmate, sopra indicate. Sulla base delle verifiche effettuate si procede alla VALUTAZIONE circa l'andamento del progetto e alla eventuale modifica degli elementi di criticità.

1.3 Norme di riferimento

L'attuale quadro legislativo, relativamente ai servizi alla prima infanzia, si è notevolmente articolato a seguito delle importanti norme che hanno orientato le modalità di organizzazione e gestione del "Sociale", inserendole in un ottica sistemica.

Di seguito sono riportati i più significativi riferimenti normativi:

- Legge regionale 23 aprile 1990 n.32
  "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi" stabilisce le procedure e promuove il potenziamento ed il sostegno dei servizi alla prima infanzia attraverso:
  - investimenti strutturali: finanziamento in conto capitale per nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti
  - contributi economici per la gestione: finanziamento in conto gestione annuo per tutti i servizi autorizzati al funzionamento.

- Legge 8 agosto 1997 n. 285
  "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" l'attuazione della 285/97 ha fatto maturare:
  - il rispetto e l'esigibilità dei diritti dei bambini e dei ragazzi
  - la consapevolezza che le politiche per l'infanzia devono rispondere a requisiti di unitarietà e globalità
  - la convinzione che i diversi attori e soggetti devono essere in dialogo tra loro.

La sua applicazione ha dato luogo a servizi per la prima infanzia con obiettivi e requisiti diversi da quelli previsti dalla L.r. 32/90.

- D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112
  "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I° della legge 15 marzo 1997, n. 59"

- Legge 8 novembre 2000 n. 328
  "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

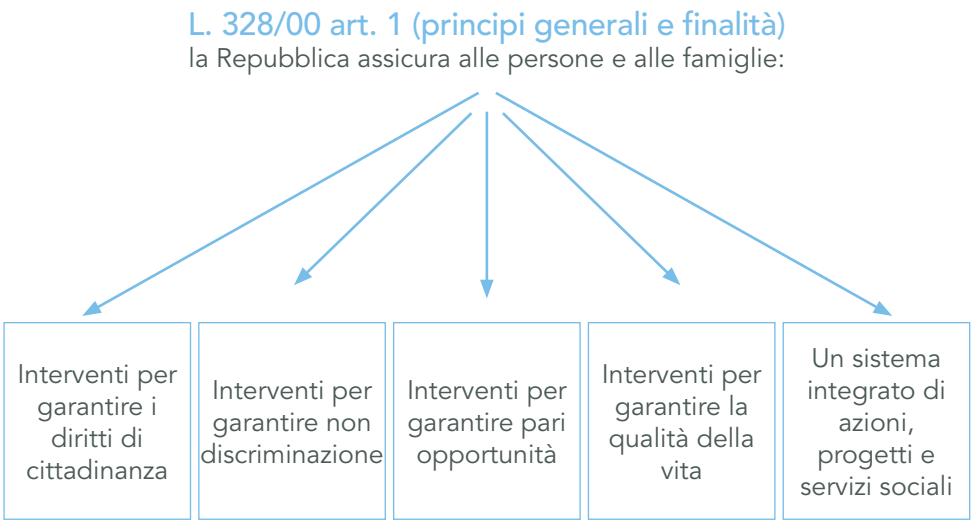

In particolare la L. 328/00 all'art. 16 sottolinea l'importanza della valorizzazione e del sostegno delle responsabilità familiari, in un sistema integrato di interventi e servizi sociali in cui la famiglia è peculiare:

- nella formazione
- nella cura della persona
- nella promozione del benessere
- nel perseguimento della coesione sociale
- nel sostegno
- nella valorizzazione dei molteplici compiti che essa svolge.

- L.R. 13 aprile 2001 n.11
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ".
In sintesi, tra le altre, sono definite le competenze in Capo alle Regioni e quelle ai Comuni:

Alle Regioni:

- la programmazione regionale
- il coordinamento e l'indirizzo degli interventi sociali
- la verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale.

I comuni:

- sono titolari di funzioni amministrative concernenti gli interventi da svolgersi a livello locale
- concorrono alla programmazione regionale
- coordinano gli interventi sociali
- verificano la loro attuazione a livello locale
- collaborano con la Conferenza dei Sindaci alla programmazione mediante i Piani di Zona[1].

- L. 28 dicembre 2001 n.448, prevede inoltre dei finanziamenti tramite le Regioni per la realizzazione di nidi aziendali.

- L.R. 16 agosto 2002 n.22
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" la quale prevede che il rilascio delle autorizzazioni avvenga previa positiva valutazione della rispondenza della richiesta alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale -Piano di Zona. Con la DGR 84/07 , è stata effettuata l'Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali"; essa recepisce o integra i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio e definisce i criteri per l'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale, sociali e socio-sanitari della Regione Veneto:

1. con l'autorizzazione all'esercizio il servizio o la struttura possono operare fornendo liberamente al cittadino i servizi e le prestazioni dichiarate;
2. con l'accreditamento si riconosce ai soggetti autorizzati la possibilità di fornire prestazioni o servizi che possono essere compensati con l'impiego di risorse pubbliche.

Rimandiamo all'appendice per una visione esaustiva della normativa.

[1] È un documento programmatico con il quale i Comuni associati, di intesa con l'Azienda USL, definiscono le politiche sociali e socio - sanitarie rivolte alla popolazione dell'ambito territoriale coincidente con il distretto sanitario. E' coerente con il Piano regionale degli interventi e servizi sociali e si raccorda con la programmazione sanitaria, in particolare di livello distrettuale.

1.4 Tipologie a finalità sociale ed educativa realizzabili nel territorio della Regione Veneto

In virtù delle norme in vigore e dello sviluppo dei servizi nel territorio della Regione del Veneto, le tipologie oggi considerate idonee per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento, sono quelle sotto riportate con indicati i soggetti che possono gestire direttamente o indirettamente, i medesimi, nonché gli elementi fondamentali che li definiscono. (segue tabella)

TIPO	Asilo nido	Micronido	Nido aziendale	Nido integrato	Centro infanzia[2]
ENTE TITOLARE DEL SERVIZIO	enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni e cooperative		aziende, ditte	enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni e cooperative	
DESCRIZIONE	E' un servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino ai 3 anni d'età. L'organizzazione deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo.	È un servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino ai 3 anni d'età. L'organizzazione deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo. Purché siano strutturati spazi, distinti da quelli della restante utenza, nonché specificatamente organizzati per i lattanti, è possibile che il servizio accolga i bambini dai 3 mesi d'età.	È un servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino ai 3 anni d'età. L'organizzazione deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo. La struttura è inserita nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura in risposta alle esigenze del nucleo familiare.	E' un servizio diurno strutturato in modo simile ad un asilo nido; è collocato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia e svolge attività socio educativa mediante collegamenti integrativi con le attività dell'infanzia secondo un progetto concordato tra soggetti gestori. Può essere aperto solo se la scuola d'infanzia esiste già ed è autorizzata e accreditata secondo le procedure previste dal Ministero della Pubblica Istruzione.	E' un servizio nel quale il servizio di Nido e quello di scuola d'infanzia tendono a fondersi, per cui l'integrazione fra i due momenti è massima; organizzato sulla base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra la maturità dei soggetti e i contenuti dell'intervento educativo
UTENZA E CAPACITÀ RICETTIVA	Bambini 3 mesi / 3 anni Minimo 30 Massimo 60	Bambini fino 3 anni Minimo 12 Massimo 32	Bambini 3 mesi / 3 anni Minimo 30 Massimo 60	Bambini fascia nido: lattanti - divezzi fino a massimo 3 anni d'età. Bambini fascia scuola d'infanzia secondo la norma vigente (minimo n. 1 sezione). Minimo 12 Massimo 32	Bambini fascia nido: lattanti - divezzi fino a massimo 3 anni d'età. Bambini fascia scuola d'infanzia secondo la norma vigente (minimo n. 1 sezione). Minimo 12 Massimo 60

(2) Capacità Ricettiva: si può prevedere l'iscrizione del 20% in più rispetto alla capienza massima consentita dalla dimensione della struttura di conseguenza la presenza contemporanea dei bambini può essere riferita a tale valore. Esempio: Ipotizzando un servizio di nido con capacità ricettiva riconosciuta di 30 bambini, s'intende che la struttura è autorizzata per 30 posti e che può, se previsto nel regolamento, iscrivere un totale massimo di 30 + 20% = 36 bambini. Per il gestore può verificarsi - assai raramente, a causa delle caratteristiche degli utenti, i quali frequentemente risultano assenti per cause di forza maggiore (età, malattie, fattori familiari ecc.) - la situazione di una presenza superiore al n. di posti autorizzati. Nella fattispecie, poiché la legge ammette l'iscrizione del 20% in più, è anche consentita l'eventualità che ci siano più bambini rispetto alle 30 unità.È chiaro che in quella fascia della giornata e/o periodi, anche il rapporto bambino/educatore "va accettato" anche se non corrispondente al rapporto 1/6 < 12 mesi e 1/8 > 12 mesi.

Tutte le tipologie di Servizi Educativi per l'Infanzia devono assicurare la produzione e il rispetto degli impegni presi e documentati:

La **Mission**:

- dichiarazione di intenti;
- definizione del risultato generale da raggiungere;
- individuazione del target di utenza e dei servizi di riferimento;
- definizione delle attività congruenti agli obiettivi, delle modalità di controllo e dei momenti di verifica.

La **Carta dei Servizi** deve essere divulgata presso gli utenti diretti, indiretti e potenziali e definisce:

- i criteri per l'accesso ai servizi "Nido";
- le modalità di funzionamento degli stessi;
- le condizioni e gli strumenti per facilitare le valutazioni del servizio da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti;
- le procedure per assicurare la tutela degli utenti finali.

Il **Regolamento** di organizzazione e funzione, esplicita e approfondisce:

- i criteri per l'accesso al "Nido", in risposta alle diverse necessità, l'iscrizione per la frequenza deve prevedere l'inserimento adeguatamente predisposto a favore dei bambini disabili e per le situazioni di disagio;
- le modalità di formazione e gestione delle (eventuali) liste di attesa;
- le modalità di funzionamento del servizio, nonché la metodologia di definizione delle rette e l'organizzazione degli orari.

Il **Progetto educativo - organizzativo gestionale del servizio** mette al centro la funzione educativa, contiene le finalità, le attività e la programmazione del servizio educativo, nonché le modalità organizzative e di funzionamento dello stesso che nello specifico si esplicano:

- nella formazione/socializzazione del bambino in prospettiva del suo benessere psicofisico e lo sviluppo delle sue potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- nella cura del bambino in affidamento continuo a figure professionali, non parentali;
- nel sostegno alle famiglie nella cura e nelle scelte educative per il loro bambino;
- nella previsione di modalità e tempi di inserimento dei bambini;
- nella descrizione della "vita al nido": spazi, routine, attività per i bambini;
- nel programma dello svolgimento delle attività: manipolative, per la consapevolezza di sé, di gioco, di conoscenza e socializzazione con altri bambini, per lo sviluppo delle capacità sensoriali, di conoscenza della musica, di conoscenza degli animali, per lo sviluppo di capacità esplorative e di stimoli ai collegamenti causa-effetto, di stimolo della curiosità, dell'attenzione, dell'osservazione e del confronto ecc..;
- nella valorizzazione delle differenze e nella progettazione per l'integrazione;
- nel supporto della continuità verticale e orizzontale.

1.5 Personale

PERSONALE EDUCATIVO:
La **pianta organica** del personale con funzione educativa, assicura il rapporto numerico:

- 1 unità ogni 6 bambini, di età inferiore ai 12 mesi;
- 1 unità ogni 8 bambini, di età superiore ai 12 mesi.

Tra le figure educative deve essere individuato un **responsabile** (le ore che l'educatore impiega per la funzione di responsabile non vanno tenute distinte dal monte ore totale di educatore per il calcolo del rapporto numerico educatore/bambino).
Il personale con funzione educativa deve essere in possesso di titoli di studio specifici (*vedi paragrafo 1.6 Titolo di studio e funzioni del personale educativo e del coordinatore pedagogico*).

PERSONALE OPERATIVO:
Gli **operatori ausiliari** partecipano al progetto educativo del servizio anche attraverso momenti formativi comuni con il resto del personale.
Il personale con funzioni ausiliarie deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. licenza della scuola dell'obbligo;
2. attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore.

Il **personale addetto alla cucina** deve possedere:

1. la licenza della scuola dell'obbligo;
2. un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste (è ammissibile un attestato di qualifica/formazione per addetti alla preparazione del cibo, rilasciato in seguito a un corso professionale apposito, svolto solitamente da enti della formazione professionale accreditati e dai S.I.A.N. delle aziende ULSS sul territorio o un diploma rilasciato da un istituto del settore alberghiero).

La pianta organica del personale con funzioni ausiliarie (pulizie e preparazione pasti) , assicura il seguente rapporto numerico:

N° BAMBINI	N° OPERATORI AUSILIARI
fino a 16	almeno 1
da 17 a 40	almeno 2
da 41 a 60	almeno 3

COORDINATORE:
Deve essere assicurata la **funzione di coordinamento** del servizio ricoperta da personale qualificato.

1.6 Titoli di studio e funzioni del personale educativo e del coordinatore pedagogico

PERSONALE EDUCATORE

TITOLI DI STUDIO

I titoli di studio per l'esercizio della professione di "Educatore" sono relativi alle più recenti offerte formative previste dalle Università degli studi, in campo psicopedagogico. Ciò non toglie efficacia e validità ai titoli di studio già previsti dalla L.R. n. 32/90, art. 15.

Pertanto si riportano i titoli di studio validi:

- diploma di vigilatrice d'infanzia;
- diploma di puericultrice;
- diploma magistrale di grado preparatorio (Diploma di maestra d'asilo);
- diploma di qualifica di assistente all'infanzia;
- diploma di qualifica di operatore dei servizi sociali;
- diploma di istituto magistrale;
- diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio - psico pedagogico;
- diploma di maturità di assistente di comunità infantile;
- diploma di maturità di tecnico dei servizi sociali;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di laurea in pedagogia (vecchio ordinamento);
- diploma di laurea in scienze dell'educazione (vecchio ordinamento);
- diploma di laurea in scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento);
- diploma di laurea in psicologia (vecchio ordinamento);
- lauree di I e II livello rilasciate dalla facoltà di psicologia e dalla facoltà di scienze della formazione (nuovo ordinamento).

EQUIPOLLENZE

- D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974: nelle scuole interessate alla sperimentazione il diploma di Tecnico dei Servizi Sociali corrisponde al diploma di maturità Assistente per Comunità Infantili;
- D.M. n. 250 del 14 aprile 1997: diploma di qualifica professionale Operatore dei Servizi Sociali sostituisce il diploma di Assistente per l'Infanzia;
- D.M. 10.06.1998 (G.U. n. 168/21.07.1998) stabilisce che il diploma di laurea in Pedagogia è equipollente al diploma di laurea in Scienze dell'educazione.

FUNZIONI

Svolge le funzioni educative direttamente con i bambini secondo la programmazione prevista nel progetto psico-pedagogico depositato presso la Regione del Veneto.

Mediante la formulazione e l'attuazione di progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità, l'educatore ha il compito di prendersi cura dei bambini e di aiutare la loro formazione con lo sviluppo di competenze emotive - affettive, sociali e cognitive.

Svolgono attività educative in un ambiente che stimola e favorisce la crescita, in un costante rapporto con la famiglia e in collegamento con le altre agenzie sociali ed educative del territorio.

Il lavoro dell'educatore conduce il bambino ad essere autonomo, a costruire la propria identità e a diventare partecipe e attivo del proprio progetto educativo.

L'educatore deve predisporre ambienti spazi e materiali; pensare, organizzare e condurre attività, occuparsi dei momenti molto delicati di cura e relazione, come il cambio il pasto e il sonno; rapportarsi con il singolo bambino e con il gruppo, accogliere i genitori e dialogare con loro, collaborando nel compito educativo.

L'educatore oltre ad avere un rapporto con il bambino, è impegnato nel lavoro di: programmazione delle attività, di scambio tra colleghi, con gli operatori ausiliari e con i genitori, di confronto con esperti – coordinatore, pedagogista, psicologo – responsabili dei servizi e con amministratori.

COORDINATORE PEDAGOGICO

TITOLI DI STUDIO

La funzione di coordinamento pedagogico è svolta da personale adeguatamente qualificato in possesso di diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico (sia di primo che di secondo livello).

Si ritiene di considerare quale titolo equipollente al Diploma di Laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico, il conseguimento del diploma di specializzazione e/o qualificazione relativo a Master di durata biennale sul coordinamento psicopedagogico e di consulenza educativa ai servizi per la prima infanzia, con un minimo di n. 60 crediti formativi.

Tale estensione si ritiene ammissibile in quanto i master sono riservati a personale già in possesso del diploma di scuola media superiore e/o di laurea, in campo psico-pedagogico.

La figura che svolge tale funzione ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione della qualità del servizio, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di soluzioni innovative, di raccordo tra i servizi educativi, socio sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della prima infanzia.

FUNZIONI

- Organizzazione e coordinamento del servizio;
- Gestione della qualità del servizio e del "Sistema di qualità";
- Coordinamento della programmazione educativa;
- Predisposizione del piano educativo e del piano dell'offerta educativa;
- Definizione delle modalità di osservazione dei bambini e delle bambine e le forme di coinvolgimento dei genitori;
- Garanzia di specifici interventi per l'integrazione delle diversità e nell'ambito delle problematiche inerenti all'handicap per le quali si effettua un lavoro di supporto alle educatrici e coordinamento con i competenti servizi dell'Ulss;
- Promozione e gestione della formazione del personale;
- Referenza dei rapporti interni ed esterni, con la committenza e con l'utenza;
- Referenza per interventi specialistici altri (pediatra, responsabile della sicurezza ecc..);
- Indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, monitoraggio e documentazione delle esperienze, raccordo tra i servizi educativi sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale;
- Garanzia di raccordo tra i servizi per l'infanzia presenti sul territorio, con servizi del grado superiore (Scuola dell'Infanzia) pubblici o privati;
- Definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del servizio Nido;
- Responsabilità di ambienti, materiali e procedure in relazione al progetto Psico-pedagogico.

CAPITOLO 2

Progettazione degli spazi

2.1 Struttura

DOVE

- Deve essere collocata in una situazione urbanistica adeguata e compatibile con le esigenze dei bambini e delle famiglie;
- Ubicata lontano da qualsiasi fonte di inquinamento, da sedi di traffico e da attrezzature urbane che possono comunque arrecare disagio.

INTERNO

1. La superficie interna utile funzionale, esclusivamente dedicata ai bambini, è **inderogabilmente di mq. 6 per bambino**, al netto delle murature e degli spazi di servizio generale.

2. La superficie da dedicare ai servizi generali (compresi quelli per la preparazione dei pasti e quelli per gli operatori) non dovrà essere inferiore al 25% della superficie utile complessivamente dedicata ai bambini.

3. Il **servizio deve essere posto al piano terra e distribuito su un solo piano**, salvo che per i locali di servizio generali, che possono essere collocati in altro piano o in semi interrato.

4. Per i soli servizi approvati ai sensi della L.R. n. 32/90, in circa venti anni, è stata applicata la deroga in virtù dell'allora vigente R.R. n. 3/73 il quale prevedeva la possibilità, per alcuni servizi, causa esigenze strutturali ed ambientali, dello sviluppo oltre il piano terra (ad esempio: problema dell'acqua alta a Venezia e/o particolari vincoli di tipo architettonico).

5. Per i **soli Nidi Aziendali** (strutture autorizzate ai sensi della L. 448/01), se eccezionalmente la struttura è collocata oltre il piano terra dell'edificio, deve essere garantita l'accessibilità al piano stesso, e devono essere previste le opportune forme d'evacuazione, individuando le vie di fuga in ragione del rischio equivalente alla posizione abitativa; analogamente, può essere previsto, in assenza d'area all'aperto, uno spazio equivalente, definito, in aggiunta alla superficie utile funzionale.

6. Accesso e spazi devono essere adeguati e funzionali alle peculiarità dell'età "prima infanzia", e organizzati in modo funzionale all'utenza ospitata e alle attività educative e ludiche svolte.

7. Devono esserci **spazi distinti**:
    - per i bambini;
    - per gli operatori;
    - per i servizi generali (Esempio: Direzione/ufficio, servizi per il personale, cucina con dispensa e servizi esclusivi per il personale di cucina, C.T., ripostigli, magazzini, lavanderia con guardaroba, ambulatorio medico).

8. Le prime elaborazioni del progetto debbono interessare la capacità del volume edilizio di garantire un coefficiente di sicurezza che può essere rapportato a tre fattori:
    - l'antincendio;
    - la statica (sismica);
    - igienica sanitaria (fattori inquinanti).

9. Per i **lattanti** devono essere previsti spazi strutturati e specificatamente organizzati per la loro accoglienza, distinti da quelli dei divezzi.

10. Deve essere assicurata la presenza di:
    - ambienti educativi e di gioco;
    - spazio per l'accoglienza e il commiato;
    - spazio utilizzabile per il pranzo e le merende dei bambini;
    - spazio destinato al riposo;
    - locali per l'igiene dei bambini.

11. Gli accorgimenti architettonici e d'arredo devono:
    - prevenire ed escludere situazioni di pericolo per i bambini;
    - rispondere a requisiti d'equilibrio estetico, nel rispetto delle indicazioni psico-pedagogiche in merito all'utilizzo di materiali e colorazioni che favoriscono la salubrità dell'ambiente e la serenità e la sicurezza del bambino;
    - garantire che le parti strutturali, gli impianti e gli elementi di finitura rispondano ai requisiti di salute e benessere ambientale, sicurezza nell'impiego, protezione dal rumore, risparmio energetico e fruibilità;
    - garantire la presenza d'attrezzature, materiali e impianti, compresi quelli ludico-educativi, conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza.

12. Tutti i locali frequentati dai bambini, compresi quelli igienici, devono essere illuminati ed areati direttamente.

13. Le tazze dei WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte, adatte alla loro età e previste in numero complessivo che rispetti il rapporto di almeno **3 vasi ogni 15 bambini**. L'aspetto igienico e delle pulizie ha pochi ed elementari concetti, basati sul dimensionamento dei servizi all'età dei bambini sono importanti tre elementi:
    - il bambino seduto sul water deve appoggiare i piedi a terra;
    - la tipologia del water deve permettere il controllo delle feci da parte dell'assistente;
    - gli erogatori d'acqua devono permettere al bambino di lavarsi autonomamente, senza che lo stesso si bagni del tutto;
    - le finiture interne e gli impianti tecnologici sono elementi importanti per la vita quotidiana del nido.

14. Il locale igienico deve consentire all'operatore di eseguire le operazioni di cambio e pulizia del bambino e il contemporaneo controllo degli altri bambini.

15. Le porte e le finestre devono permettere una fruizione senza pericoli. Le porte devono aprirsi in modo che si aggancino al muro, non utilizzando le aperture a 90°. Le finestre, oltre ad avere vetri antisfondamento devono aprirsi alla presenza dei bambini solo con manovre del personale e solo a vasistas. E' consigliata, ove possibile la realizzazione di finestre fisse che permettano ai bambini di vedere esternamente. In tal caso al vetro antisfondamento delle finestre, deve essere previsto un sistema antiurto utilizzando l'arredo anche fisso. All'interno del nido non vi devono essere spigoli vivi e i gradini non devono superare i 10 cm d'alzata. Le pareti, contrariamente a quanto si pensa, devono essere trattate con pitture a tempera, in quanto gli abbassamenti lavabili sono soggetti a caricarsi elettricamente e quindi a trattenere le polveri. Importante è la scelta dei pavimenti, che per i locali ove soggiornano i bambini deve avvenire considerando che gli stessi, spesso, camminano scalzi. Quindi sono da evitare pavimenti "freddi" e quelli che hanno bisogno di trattamenti specifici (resilienti o vinilici) che possono contenere sostanze che non devono avere contatto diretto con la pelle.

ESTERNO

Lo **spazio scoperto** deve:

- essere adeguato ed idoneo alla funzione di **parcheggio** che consenta l'accesso sicuro al servizio, eventualmente anche non di proprietà;
- essere attrezzato e arredato in maniera adeguata all'età dei bambini, di almeno **3 mq a bambino** e in ogni modo non inferiore a 100 mq; lo **spazio**

all'aperto, funzionale, attrezzato e delimitato, è da calcolarsi in aggiunta alla superficie utile funzionale di mq. 6 per bambino;
- essere, adiacente, delimitato, regolamentato e facilmente accessibile, assicurando la presenza di un percorso per raggiungerlo, che sia conforme alle norme di sicurezza, anche se non di proprietà.

In generale, gli impianti tecnologici devono essere fortemente integrati per permettere la possibilità di un funzionamento coordinato tra gli stessi per garantire:

- un controllo della temperatura, della "pulizia" dell'aria e del livello d'illuminamento costante nel tempo e con la possibilità di modificare, in termini non superiori ai 15-20 minuti le condizioni generali, in relazione all'utilizzo del locale e delle condizioni esterne;
- una sicurezza totale con l'improbabilità da parte dei bambini di venire a contatto con i produttori d'energia o i distributori ad alta temperatura o a voltaggio pericoloso;
- una ridondanza di sicurezza in modo da affrontare le condizioni d'emergenza.

Uno dei fattori rilevabili nei nidi è la facilità con la quale si diffondono le malattie. Ciò fa parte del processo di crescita, ma è anche vero che la tecnologia oggi può essere utile per limitare effetti dannosi.
Il controllo delle condizioni microclimatiche può avvenire in modo che gli impianti presenti siano, non solo dimensionati correttamente, ma coordinati tra loro.
Scartate soluzioni costose e di difficile gestione quali l'aria condizionata, una buona progettazione può considerare:

- una produzione del calore mediante elementi controllati regolarmente (temperatura e tempi di funzionamento per singolo locale) che interagiscono con le temperature degli altri ambienti; oltre ai classici sistemi di termosifoni alimentati con il sistema "modul" oggi è possibile l'utilizzo di pannelli radianti a parete che garantiscono condizioni ottimali di comfort utilizzando basse temperature d'acqua, e con la possibilità di raffrescamento degli ambienti. La progettazione dovrebbe considerare queste ultime tecnologie che permettono il controllo microclimatico diffuso utilizzando l'irraggiamento, fattore fisico quest'ultimo molto diffuso in natura.
- Un sistema costante di ventilazione, a bassa velocità (0,1 - 0,2 max 0,3 metri secondo) con immissione d'aria a temperatura ambiente e il prelievo dai bagni e dalla parte inferiore dei locali.

L'adozione di tale sistema permette di "pulire" costantemente l'aria ed i relativi fattori negativi.
E' compito del progettista individuare i sistemi di risparmio energetico con l'adozione di recuperatori di calore anche di tipo naturale (esempio espellere l'aria in soffitta per creare un "cuscino" isolante).

Gli impianti devono essere coordinati tra loro per poter produrre una temperatura variabile locale per locale e per ora d'attività.
Così i locali per il gioco possono avere una temperatura di 18° - 20° (con umidità 50 - 55%); temperatura che può aumentare fino a 22° quando la stessa stanza è utilizzata per il riposino pomeridiano.
Così il locale divezzi deve avere la possibilità di una temperatura costante di 20° con la possibilità di elevare a 22° al momento della sostituzione dei pannolini.
Importante è anche la temperatura dell'ambiente dedicato alla reception ove la temperatura deve aggirarsi intorno ai 16° - 18° al momento dell'entrata e dell'uscita dei bambini.
Agli impianti di produzione del calore sono da abbinare quelli elettrici, coordinati e utilizzati sia per fornire energia elettrica sia come sistema intelligente (cablaggio) per controllare:

- Il livello di luminosità rispetto alle condizioni esterne (il livello di luminosità ha un suo aspetto importante non solo per i lux prodotti ma anche per la sua uniformità nell'ambiente); la luminosità deve variare in funzione anche dell'attività del momento;
- Le condizioni microclimatiche dei singoli ambienti con ripetizione dei segnali in luogo presidiato;
- Lo stato degli accessi principali con l'adozione anche di eventuali telecamere;
- Lo stato di tensione dei singoli utilizzatori con l'avvertenza che le prese di FM nei luoghi ove i bambini hanno accesso dovrebbero essere normalmente non attive; l'attivazione dovrebbe avvenire con l'intervento dell'assistente.

La sicurezza impiantistica coinvolge i locali di produzione di energia (centrale termica, quadri elettrici) che devono essere collocati in luoghi non accessibili ai bambini.
Per quanto riguarda la cucina, la stessa, oltre a rispondere alle norme di settore deve essere posta nella condizione di non accessibilità da parte dei bambini e, con un costante rilevamento dello stato delle reti di alimentazione.
In termini di sicurezza impiantistica oltre a quanto già descritto è indicata la presenza di almeno due estintori a polvere (da escludere assolutamente quelli al CO_2) di 4 - 6 Kg. da posizionarsi uno in cucina e l'altro nel "luogo lavoro" del personale.

ARREDI E FATTIBILITÀ

Oggi la produzione degli arredi permette di "sostituire" molte pareti fisse, così per meglio utilizzare lo spazio ma anche di modificare lo stesso in funzione delle esigenze del nido.
Si deve tener presente che, oltre alle caratteristiche generali degli arredi (maneggevolezza, facilità di lavaggio, spigoli arrotondati) vanno sommati quelli del loro rapporto con il processo di crescita del bambino.

CAPITOLO 3

Progetto psicopedagogico

3.1 Aspetti progettuali: il progetto psicopedagogico

Nella vita del Nido potrà essere necessario e utile, in alcuni momenti o fasi della vita del bambino, porre maggior attenzione all'uno piuttosto che all'altro aspetto; ma non va mai dimenticata, a favore di teorie o ideologismi, la complessità della vita infantile, la sua ricchezza, i suoi diritti.
Se l'obiettivo è quello di sviluppare in modo armonico e integrato tutte le potenzialità del bambino, siano esse fisiche, affettive, cognitive e relazionali, l'educatore deve tenere presente alcuni elementi essenziali.
Prendere, dall'esperienza e dalla scienza, tutti quegli elementi (teorie, metodi, strumenti) che sembrano utili allo scopo; senza riferirsi troppo spesso a modelli precostituiti, facendosi guidare dalle teorie senza farsene legare, procedendo con professionalità.
La pratica educativa è uno strumento per dare risposte ai bisogni del bambino così come emergono nella loro contestualità ma in una prospettiva progettuale; il bambino va valorizzato nella propria identità, considerato protagonista primario della propria storia, aiutato a superare eventuali svantaggi; deve avere la possibilità di esprimere liberamente la propria personalità, va rafforzato nell'autonomia e nella creatività per evitarne la massificazione. Ancora, gli devono essere date risposte sollecite sulla base delle potenzialità di apprendimento, create occasioni di esplorazioni e confronto delle esperienze, nonché possibilità di costruirsi relazioni affettive. In rapporto a questo va riconosciuto il ruolo - nella formazione del comportamento e del pensiero - delle relazioni affettive, dei linguaggi verbali e non verbali, del gioco, della esplorazione, della progettazione, della educazione percettiva, grafica, manipolativa, psicomotoria. La formazione di individui sempre più autonomi è anche un fatto etico: i valori dell'individuo, della libertà e della dignità, della solidarietà umana, del rispetto della giustizia - con tutto ciò che ne consegue vi contribuiranno.
Vi deve essere sinergia e coerenza tra gli obiettivi enunciati e gli strumenti (ambiente, organizzazione, personale) utilizzati.
Vi deve essere una costante riflessione sui modelli che la vita sociale e familiare offrono, e su quello che la psicopedagogia propone in relazione ad essi.
Un aspetto di particolare rilevanza è quello della consapevolezza professionale degli operatori/trici, e della necessità di un continuo "pensare" sulle esperienze, di un continuo ''riformulare'' teoria/e e pratica da una prospettiva per così dire epistemologica, ponendosi cioè, con apposite metodologie e strumenti di lettura, contemporaneamente al dentro ed al di fuori del sistema aperto di servizi per l'infanzia.
Significa quindi acquisire la capacità di vedere e valutare criticamente il proprio lavoro e la complessa rete di relazioni al Nido, staccandosi per alcuni momenti dal coinvolgimento affettivo profondo che spesso è richiesto agli operatori/trici, anche quando essi hanno adottato un modello.

A QUALI DOMANDE DEVE RISPONDERE LA PROGRAMMAZIONE?

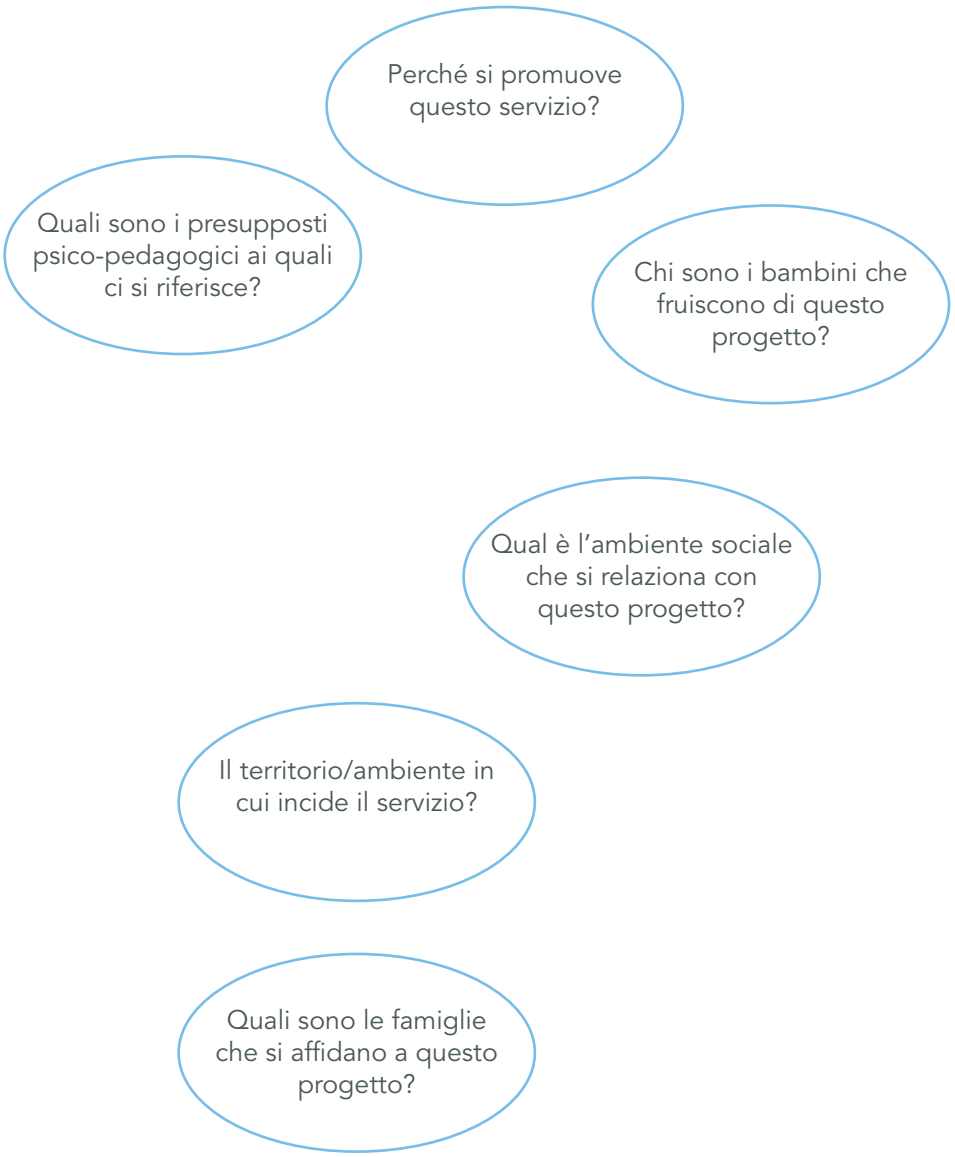

1. IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO E SUA STORICITÀ

   a. DESTINATARI DEL SERVIZIO

      - famiglie (tipologie delle famiglie che accederanno al servizio)
      - bambini (fasce d'età, bambini residenti, bambini provenienti da altre realtà…)
      - popolazione di riferimento che potrà accedere al servizio (solo dipendenti di una realtà produttiva, dipendenti provenienti da diverse realtà produttive, …)

2. IMPLEMENTAZIONE SUL TERRITORIO

   a. ALTRI SERVIZI GIÀ ESISTENTI

      - la presenza di altri servizi similari cosa comporta (sovrapporsi dei due servizi, completa copertura delle necessità…)

   b. MOTIVO PER CUI SI INTENDE APRIRE IL SERVIZIO

      - indicazione circa la mancanza di servizi con lo stesso obiettivo
      - volontà di offrire maggior possibilità di scelta
      - aumento della necessità del servizio in relazione a specifici cambiamenti in essere o in divenire
      - eventuali altri motivi legati allo specifico del progetto

3. GARANZIE SOCIALI E EDUCATIVE

   a. SERVIZIO/PROGETTO

      - il servizio può essere organizzato secondo una logica di programmazione che prevede il suo modificarsi in relazione all'evoluzione del servizio stesso e in diretta dipendenza:

         - con le modalità di organizzazione
         - con l'interpretazione dei bisogni
         - con le risorse disponibili

4. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

   a. ASILO NIDO, MICRONIDO, NIDO AZIENDALE, NIDO INTEGRATO, CENTRO INFANZIA

      - capacità ricettiva massima
      - fascia d'età considerata

5. ILLUSTRAZIONE DELL'AMBIENTAZIONE DEL SERVIZIO

a. INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE

- collocazione nel territorio (in zona artigianale, residenziale, in relazione al PRG)
- relazione tra il servizio e altri servizi del territorio (amministrazione comunale, ulss, scuole d'infanzia, ecc.)
- cosa si può realizzare data la caratteristica della sede (planimetria interna degli spazi)

b. SPAZI INTERNI ED ESTERNI

- la metratura disponibile deve rispondere ai requisiti previsti dalla DGR n.84/07
- per ogni bambino devono esserci mq.6 più una quota non superiore al 25% destinata ai servizi
- la dislocazione degli spazi influenza in modo determinante la costruzione del progetto psico pedagogico differenziandoli in base alle attività che in essi si svolgono
- quando lo spazio è utilizzato con funzioni diverse, è necessario spiegare come/quando avverranno i cambiamenti in funzione dell'utilizzo esplicitando gli eventuali vantaggi

6. ELEMENTI ORGANIZZATIVI

a. ORARI DEL SERVIZIO

- data l'utenza che accede al servizio, nonché le necessità in relazione al tempo, il servizio può essere organizzato prevedendo un'apertura ampia
- la permanenza del bambino presso il servizio deve comunque essere ragionevole, in relazione alle necessità delle famiglie purché nel rispetto dei bisogni del bambino
- l'organizzazione dei tempi del servizio è predisposta in modo da conciliarsi con quelli delle famiglie

7. PROGETTO PSICOPEDAGOGICO

a. OBIETTIVI DEL SERVIZIO

- in relazione al bambino
- in relazione alla famiglia
- in relazione al servizio stesso

b. OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE
Sociali, Cognitivi, Affettivo-emotivi, Psicomotori

- In relazione a programmazione annuale
- In relazione a risorse e competenze dei bambini
- In relazione a programmazione quotidiana

8. MODELLO D'INTERVENTO EDUCATIVO E/O SOCIALE

a. RUOLO EDUCATORI

- deve essere esplicitato il ruolo degli educatori, ovvero come si rapportano con i bambini e nelle diverse situazioni

b. METODO

- la scelta del metodo consente agli educatori la contestualizzazione di conoscenze, attività, obiettivi, per tale ragione deve essere spiegato quale metodo si intende adottare (in coerenza con il ruolo dell'educatore).

9. GESTIONE DEL SERVIZIO

a. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI

- gruppi composti in base a percorsi pedagogici modulabili in base all'interconnessione tra:

  1. la maturità dei bambini
  2. il contenuto dell'intervento educativo
  3. la dinamica del gruppo interessato
  4. la professionalità/competenza degli educatori. I gruppi possono essere costituiti, in base alle scelte programmatorie, in relazione all'età/allo sviluppo/all'autonomia psicomotoria/al rapporto educatore-bambino

- composizione per sezioni
- interazione tra i diversi gruppi

b. SUDDIVISIONE DELLA GIORNATA

- viene elaborato uno schema che raffigura gli orari di apertura e la scansione della settimana e della giornata

10. MODALITA' DI VERIFICA E MISURATORI DI EFFICACIA DEL SERVIZIO

a. IN RELAZIONE AL SERVIZIO

- devono essere individuati gli indicatori che, in base allo specifico progetto, misurano l'efficacia del servizio in relazione agli obiettivi prefissati. Devono essere spiegati i tempi e gli strumenti che si intendono utilizzare.

b. IN RELAZIONE AL PERCORSO EDUCATIVO

- indicatori e strumenti per verificare l'efficacia dell'intervento educativo rispetto:
  - al singolo bambino
  - al gruppo
  - a più gruppi

11. SUPERVISIONE DEL SERVIZIO

- vengono indicati gli obiettivi della supervisione nonché le modalità attuative, compresi i tempi di realizzazione

12. STATUTO/CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTO

- Carta del servizio è il documento che testimonia e informa circa la progettualità in generale, specificando gli elementi che caratterizzano il servizio stesso, in relazione al bambino, alla famiglia, agli operatori, al contesto sociale in cui si interviene

13. LINEE ORGANIZZATIVE

a. PREVISIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

- dettaglio voci di entrata e di spesa distinte
- modalità di definizione della retta, specificando anche le situazioni particolari

14. PERSONALE

- specificare titoli e specializzazioni (in coerenza con la vigente norma)
- rapporto educatore/bambino, rapporto personale non educatore/bambino
- modalità di rotazione degli operatori all'interno del servizio
- contratto di lavoro, rapporti con personale volontario, tirocinanti e genitori
- formazione ed aggiornamento

CAPITOLO 4

Aspetti organizzativi e gestionali del servizio

4.1 Aspetti organizzativi/gestionali del servizio

L'ORGANIZZAZIONE si determina dall'insieme delle risorse (umane, strumentali, professionali, finanziarie) e dalla capacità di integrarle in un contesto di progettazione flessibile, finalizzato al benessere individuale e collettivo.
La GESTIONE può essere diretta o indiretta:

- **gestione diretta**: (gestita dall'ente titolare del servizio medesimo), si intende la scelta di un Ente di aprire nell'ambito della propria struttura un servizio, sfruttando spazi e personale proprio;
- **gestione indiretta**: è la scelta di un Ente di esternalizzarlo, affidandolo ad un terzo tramite la stipula di una convenzione (per esempio con cooperative, concessione, appalto o altro; possono inoltre essere previste forme di Gestione mista.)

La tipologia da attivare - nido, micronido, nido aziendale, nido integrato, centro infanzia - va individuata in relazione alla realtà locale e alla domanda proveniente dalle famiglie.
Individuata la tipologia deve essere predisposto il **Progetto Psico-pedagogico**.
In base alla tipologia scelta e al Progetto Psico-pedagogico, vanno definiti:

- capienza del servizio, capacità ricettiva;
- numero degli operatori necessari (personale educativo, operatori ausiliari, coordinatore pedagogico);
- aspetti amministrativo - contabile e di gestione del personale;
- modalità e tempi per le situazioni di assenza del personale;
- calendari di apertura in relazione anche alle festività;
- orari di apertura/chiusura del nido, servizio di temo pieno e part-time, moduli di frequenza;
- organizzazione della giornata;
- orario di lavoro delle diverse professionalità impegnate con turnazione;
- rapporti numerici educatori – bambini , operatori ausiliari – bambini;
- organizzazione ed uso degli spazi, in relazione alla frequenza, agli orari, nel rispetto del progetto psico-pedagogico;
- modalità di informazione e collaborazione con le famiglie;
- modalità di monitoraggio e valutazione del servizio.

REGISTRO DELLE PRESENZE
E' adottato il registro delle presenze nella struttura, nel quale vanno annotati i nominativi dei bambini unitamente a quello di un parente di riferimento, con il relativo recapito telefonico.Tale registro è sistematicamente aggiornato, annotando quotidianamente la presenza o l'assenza dei bambini.

4.2 Regione del Veneto - iter procedurale

1. Emette il bando (entro febbraio)
2. Esamina le domande pervenute (dopo il 30 aprile)
3. Approva le domande (entro luglio)
4. Chiede integrazioni (progetto psico-pedagogico; planimetrie, preventivo di spese) (entro settembre)
5. Esamina i progetti
6. Approva i progetti (entro dicembre)
7. Assegna il contributo

4.3 Ente pubblico o privato - iter procedurale

1. Inoltra la domanda (entro il 30 aprile)
2. Predispone la documentazione ((progetto psico-pedagogico; planimetrie, preventivo di spesa) (entro settembre)
3. Presa visione da parte dell'ente (pubblico o privato) del contributo assegnato

Quando la struttura e il suo allestimento saranno completati, l'ente titolare del servizio dovrà inoltrare la documentazione finale comprensiva di - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO - alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali – Ufficio Servizi Prima Infanzia- al fine di ricevere:

- il CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE assegnati per la struttura e l'arredo;
- il CONTRIBUTO DI GESTIONE che verrà quantificato in base alla data di accreditamento e di avvio.

4.4 Modalità di gestione

I NIDI

La legge dispone che il servizio nido, nelle varie tipologie, può essere svolto:

A. in forma diretta, da enti pubblici o privati, da associazioni e fondazioni dotati o meno di personalità giuridica e da cooperative.
   Nel caso in cui sia il "privato" a realizzare il servizio, il Comune è opportuno sia coinvolto sia nella gestione che nella determinazione ed applicazione del regolamento (rette, orari, ecc.).

B. in forma indiretta anche tramite rapporti di convenzione tra comuni o consorzi di comuni e soggetti pubblici e privati.
   Qualora il servizio venga svolto da enti pubblici o privati, convenzionati con

l'Amministrazione comunale, la titolarità del servizio è e rimane comunque del Comune, il quale è opportuno preveda, nella convenzione, forme di partecipazione diretta alla gestione da parte del medesimo, che non può estraniarsi dal servizio offerto. (C.R. 16/93)
I comuni o i consorzi di comuni che istituiscono il servizio per l'infanzia adottano un regolamento che, nel rispetto di quanto stabilito nella L.R. 32/90, deve anche prevedere:

- la disciplina dell'orario e del calendario delle attività del servizio, tenuto conto delle necessità dell'utenza;
- le quote da versare in rapporto alle assenze dei bambini dal nido;
- le condizioni delle dimissioni dei bambini dal servizio.

Qualora nel territorio comunale o consortile operino più servizi nido, il regolamento stabilisce le modalità di coordinamento delle attività socio-psico-pedagogiche, anche al fine di rendere omogenea l'offerta.

I CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE

I contributi erogabili dalla Regione del Veneto sono sostanzialmente di due tipi:

Contributi in Conto Capitale:
sono tali i contributi destinati all'acquisto, costruzione, ampliamento di strutture esistenti o ristrutturazione e sono concessi in ragione dell'80% della spesa dichiarata ammissibile ed entro un importo massimo erogabile di € 7.746,85 per posto/bambino; inoltre i contributi destinati all'acquisto di materiale operativo, all'arredamento e alla manutenzione straordinaria sono concessi in ragione dell'80% e comunque entro un importo massimo di € 1.032,91 per posto/bambino
(vedi Flow Chart e art. 26 L.R. 32/90).

Contributi in Conto Gestione:
si tratta di contributi annuali, liquidati per finanziare parte della gestione del Servizio (vedi Flow Chart e art. 27 L.R. 32/90).

4.5 Procedura per l'autorizzazione all'esercizio di servizi alla prima infanzia L.R. n.22/02

PER TUTTE LE STRUTTURE:

La domanda di autorizzazione all'esercizio (con applicata la marca da bollo, se non esenti) è obbligatoria e va presentata dal titolare o legale rappresentante dell'ente titolare del servizio al sindaco del Comune ove ha sede la struttura.
L'accertamento e la verifica del possesso dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità viene svolta dal Comune (o Azienda ULSS o ARSS, se vi è stata la delega da parte del medesimo Comune).

STRUTTURE GIÀ APPROVATE AI SENSI DELLA L.R. N. 32/90 AL 31.12.2006:

Entro il 06.03.09 devono inoltrare la prima domanda di autorizzazione all'esercizio al proprio Comune competente allegando i seguenti documenti:

1. autorizzazione alla realizzazione della struttura/servizio (certificato di agibilità/abitabilità, eventuale D.I.A. ove esistente, DGR di approvazione del progetto con o senza contributo in conto capitale);
2. planimetria dei locali e delle attività;
3. breve relazione sulle attività che si svolgono;
4. liste di verifica - allegato C della DGR n. 84/07 - compilate nella colonna riservata all'autovalutazione (per le strutture approvate ai sensi della L.R. n. 32/90 già in esercizio, in presenza di eventuali requisiti risultati non conformi all'autovalutazione, va allegato un piano di adeguamento).

Entro 180 gg. il Comune:

1. conferma l'autorizzazione all'esercizio;
2. oppure conferma con deroghe;
3. oppure conferma con prescrizioni o in via provvisoria (assegnando un tempo massimo per l'assolvimento e la realizzazione del piano di deguamento ai requisiti minimi);
4. oppure non conferma l'autorizzazione all'esercizio (gravi carenze).

STRUTTURE NON APPROVATE ED IN ESERCIZIO

Entro il 06.03.08 devono inoltrare la prima domanda di autorizzazione all'esercizio al proprio Comune competente allegando i seguenti documenti:

1. autorizzazione alla realizzazione della struttura/servizio (certificato di agibilità/abitabilità, eventuale D.I.A. ove esistente);

2. planimetria dei locali e delle attività;
3. breve relazione sulle attività che si svolgono;
4. liste di verifica - allegato C della DGR n. 84/07 - compilate nella colonna riservata all'autovalutazione;

Entro 180 gg. il Comune:

1. rilascia l'autorizzazione all'esercizio;
2. oppure non rilascia con motivazione;
3. oppure sospende il rilascio indicando le prescrizioni ed i relativi tempi di adeguamento.

4.6 Procedura per l'accreditamento istituzionale dei servizi alla prima infanzia L.R. n.22/02

PER TUTTE LE STRUTTURE

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio, l'ente titolare che voglia fruire di finanziamenti pubblici deve procedere alla richiesta del certificato di accreditamento istituzionale (con applicata la marca da bollo, se non esente). Anche la domanda di accreditamento va inoltrata al sindaco del Comune in cui ha sede il servizio. L'accertamento e la verifica dell'attività e dei risultati viene svolta dall'ARSS.

STRUTTURE GIÀ APPROVATE AI SENSI DELLA L.R. N. 32/90 AL 31.12.2006:

Entro 90 gg. dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio l'ente titolare deve presentare domanda di accreditamento allegando i seguenti documenti:

1. autorizzazione all'esercizio;
2. relazione di presentazione della struttura;
3. liste di verifica - allegato C della DGR n. 84/07 - compilate nella parte dei requisiti di qualificazione per l'accreditamento, nella colonna riservata per l'autovalutazione ove figura un punteggio percentuale di:

   0 = mancanza totale o grave carenza del requisito;
   60 = requisito esistente ma migliorabile;
   100 = requisito pienamente soddisfatto.

4. lista indicatori di verifica attività e risultati - allegato D della DGR n. 84/07;
5. ricevuta di pagamento oneri di accreditamento (solo per i richiedenti privati di servizi con capacità ricettiva oltre i 30 bambini).

Entro 120 gg. il Comune rilascia il provvedimento di accreditamento o di diniego.

STRUTTURE NUOVE E/O GIÀ ESISTENTI

Entro i 5 anni di durata della nuova autorizzazione all'esercizio, l'ente titolare deve presentare domanda di accreditamento allegando i seguenti documenti:

1. autorizzazione all'esercizio;
2. relazione di presentazione della struttura;
3. liste di verifica - allegato C della DGR n. 84/07 - compilate nella parte dei requisiti di qualificazione per l'accreditamento, nella colonna riservata per l'autovalutazione ove figura un punteggio percentuale di:

   0 = mancanza totale o grave carenza del requisito;
   60 = requisito esistente ma migliorabile;
   100 = requisito pienamente soddisfatto.

4. lista indicatori di verifica attività e risultati - allegato D della DGR n. 84/07 - (per le strutture non ancora in esercizio, la lista di indicatori verrà presentata dopo un anno dall'inizio dell'attività);
5. ricevuta di pagamento oneri di accreditamento (solo per i richiedenti privati di servizi con capacità ricettiva oltre i 30 bambini).

Entro 120 gg. il Comune rilascia il provvedimento di accreditamento o di diniego.

4.7 Procedura e tempistica per la domanda di riconoscimento del servizio alla prima infanzia e richiesta di contributo in conto capitale L.R. n.32/90

Entro il 30 aprile di ogni anno va presentata la domanda ai sensi della L.R. n. 32/90 per ottenere il contributo in conto capitale, sia per lavori di ristrutturazione, ampliamento, costruzione ecc, che per l'acquisto di arredi e materiale operativo (escluso materiale di rapido consumo).
La richiesta va formulata usando l'Allegato A della DGR che emana il bando, compilando ogni parte del modulo ed allegando, pena l'esclusione della domanda medesima, il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale competente territorialmente, in merito alla programmazione attuativa locale (Piani di Zona).
Entro luglio viene emanato il provvedimento che approva le domande pervenute entro il termine suddetto, relative ai servizi alla prima infanzia.
Gli enti le cui domande sono state accettate, devono entro 60-90 gg. dalla data della delibera di luglio, trasmettere il progetto psicopedagogico, le planimetrie del servizio e il preventivo di spesa dettagliato.

A fine anno con provvedimento finale si ha l'assegnazione del contributo per il progetto approvato.
Il termine per la conclusione lavori è di due anni, eventualmente prorogabili.
A fine lavori si dovrà presentare, oltre alla rendicontazione di spesa redatta con autocertificazione, l'autorizzazione all'esercizio e certificato di accreditamento rilasciati dall'Amministrazione Comunale competente territorialmente, ai sensi della L.R. n. 22/02.

4.8 Procedura e tempistica per la domanda di riconoscimento del servizio alla prima infanzia senza richiesta di contributo in conto capitale L.R. n.32/90

Entro il 30 aprile di ogni anno va presentata la domanda ai sensi della L.R. n. 32/90 per ottenere il riconoscimento del servizio e del contributo in conto gestione.
La richiesta va formulata usando l'Allegato B della DGR che emana il bando, compilando ogni parte del modulo ed allegando, pena l'esclusione della domanda medesima, il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale competente territorialmente, in merito alla programmazione attuativa locale (Piani di Zona).
Entro luglio viene emanato il provvedimento che approva le domande pervenute entro il termine suddetto, relative ai servizi alla prima infanzia e si concedono di norma 60-90 gg. per trasmettere il progetto psicopedagogico e le planimetrie del servizio.
Per i servizi di nuova istituzione, al fine del riconoscimento del servizio e del contributo in conto gestione, a conclusione degli eventuali lavori e dell'istruttoria, dovranno essere inviati i seguenti documenti, rilasciati dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente, ai sensi della L.R. n. 22/02:

- autorizzazione all'esercizio;
- certificato di accreditamento istituzionale.

A far data dai suddetti certificati, decorre il contributo in conto gestione ordinaria.

Si presentano ora i flow chart esemplificativi delle procedure necessarie per fruire dei Contributi regionali:

Approvazione del progetto e di contributo in conto gestione ai sensi della L.R. 32/90

Contributi in Conto Gestione: si tratta di contributi annuali, liquidati per finanziare parte della gestione del Servizio (vedi Flow Chart e art. 27 L.R. 32/90).

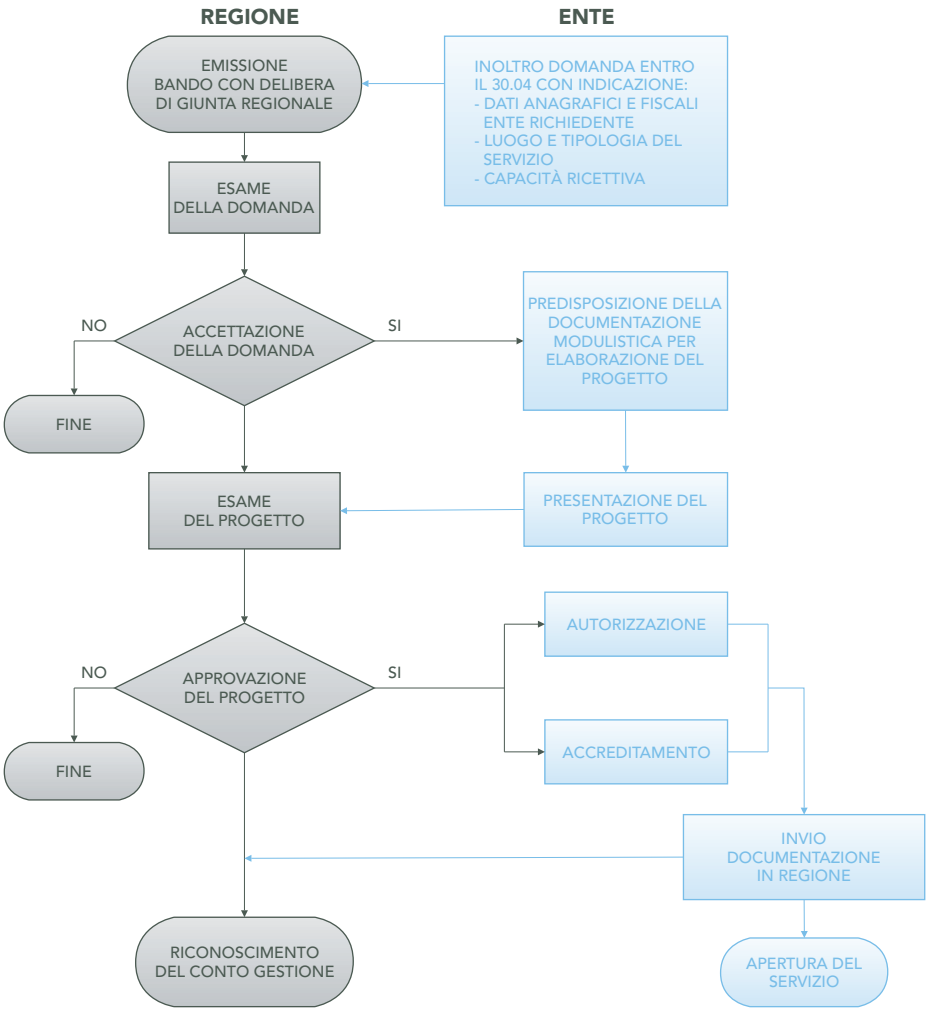

Approvazione del progetto con assegnazione di contributo in conto capitale ai sensi della L.R. 32/90

Contributi in Conto Capitale: sono tali i contributi destinati all'acquisto, costruzione, ampliamento di strutture esistenti o ristrutturazione e sono concessi in ragione dell'80% della spesa dichiarata ammissibile ed entro un importo massimo erogabile di € 7.746,85 per posto/bambino; inoltre i contributi destinati all'acquisto di materiale operativo, all'arredamento e alla manutenzione straordinaria sono concessi in ragione dell'80% e comunque entro un importo massimo di € 1.032,91 per posto/bambino (vedi Flow Chart e art. 26 L.R. 32/90).

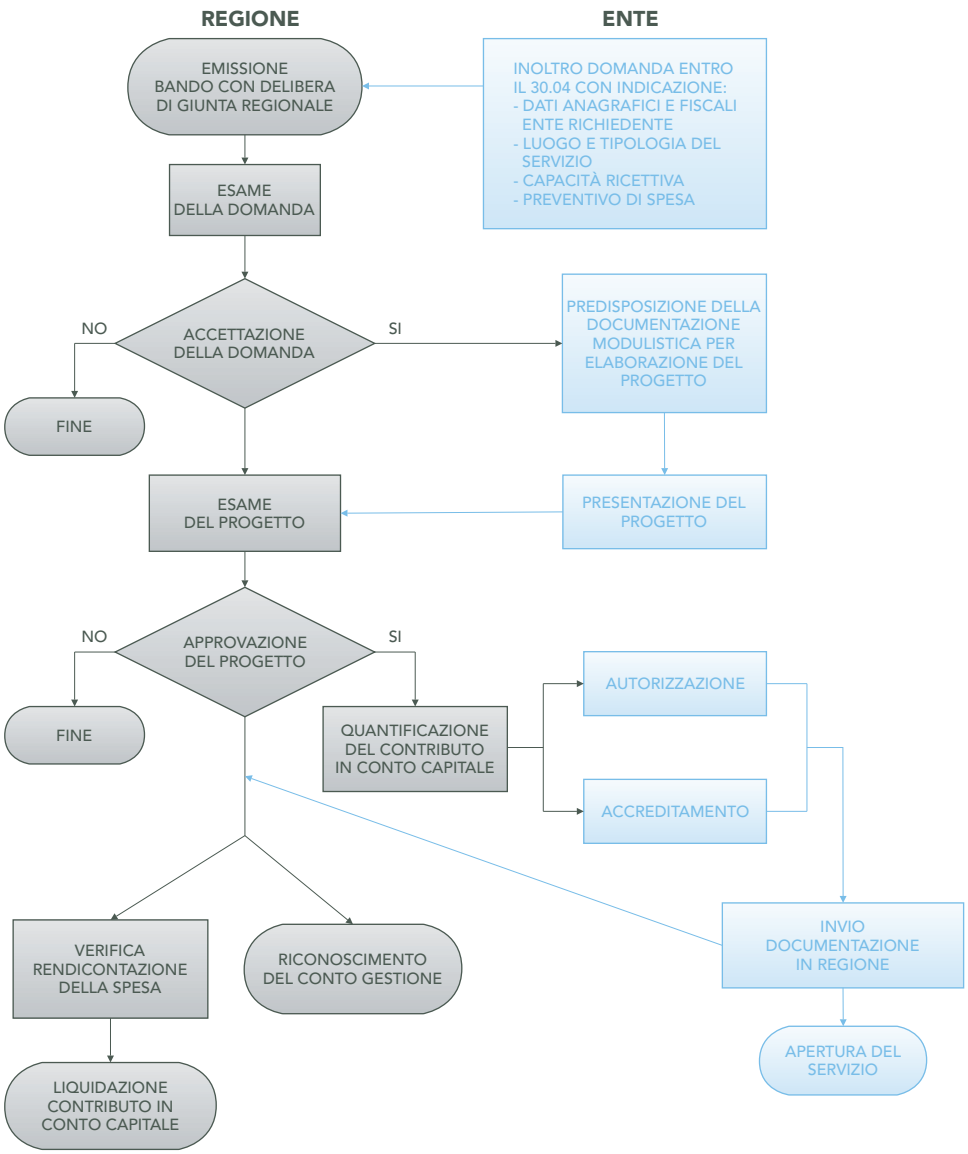

CAPITOLO 5

Normativa

5.1 Normativa

L.R. 32/90 - Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi

Titolo I Principi generali
Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - (Oggetto e finalità della legge).

1. La Regione del Veneto in armonia con l'art. 4 dello Statuto e con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, promuove e sostiene l'attività educativo-assistenziale degli asili nido, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.
2. L'intervento regionale è volto anche a promuovere e sostenere servizi innovativi per l'infanzia.

Art. 2 - (Obiettivi della programmazione).

1. La programmazione degli interventi regionali per i servizi all'infanzia mira:
   a) allo sviluppo equilibrato del servizio nelle varie aree della Regione;
   b) al coordinamento con gli altri servizi ed interventi per l'infanzia e la famiglia in campo sociale, educativo, didattico, sanitario;
   c) alla valorizzazione della professionalità degli operatori;
   d) alla collaborazione tra enti pubblici e privati, ai fini di una migliore sinergia delle risorse.

Art. 3 - (Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia).

1. E' costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale di coordinamento dei servizi all'infanzia previsti dalla presente legge, nominata dalla Giunta regionale.
2. La Commissione è presieduta dall'assessore ai servizi sociali o da un suo delegato.
3. La Commissione è composta da:
   a) un esperto nel settore asilo nido designato per ogni provincia dal comune capoluogo;
   b) due esperti scelti su indicazione dei comuni ad esclusione di quelli capoluogo di Provincia, con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
   c) due esperti scelti su indicazione dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
   d) tre esperti nel settore della prima infanzia, designati dalla Giunta regionale;
   e) un rappresentante degli operatori designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. La Giunta regionale, nel nominare gli esperti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 3, garantisce la presenza delle varie professionalità inerenti le funzioni di cui all'art. 4.
5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.

Art. 4 - (Compiti della Commissione regionale di coordinamento per i servizi educativi all'infanzia).

1. La Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia ha il compito di:
   a) fornire indirizzi socio-psico-pedagogici e individuare linee di orientamento relative all'organizzazione ed alla valutazione dei servizi di asilo nido e dei servizi innovativi;
   b) esprimere parere alla Giunta regionale sui progetti di cui agli artt. 20 e 21;
   c) fornire indirizzi per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Titolo II Il servizio di asilo nido comunale e consortile
Capo I Definizione del servizio

Art. 5 - (Definizione).

1. L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia.
2. L'asilo nido ha una ricettività non inferiore a 30 posti e non superiore a 60 posti.

Art. 6 - (Asili nido minimi).

1. Nelle località in cui non esiste il servizio di asilo nido e il numero di potenziali utenti è inferiore a quello minimo di 30 bambini, possono costituirsi asili nido minimi, preferibilmente come servizi aggregati ad idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo nido.

Capo II Regolamento del servizio

Art. 7 - (Regolamento del servizio).

1. I comuni o i consorzi di comuni che istituiscono il servizio di asilo nido adottano un regolamento che, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Titolo, deve anche prevedere:
   a) la disciplina dell'orario e del calendario delle attività del servizio, tenuto conto delle necessità dell'utenza;
   b) le quote da versare in rapporto alle assenze dei bambini dall'asilo nido;
   c) le condizioni delle dimissioni dei bambini dal servizio.

2. Qualora nel territorio comunale o consortile operino più asili nido, il regolamento stabilisce le modalità di coordinamento delle attività socio-psico-pedagogiche secondo gli indirizzi di cui all'art. 4, lettera a), anche al fine di rendere omogeneo il servizio di asilo nido.
3. Nel caso di cui al comma 2, il regolamento del servizio deve altresì prevedere le modalità di coordinamento dei comitati di gestione.

Capo III Ammissione al servizio e frequenza

Art. 8 - (Ammissione e frequenza al servizio).
1. Sono ammessi all'asilo nido i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.
2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il regolamento di cui all'art. 7, può prevedere, anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%.
3. In caso di gravi necessità possono essere ammessi all'asilo nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere consentita la loro permanenza nell'asilo nido fino all'inserimento nella scuola materna.
4. Hanno titolo di precedenza all'ammissione i bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale.

Art. 9 - (Rette di frequenza).
1. Le rette di frequenza non debbono superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione.
2. Le rette sono differenziate in relazione alle condizioni socio economiche della famiglia valutate sulla base del reddito pro-capite[(1)].

Capo IV Organizzazione del servizio

Art. 10 - (Convenzioni).
1. Il servizio di asilo nido può essere svolto anche tramite rapporti di convenzione tra comuni o consorzi di comuni e soggetti pubblici e privati.

Art. 11 - (Organizzazione dell'attività psico-pedagogica).
1. L'asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all'età, allo sviluppo e all'autonomia psico-motoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore-bambino.
2. L'attività di asilo nido si svolge tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di coordinamento dei servizi per l'infanzia di cui all'art. 3, e deve essere attuata secondo le tecniche più avanzate nel campo della psico-pedagogia dell'infanzia.

(1) Comma sostituito da comma 1 art. 69 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .

3. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido può essere estesa alla popolazione infantile esterna per favorire una più completa socializzazione dei bambini normalmente accuditi in ambito familiare.
4. I bambini non iscritti che, ai sensi del comma 3, utilizzano gli spazi dell'asilo nido devono essere accompagnati da familiari o da persone indicate dai genitori e tutori che rimangono con i bambini per tutta la durata della permanenza nell'asilo nido.
5. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido da parte della popolazione infantile esterna, non deve interferire con il normale svolgimento dell'attività di servizio.

Capo V Gestione del servizio

Art. 12 - (Comitato di gestione degli asili nido comunali e consortili).
1. Presso ogni asilo nido comunale o consortile è istituito un comitato di gestione.
2. Il comitato è nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile, a seconda che trattasi di asilo nido comunale o consortile.
3. Il comitato di gestione è composto da:
   a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile.
   b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall'assemblea dei genitori, di cui uno indicato dall'assemblea dei genitori dei bambini in lista di attesa, ove esista;
   c) un rappresentante del personale dell'asilo nido con funzioni educative indicato dall'assemblea del personale;
   d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.
4. Il comitato di gestione elegge nel suo seno il presidente fra i rappresentanti di cui alle lett. a) e b) del comma 3, con esclusione dell'eventuale rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa.

Art. 13 - (Attribuzioni del comitato di gestione).
1. Il regolamento comunale o consortile definisce i compiti e la durata del comitato di gestione, nonché le modalità del suo funzionamento.
2. Spetta in ogni caso al comitato:
   a) presentare annualmente all'amministrazione comunale o all'assemblea consortile proposte per il bilancio di gestione dell'asilo nido, la relazione morale sull'attività svolta e ogni altra proposta che interessi l'assistenza all'infanzia;
   b) contribuire all'elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro attuazione;
   c) decidere sulle domande di ammissione all'asilo nido in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale o consortile;
   d) promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino;

e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento dell'asilo nido;
f) partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali o consortili relativi ai servizi all'infanzia.

Capo VI Personale degli asili nido

Art. 14 - (Tipologia del personale).
1. Il personale si distingue in:
   a) personale con funzioni di coordinamento;
   b) personale addetto alla funzione educativo-assistenziale;
   c) personale addetto ai compiti amministrativi;
   d) personale addetto ai servizi.

Art. 15 - (Personale degli asili nido).
1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d' infanzia o di assistente per l'infanzia o di diploma di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle normative nazionali in materia e dai vigenti contratti di lavoro.
3. La pianta organica del personale assicura, di norma, la presenza di un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 15 mesi e di un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 15 mesi, in relazione alla frequenza massima.
4. L'ente gestore garantisce il personale di sostegno ai bambini menomati o disabili.

Art. 16 - (Aggiornamento del personale).
1. La Giunta regionale sentiti i comuni interessati e le organizzazioni sindacali, nonché la Commissione regionale di cui all'art. 3, indica i criteri di utilizzo del monte ore previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro e predispone un piano triennale di formazione e di aggiornamento professionale.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non in possesso di uno dei diplomi di cui all'art. 15, comma 1, deve partecipare a corsi regionali di 150 ore di frequenza obbligatoria al termine dei quali viene rilasciato un attestato di idoneità professionale, a seguito di una verifica finale.
3. Il piano dei corsi di cui ai commi 1 e 2 viene approvato dalla Giunta regionale con le modalità, i contenuti e le procedure di cui all'art. 19 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 .

Titolo III Servizi innovativi e attività innovative
Capo I Definizione e tipologia

Art. 17 - (Definizione e tipologia dei servizi innovativi).

1. Al fine di realizzare una più capillare estensione dei servizi per l'infanzia e per soddisfare la molteplicità dei bisogni del bambino e della famiglia si possono anche istituire i seguenti servizi innovativi:
   a) nido integrato;
   b) nido famiglia;
   c) centro infanzia.
2. Il nido integrato è un servizio strutturato in modo simile ad un asilo nido minimo. Esso svolge un' attività psico-pedagogica mediante collegamenti integrativi con l'attività della scuola materna, secondo un progetto concordato tra gli enti gestori.
3. Il nido famiglia è un servizio finalizzato a valorizzare il ruolo dei genitori all'intervento educativo prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio. Esso è di norma destinato a non più di 12 bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni e può essere attivato solo in spazi idonei a ospitare servizi per l'infanzia e deve comunque prevedere la presenza di almeno un educatore con funzioni di coordinamento.
4. Il centro infanzia è un servizio prevalentemente destinato ai bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 6 anni, organizzato sulla base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra la maturità dei soggetti e i contenuti dell'intervento educativo. Il servizio di centro infanzia può prevedere nei suoi progetti educativi percorsi psico-pedagogici realizzati con il contributo di apporti esterni.

Art. 18 - (Attività innovativa di atelier).

1. L'atelier è un'attività formativa destinata prevalentemente ai bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni, elevabili a 6 anni nel caso di cui al comma 4 dell'art. 17, che si svolge in orari limitati e per periodi di tempo determinati in cicli, su contenuti specifici quali l'animazione, la manipolazione, le attività artistiche ed espressive e la socializzazione.
2. L'attività di atelier può svolgersi in qualunque servizio per la prima infanzia.
3. Durante i periodi di svolgimento dell'attività possono partecipare anche i bambini non frequentanti la struttura presso la quale l'attività si svolge.

Capo II Organizzazione dei servizi innovativi e delle attività innovative

Art. 19 - (Soggetti gestori dei servizi innovativi).

1. I servizi innovativi possono essere gestiti da enti pubblici o privati, da associazioni e fondazioni dotati o meno di personalità giuridica e da cooperative.

Art. 20 - (Progetto dei servizi innovativi).

1. I soggetti gestori dei servizi innovativi presentano al Dipartimento per i servizi sociali entro il 30 aprile di ogni anno un progetto elaborato secondo gli indirizzi della Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia, che deve comunque indicare:
   a) il responsabile del progetto;
   b) gli obiettivi;
   c) i modelli organizzativi del servizio;
   d) il rapporto numerico educatore-bambini;
   e) i costi e le modalità di verifica della efficacia del servizio;
   f) le modalità di gestione e di integrazione con gli altri servizi;
   g) la natura del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio innovativo che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1;
   h) i criteri della programmazione socio-psico-pedagogica;
   i) i criteri di ammissione al servizio;
   j) i criteri per la determinazione della retta;
   k) l'orario di servizio;
   l) l'indicazione del tipo di diritto reale sui beni immobili sede dei servizi innovativi e sulle relative attrezzature e l'indicazione del relativo titolo.
2. Qualora per la realizzazione dei servizi innovativi siano necessari interventi che richiedano finanziamenti in conto capitale, il progetto di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione di tali interventi.

Art. 21 - (Progetto per l'attività di atelier).

1. I soggetti gestori dei servizi per l'infanzia che intendano effettuare l'attività di atelier, debbono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un progetto che, oltre a contenere gli elementi di cui all'art. 20, comma 1, preveda le modalità dell'eventuale partecipazione dei bambini non frequentanti i servizi per l'infanzia presso i quali si svolge l'attività di atelier.

Art. 22 - (Convenzioni).

1. Qualora la realizzazione dei progetti dei servizi innovativi di cui all'art. 20 o dei progetti per l'attività di atelier di cui all'art. 21, comporti la collaborazione tra più soggetti pubblici o tra soggetti pubblici e privati, devono essere stipulate apposite convenzioni sulla base di una convenzione-tipo predisposta dalla Giunta regionale.

Art. 23 - (Vigilanza sui servizi innovativi).

1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività e sui soggetti gestori dei servizi innovativi, per il tramite delle unità locali socio-sanitarie per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e per il tramite dei comuni per quanto riguarda il rispetto del progetto approvato dalla Regione e in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 .

Capo III Regime dei servizi innovativi

Art. 24 - (Assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria).
1. I servizi innovativi elencati nell'art. 17 mantengono carattere sperimentale per un periodo di 3 anni.
2. Al termine del triennio sperimentale, la Giunta regionale, sulla base di una relazione di valutazione della validità ed efficacia del servizio innovativo e sentita la Commissione consiliare competente, decide sull'assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria.

Titolo IV Contributi regionali
Capo I Contributi regionali per gli asili nido

Art. 25 - (Destinazione dei contributi).
1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge la Regione eroga contributi in conto capitale e contributi in conto gestione ai comuni o ai consorzi di comuni.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il Piano dei finanziamenti in conto capitale elaborato sulla base delle domande di contributo di cui all'art. 28, comma 1.

Art. 26 - (Contributi in conto capitale).
1. I contributi in conto capitale destinati all'acquisto, costruzione, ampliamento di strutture esistenti o ristrutturazione, sono concessi in ragione dell'80% della spesa dichiarata ammissibile e comunque entro un importo massimo di lire 15.000.000 per posto-bambino.
2. I contributi destinati all'acquisto di materiale operativo, all'arredamento e alla manutenzione straordinaria sono concessi in ragione dell'80% e comunque entro un importo massimo di lire 2.000.000 per posto-bambino.
3. I contributi destinati alla manutenzione straordinaria possono essere concessi a favore degli enti che gestiscono asili nido funzionanti da oltre un decennio alla data di entrata in vigore della presente legge o che dimostrino, per la condizione dello stabile, la necessità di intervento.

Art. 27 - (Contributi in conto gestione).
1. Le risorse destinate all'erogazione dei contributi di gestione sono ripartite secondo i seguenti parametri:
   a) quota rapportata alla capacità ricettiva: 31%;
   b) quota rapportata al numero dei presenti dal 1° di ottobre al 31 dicembre dell'anno precedente: 50%;
   c) quota da ripartire tra gli asili nido situati in comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti: 10% e comunque per un importo non superiore a lire 30.000.000 per asilo nido;

d) quota da ripartire tra i comuni che accolgono nei propri asili nido, esaurita la domanda interna, bambini residenti in altri comuni ed ai quali non sia stata applicata alcuna maggiorazione di retta: lire 1.000.000 per bambino e comunque per un importo complessivo non superiore al 3%;
e) quota da ripartire tra gli asili nido realizzati da consorzi di comuni o gestiti in convenzione tra comuni che utilizzano il servizio e aventi ciascuno popolazione inferiore a 20.000 abitanti: 3% e comunque per un importo non superiore a lire 15.000.000 per asilo nido;
f) quota per formazione e aggiornamento degli operatori: 3% e comunque per un importo annuo non superiore a lire 5.000.000 per asilo nido.

2. Le risorse non utilizzate per le spese inerenti le lett. c), d), e) ed f) del comma 1 concorrono ad incrementare la quota di cui alla lett. b) del comma 1.

Art. 28 - (Procedura per la richiesta di contributo).

1. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, comma 1, debbono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:
   a) relazione illustrativa che precisi i dati demografici e sociali della zona da servire o servita, le caratteristiche del progetto, i motivi della localizzazione adottata, l'ammontare complessivo dei costi di costruzione, ampliamento o riattamento;
   b) planimetria comprendente l'intera zona servita dalla nuova struttura o dalla struttura da riattarsi con l'indicazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti;
   c) estratto dello strumento urbanistico vigente o eventualmente adottato e trasmesso ai competenti organi;
   d) preventivo della spesa;
   e) piano di finanziamento dell'opera.
2. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, commi 2 e 3, per interventi in favore di strutture comunali o di soggetti convenzionati, debbono essere presentate dai Comuni entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale corredate dalla seguente documentazione:
   a) relazione illustrativa degli interventi da effettuare;
   b) preventivo di spesa.
3. Entro la stessa data del 30 aprile debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale le domande di contributo per la gestione, corredate della deliberazione di approvazione del conto consuntivo.

Capo II Contributi per i servizi innovativi

Art. 29 - (Contributi per la realizzazione dei servizi innovativi).

1. Per le domande di contributo in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di strutture per i servizi innovativi, si procede:
   a) per il nido integrato di cui all'art. 17, comma 2, e per il centro infanzia di cui all'art. 17, comma 4, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1;
   b) per il nido-famiglia secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 1, limitatamente alle lettere a), c) e d).
2. Le domande di contributo in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 26, commi 2 e 3, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:
   a) relazione illustrativa degli interventi da effettuare;
   b) preventivo di spesa.
3. Le domande di contributo in conto gestione, corredate dai progetti di cui agli artt. 20 e 21, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 30 - (Piano di finanziamento dei servizi innovativi).

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta annualmente il Piano di finanziamento per i contributi da erogare per le attività innovative e i servizi innovativi, elaborato sulla base dei progetti di cui agli artt. 20 e 21, presentati alla Giunta regionale.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali
Capo I Disposizioni transitorie

Art. 31 - (Norma transitoria).

1. Per l'anno 1990, le domande di contributo di cui all'art. 28 sono presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II Disposizioni finali

Art. 32 - (Vincolo di destinazione).

1. Gli asili nido costruiti, acquistati o ristrutturati con i contributi statali o regionali sono soggetti a vincolo di destinazione ventennale.
2. Qualora i soggetti gestori dei servizi innovativi siano anche beneficiari di contributi in conto capitale, la Giunta regionale determina la durata dell'eventuale vincolo di destinazione delle opere per le quali si è usufruito del contributo.

3. La Giunta regionale può, su istanza motivata degli enti gestori degli asili nido o dei servizi innovativi aventi opere sottoposte a vincolo di destinazione, autorizzare la destinazione ad altro uso, fermo restando il vincolo di utilizzo nel settore dei servizi sociali.

Art. 33 - (Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
   - legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 ;
   - legge regionale 28 gennaio 1975, n. 19 ;
   - legge regionale 9 giugno 1975, n. 73 ;
   - legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8 ;
   - legge regionale 18 agosto 1977, n. 49 ;
   - legge regionale 18 maggio 1979, n. 39 ;
   - legge regionale 21 dicembre 1982, n. 60 .

Art. 34 - (Regolamento di esecuzione).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale emana il regolamento di esecuzione della presente legge.
2. Fino alla emanazione del nuovo regolamento mantengono la loro efficacia le norme del regolamento regionale 15 giugno 1973, n. 3 , purché non contrastino con la presente legge.

Art. 35 - (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese di gestione dei servizi di asili nido, di cui al Titolo II della presente legge, e alle spese di gestione dei servizi innovativi, di cui al Titolo III, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990 e ai corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi.
2. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese in conto capitale di cui agli artt. 28 e 29, determinate in lire 1.190.000.000 per l'anno finanziario 1990, si provvede mediante aumento dell'avanzo presunto di amministrazione iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1990, di cui all'art. 13 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6 , e contemporanea istituzione dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio del capitolo 61220 denominato " Contributi in conto capitale per gli asili nido e i servizi innovativi per l'infanzia ". Per gli esercizi finanziari successivi al 1990 lo stanziamento del capitolo 61220 verrà determinato a norma dell'art. 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .

Regolamento Regionale 15 Giugno 1973 n.3 (BUR n. 20/1973)

Regolamento di esecuzione della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 : " Norme tecniche per la redazione di progetti di costruzione e riattamento degli asili-nido ". [1]

Titolo I Criteri generali

Art. 1 - (Premesse).

L'asilo nido costituisce un servizio sociale per la famiglia; a tal fine dovrà essere inserito nel territorio tenendo conto del suo carattere residenziale e dovrà quindi integrarsi con altre attrezzature di quartiere (scolastiche, assistenziali, per il tempo libero).
La progettazione dovrà assicurare un corretto inserimento dell'opera nell'ambiente e la necessaria funzionalità di tutte le sue componenti, nonché un uso confortevole delle strutture, a fine di favorire lo sviluppo psico-fisico del bambino.

Art. 2 - (Localizzazione dell'opera)

Nella localizzazione degli asili-nido si terrà conto delle previsioni dello strumento urbanistico vigente o adottato dal Comune, fatta salva la possibilità di adozione di varianti prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 7 del 25 gennaio 1973 [2].In ogni caso l'opera dovrà essere ubicata in prossimità delle zone residenziali, in posizione facilmente accessibile e a diretto contatto con le componenti comunitarie interessate alla gestione. L'asilo-nido non deve rappresentare una singola entità autonoma, bensì una struttura elementare inserita in un contesto urbanistico e sociale, per cui dovrà essere preferibilmente localizzato in prossimità di altri servizi sociali e di istruzione per la prima infanzia (centri sociali, scuole materne, scuole elementari) e in prossimità di parchi pubblici, sia per facilitare l'accesso alle varie strutture, sia per consentire la creazione di più vasti spazi di verde attrezzato.

Art. 3 - (Dimensione dell'opera)

L'asilo-nido dovrà essere dimensionato in modo da assicurare un corretto svolgimento delle attività pedagogiche e assistenziali e una gestione economica, tenendo presente che la ricettività dell'asilo-nido dovrà essere compresa fra un minimo di 30 e un massimo di 60 bambini.
Il dimensionamento dell'opera dovrà essere posto in relazione con i seguenti fattori riferiti alla zona servita:

a) popolazione residente di età fino a tre anni;
b) livello dell'occupazione femminile;
c) variazione della popolazione infantile (fino a tre anni) nell'ultimo quinquennio.

Qualora, in base al dimensionamento, risultasse la necessità di istituire un asilo-nido con un numero di utenti inferiore a 30, è consentita, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 7 del 25 gennaio 1973,[3] l'istituzione di asili-nido minimi, come unità aggregate a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo-nido.

---

[1] L'art. 31 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 ha abrogato la legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 e l'art. 34 ha disposto che nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento di esecuzione le norme del regolamento 15 giugno 1973 n. 3 mantengono la loro efficacia perché non contrastano con la legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 medesima

[2] Ibidem

[3] Ibidem

Titolo II Area di impianto

Art. 4 - (Requisiti dell'area)
L'area di impianto dell'asilo-nido dovrà essere ubicata in località aperta, salubre, soleggiata, possibilmente ricca di verde e lontana da qualsiasi fonte di inquinamento, da sedi di traffico e in genere da tutte le attrezzature urbane che possono comunque arrecare disagio.
Le caratteristiche geo-morfologiche dell'area dovranno assicurare un uso confortevole delle strutture durante tutte le stagioni dell'anno, mentre le caratteristiche meccaniche dei terreni dovranno generalmente essere tali da non richiedere opere speciali di fondazione.
L'area dovrà essere facilmente raggiungibile e non avere accessi diretti da strade statali, provinciali o da arterie di grande traffico.
L'area dovrà essere dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria.

Art. 5 - (Ampiezza dell'area)
L'ampiezza dell'area non dovrà risultare inferiore a 40 mq. per ogni bambino, con un minimo di 1.600 mq. complessivi per asili con meno di 40 bambini; tale ampiezza minima è richiesta anche per gli asili-nido minimi costituenti nuclei decentrati di altri asili. Nel caso di asili-nido minimi aggregati a scuole materne o ad altre idonee strutture, l'ampiezza minima dell'area indicata al primo comma si intende in aggiunta all'ampiezza minima prevista dalle norme vigenti per l'area delle strutture preesistenti.
Nel caso di asili con ricettività inferiore ai 60 bambini sarà inoltre opportuno tener conto nella scelta dell'area di eventuali ampliamenti dell'opera.
L'area dovrà essere dotata di spazi per parcheggi nella misura minima di 1 mq. per ogni 20 mc. di costruzione; tali spazi potranno essere ricavati con l'arretramento dell'ingresso rispetto alla strada, in modo da facilitare anche le operazioni di consegna e ritiro dei bambini.
L'area coperta dall'edificio non dovrà superare il 30 per cento dell'area totale e dovrà permettere una conveniente collocazione dell'edificio rispetto ai confini, alle sedi stradali e agli altri edifici; in ogni caso la distanza minima tra le pareti finestrate degli spazi destinati al soggiorno e al riposo dei bambini e le pareti di edifici antistanti, dovrà essere almeno pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml. 12.

Titolo III Caratteristiche dell'opera e degli spazi

Art. 6 - (Caratteristiche generali dell'opera)
Il progetto dovrà prevedere la costruzione dell'asilo-nido completo di impianti, servizi, attrezzature e arredamento, nonché la sistemazione dell'area.
L'asilo-nido sarà strutturato di norma su un solo piano fuori terra, raccordato al terreno esterno; in eventuali piani seminterrati potranno essere ubicati, nel rispetto delle norme edilizie e igieniche vigenti nel Comune, soltanto locali di servizio

(lavanderia, guardaroba, centrale termica, magazzini ed eventualmente la cucina). La superficie utile dell'asilo-nido (al netto delle murature) non dovrà risultare inferiore a mq. 8 per ogni bambino. La superficie riservata ai servizi generali non dovrà comunque superare il 25 per cento della superficie utile complessiva.
La disposizione, la forma, la dimensione e le correlazioni degli spazi saranno studiate in funzione dell'età dei bambini e delle attività da essi svolte, tenendo conto degli orientamenti dettati dalle esigenze pedagogiche. Tutte le componenti dell'edificio (es. alzate dei gradini, altezza dei davanzali, attrezzature, apparecchi sanitari, ecc.) dovranno essere rapportate alla dimensione del bambino.

Art. 7 - (Caratteristiche degli spazi necessari)
In relazione alle varie tappe evolutive del bambino dovranno essere previsti spazi diversi per i lattanti (primo anno) e per i divezzi (secondo e terzo anno); i servizi generali dell'asilo-nido potranno invece essere comuni.
Dopo l'ingresso con zona filtro, deposito carrozzine, accettazione o spogliatoio, gli spazi dovranno essere così articolati:

a) spazi per i lattanti: in relazione alle attività del bambino (sosta, riposo, nutrizione, pulizia, ecc.) dovranno essere previsti i seguenti spazi:
   - spazio per il soggiorno
   - spazio per il riposo
   - cucinetta per la preparazione del cibo
   - spazio per le pulizie (fasciatoio, vaschette, vuotatoio, contenitori, ecc.).
   - Preferibilmente gli spazi per il soggiorno e per il riposo saranno comunicanti con altrettanti spazi atti allo svolgimento delle attività all'aperto.
b) spazi per i divezzi: in relazione alle attività del bambino (perfezionamento graduale delle attività motorie e percettive, attività pratiche, gioco, riposo, alimentazione, pulizia, ecc.) dovranno essere previsti i seguenti spazi:
   - spazio per il soggiorno
   - spazio per il riposo
   - spazio per la mensa
   - spazio per le attività di pulizia (vaschette, vasetti,lavandini,ecc.).

   Dovranno inoltre essere previsti spazi idonei per le attività all'aperto, opportunamente attrezzati e parzialmente al riparo dal sole e dalla pioggia, con facile accesso ai servizi.
c) spazi per i servizi generali: i servizi generali dell'asilo-nido comprenderanno i seguenti spazi:
   - ambulatorio medico
   - direzione
   - servizi per il personale
   - cucina con dispensa
   - lavanderia con guardaroba
   - centrale termica
   - ripostigli e magazzini.

Nella composizione degli spazi occorrerà tener presente che l'attività pedagogica sarà organizzata preferibilmente sulla base di piccoli gruppi, favorendo i contatti e gli scambi di esperienze dei bambini tra loro e con tutto il personale dell'asilo. I vari ambienti destinati al soggiorno dovranno preferibilmente comunicare tra loro attraverso spazi atti allo svolgimento delle attività integrate, anche al fine di favorire l'inserimento graduale del bambino nella vita comunitaria. Per gli asili-nido con ricettività inferiore ai 60 bambini dovrà essere prevista la possibilità di ampliamento delle strutture. In ogni caso dovrà essere assicurata la massima flessibilità degli spazi, evitando soluzioni distributive rigide, anche per tener conto delle possibili variazioni delle presenze e del rapporto tra lattanti e divezzi.

Art. 8 - (Caratteristiche dei materiali)
Nella scelta delle strutture e dei materiali si dovrà tener conto della necessità di assicurare buone condizioni di abitabilità e una gestione economica dell'opera, nei limiti di un normale costo di costruzione.
Preferibilmente dovranno essere usati materiali semplici, facilmente percettibili dal bambino e tali da concorrere alla formazione di un ambiente accogliente.
Con le stesse finalità si procederà alla sistemazione degli spazi esterni, in particolare collocandovi vari elementi naturali (sabbia, sassi, acqua, piante, ecc.)

Titolo IV Condizioni di abitabilità

Art. 9 - (Requisiti generali)
Le caratteristiche degli spazi e delle strutture dell'asilo-nido dovranno assicurare condizioni di abitabilità ottimali nei vari momenti della giornata e nelle varie stagioni.

Art. 10 - (Condizioni di sicurezza)
Nella progettazione e nella costruzione degli asili-nido dovranno essere adottate tutte le cautele e osservate tutte le norme riguardanti:

a) la stabilità delle strutture in condizioni normali ed eccezionali;
b) la sicurezza degli impianti e delle apparecchiature;
c) la difesa dagli incendi, dai fulmini e dagli agenti atmosferici.

In particolare dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a evitare situazioni di pericolo in relazione all'età dei bambini (es. spigoli, gradini, radiatori sporgenti, prese elettriche, ecc.).

Art. 11 - (Condizioni di illuminazione)
L'illuminazione naturale e artificiale degli spazi dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

a) livello di illuminazione adeguato e sufficientemente equilibrato;
b) assenza di fenomeni di abbagliamento diretto o indiretto;
c) sufficiente protezione dall'irraggiamento solare.

I locali per il riposo dovranno essere predisposti per l'oscuramento.

Art. 12 - (Condizioni acustiche)
I materiali e le strutture esterne e interne dovranno avere caratteristiche fono-isolanti tali da assicurare condizioni acustiche accettabili in ogni locale, anche in relazione al grado di rumorosità dei servizi e degli impianti (difesa da rumori, da vibrazioni, ecc.).

Art. 13 - (Condizioni termo-igronometriche)
In tutti gli ambienti dovranno essere assicurate normali condizioni di benessere per quanto riguarda il ricambio dell'aria, la temperatura e l'umidità nei locali (difesa dal caldo, dal freddo, dall'umidità, dalla condensazione, ecc.).

Titolo V arredi e attrezzature in relazione agli spazi

Art. 14
Tutti gli spazi interni ed esterni dell'asilo-nido dovranno essere dotati degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento delle varie attività.
L'organizzazione degli spazi dovrà favorire le attività psico-motorie e didattiche; appositi spazi saranno attrezzati per particolari attività libere o programmate (es. disegno, pittura, costruzioni, ecc.).
La suddivisione degli spazi con pareti mobili o con arredi trasportabili potrà consentire la trasformazione dell'organismo architettonico a seconda delle esigenze.
Di conseguenza, la tipologia e le dimensioni degli arredi e delle attrezzature dovranno consentire composizioni variabili, in relazione alle diverse utilizzazioni degli spazi.
Gli arredi e le attrezzature dovranno essere studiati in relazione all'età e alle attività dei bambini, stimolando la loro funzione percettiva, motoria e intellettiva.

Titolo VI Riattamenti e sistemazioni

Art. 15
Le norme esposte nei paragrafi precedenti si applicano, per quanto possibile, anche ai riattamenti degli asili-nido e alle sistemazioni di nuovi asili in edifici preesistenti. Nei centri storici e negli altri centri urbani dei Comuni, ove non sia possibile reperire aree che rispondano ai requisiti fissati nelle presenti norme tecniche, potrà essere consentita la istituzione di asili-nido in locali ubicati preferibilmente al piano terreno o al piano attivo nei preesistenti edifici.
In ogni caso, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti minimi:

a) esistenza di un idoneo spazio scoperto sufficiente per lo svolgimento delle attività all'aperto;
b) possibilità di ricavare gli spazi fondamentali per lo svolgimento delle varie attività (soggiorno, riposo, pulizie e alimentazione);
c) garanzia assoluta circa le condizioni di abitabilità e rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Circolare Regionale n. 16 del 25 Giugno 1990

A seguito dell'entrata in vigore in data 12 Maggio della L.R. 23 aprile 1990 n° 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi" si rende opportuno fornire alcuni chiarimenti circa l'interpretazione della legge stessa.
La legge è articolata in due parti fondamentali; la parte relativa alle nuove disposizioni che regolano il servizio di asilo nido (titolo II) e la parte, completamente nuova, che riguarda i servizi Innovativi (titolo III).
La parte del titolo secondo riguarda principalmente il riordino delle numerose leggi che si sono susseguite dal 1973 ad oggi; si è trattato infatti di rivisitare le disposizioni vigenti con l'inserimento di alcune norme che rendono la legge più elastica ed attuale.
E' opportuno per prima cosa evidenziare che nel caso di un servizio svolto da un privato convenzionato con il Comune, l'interlocutore della Regione rimane il Comune che, nella convenzione stessa, dovrà cautelarsi e richiedere le opportune garanzie anche in relazione all'eventuale vincolo di destinazione.
Nella nuova legge le novità significative sono le seguenti:

Art. 3 E'istituita una Commissione regionale di esperti con il compito di dare indicazione e di coordinare i programmi e le attività di tutti i servizi per la prima infanzia compresi gli asili nido. Il legislatore ha ritenuto opportuno infatti sostituire la programmazione e la formulazione della strategia educativa realizzata sino ad ora dai singoli comuni, con l' intervento di una Commissione regionale che omogeneizzasse la strategia del sistema educativo per la prima infanzia. In proposito verranno attivati, con lettera successiva, i Comuni che dovranno designare i rappresentanti previsti dall' art. 3.

Art. 7 punti 2 e 3 Lo stesso principio di omogeneità adottato all'art. 3 viene riproposto anche a livello locale. Per meglio valorizzare le autonomie locali, la legge non ha voluto prefigurare esplicitamente le modalità del perseguimento degli obiettivi di coordinamento ma ha lasciato il compito al regolamento.

Art. 11 Nel dare alcune indicazioni sulla attività psicopedagogica, al terzo comma viene individuata una ulteriore possibilità di utilizzo sociale della struttura con l'apertura della stessa ai bambini non utenti del nido. L'utilizzo può essere interpretato in due modi: con il semplice uso della struttura e delle attrezzature in essa contenuta da parte dei non utenti, oppure, attraverso un programma di socializzazione (p. es. un atelier), fra i bambini utenti del nido ed i non utenti. Se e quale tipo di proposta effettuare è lasciata, alle valutazioni autonome del comune che dovrà normare nel regolamento anche questa opportunità.

Art. 12 e 13 Per quanto concerne il comitato di gestione, la nuova normativa individua, ad integrazione della precedente, il numero dei componenti di ciascuna rappresentanza nonché i compiti fondamentali cui il comitato di gestione deve far fronte anche al fine di rendere l'organizzazione del servizio la più omogenea possibile.

Art. 15 Per ciò che concerne il personale, si è ritenuto indispensabile che lo stesso debba essere in possesso di un titolo di scuola media superiore specifico e non, come richiedeva la norma precedente, di un semplice titolo di studio di scuola media superiore. Sono altresì escluse le lauree anche se idonee, perché il riferimento legislativo è solo al titolo di Scuola Media Superiore. Per le maestre di Scuola Elementare il titolo è valido solo se corredato dell'abilitazione ad operare nella Scuola Materna.

Aggiornamento qualificazione e formazione: l'attività di qualificazione del personale in servizio (art. 16, 2° comma) finalizzata al rilascio dell'attestato di idoneità professionale sarà oggetto di successivo atto di indirizzo regionale previe conoscenza dei soggetti interessati e dell'area di provenienza.
L'attività di aggiornamento potrà essere gestita, oltre che a livello regionale, anche in forma propria dai singoli asili nido. Per i servizi innovativi infine si procederà, in via analogica a quanto previsto dal 1° Comma dell'art. 16 per il personale degli asili nido.
E' opportuno per ultimo evidenziare che il rapporto educatore utente è da calcolarsi in relazione alla frequenza degli utenti stessi e non al numero delle iscrizioni.

Titolo III Servizi innovativi ed attività innovative.

E' la parte nuova della legge ed indica la possibilità di effettuare il servizio di asilo nido in modo diverso dal tradizionale, prevedendo tre tipi di soluzioni (non residenziali):

1. *Nido Integrato* Si tratta di realizzare un "asilo nido minimo" in una scuola materna. Le caratteristiche del servizio devono essere le stesse di quelle di un nido classico, regolamento compreso. I locali quindi devono essere idonei ed avere le caratteristiche di cui all'art. 34, il personale deve avere i titoli previsti per gli operatori dei nidi e, più in generale, le connotazioni del servizio devono coincidere con quelle di un nido con meno di 30 posti disponibili.
   Le differenze consistono fondamentalmente nell'integrazione psicopedagogica con la materna con alcune possibili variazioni ad essa collegate:

   a) trattandosi di sperimentare un nuovo programma educativo è possibile che il rapporto educatore utenti possa essere diverso da quello classico previsto dal contratto nazionale di lavoro; in questo caso le variazioni dovranno essere giustificate tecnicamente nel progetto.

b) Trattandosi di nido integrato con la scuola materna, è possibile effettuare il servizio anche solo con bambini di età non inferiore a 12 mesi. I piccolissimi, infatti, non rientrano nella dinamica da sperimentare e nel contempo richiedono soluzioni ambientali di difficile realizzazione in una scuola materna.

c) Per quanto concerne il personale, si deve ribadire che le problematiche ad esso relative vanno affrontate nello stesso modo di quelle di un normale nido; lo stesso dicasi per la loro formazione ed aggiornamento. Rimane la questione relativa al personale da utilizzare nei momenti integrativi. Alla luce di quanto sopra detto, si deve dedurre che solo il personale con titolo di studio idoneo alla funzione educativa nella scuola materna potrà, dopo il necessario aggiornamento, essere impiegato in questi momenti integrati, in quanto la legge prevede che tutti i titoli di scuola media superiore, purché specifici, siano validi per svolgere la funzione educativa nell'asilo nido, ma non viceversa.

2. *Nido Famiglia* E' un servizio particolare che ha principalmente la funzione di estendere capillarmente il servizio là dove vi sono grandi concentrazioni di popolazione (quartieri) o di lavoratrici (fabbriche) per le quali diventa difficoltoso e inopportuno spostarsi per portare il bambino al nido. Questo servizio è indicato anche dove la particolare situazione consente ai genitori, seppur a turnazione, di recuperare del tempo libero da dedicare ai bambini. In questo caso, in assenza di un servizio di nido classico, è possibile organizzare un micro servizio di nido (destinato a non più di 12 bambini) in una struttura che pur avendo tutte le caratteristiche e le idoneità previste dalla legge per un nido (personale-locali ecc.), utilizza quali collaboratori dell'educatore i genitori stessi.
   L'Ente gestore che i genitori stessi o gli eventuali Enti interessati costituiranno, dovrà presentare un progetto dettagliato di cui all'art. 20.

3. *Centro infanzia* E' un servizio nel quale il servizio di Nido e quello di scuola materna tendono a fondersi, per cui l'integrazione fra i due momenti è massima.
   Può essere attuato solo con personale, il cui titolo di studio gli consenta di operare sia al nido che alla materna. L'utilizzo degli spazi e le loro caratteristiche devono essere indicati in modo analitico nel progetto e rapportati alle classi di età fruitrici; lo stesso dicasi per gli educatori che devono avere un numero di bambini assegnati proporzionale all'età ed ai programmi svolti.
   E' evidente che in questo caso si tratta di integrare diverse metodologie e realtà per cui il ruolo fondamentale lo assume il progetto, e qui, più che in altre fattispecie, va posta particolare attenzione ai contenuti dello stesso che deve avere come capisaldi la professïonalità degli operatori, il programma proposto e la idoneità della struttura ospitante.

4. *L'Atelier* E' un'attivata integrativa dei servizi educativi, che ad essi si affianca, ed alla quale possono partecipare anche bambini non utenti della struttura che organizza l'atelier. E' lasciato all'ente gestore la scelta delle caratteristiche da adottare (per es. se aperto agli esterni o no, gli orari ecc.).

5. *Asili Nido* Va innanzitutto precisato che per l'anno in corso si fa riferimento alla data del 30 Aprile di cui alla legge 1044 sia per le domande di contributo previsto dell'art. 26 comma 1 che per le domande di contributo per le spese di gestione che, peraltro, per l'anno in corso sono già state istruite ed i relativi contributi versati. Non vanno quindi seguite le disposizioni di commento alla legge contenute nei BUR n. 32/90 e n. 34/90 che per un equivoco, indotto probabilmente da un errore materiale, si riferiscono non già ai servizi innovativi ma agli asili nido.
6. *Servizi Innovativi* Entro l'11 luglio 1990 devono essere quindi presentate le domande di contributo per i servizi innovativi.

Poiché la precisazione di cui sopra, anche se prevedibile, ha fatto perdere tempo prezioso alle strutture che intendono realizzare un servizio innovativo od un atelier, è consentito, per coloro che non riuscissero a presentare il progetto contestualmente alla domanda, di presentare lo stesso in un secondo tempo e comunque non oltre il 31 Agosto 90.
Fermo restando che il finanziamento avverrà secondo il disposto dell'art. 30, i progetti di cui sopra dovranno essere formati da due parti fondamentali:

1. Il progetto relativo all'adeguamento della struttura alle nuove funzioni, (arredamento e costo del progetto compresi), con la relativa determinazione dei costi per i quali verrà concesso un contributo, se l'operazione sarà ritenuta valida, pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a L. 10.000.000 per posto bambino realizzato.
2. Il progetto psicopedagogico corredato dalle finalità della strategia attivata per raggiungerle, dai programmi e dai relativi costi. Il finanziamento si articolerà nel seguente modo.
   a) un contributo fisso di L. 25.000.000 per progetto.
   b) L. 3.000.000 per posto bambino attivato.

E' opportuno puntualizzare in proposito che i contributi relativi al progetto "Centro infanzia" sono da considerarsi relativi al numero di utenti di età inferiore ai 3 anni in quanto, per i bambini di età superiore, il centro è destinatario dei contributi previsti per il servizio di scuola materna. Lo stesso principio si deve applicare ai contributi in conto capitale; sono perciò ammissibili solo le domande di contributo relative alla parte di struttura destinata ad accogliere un numero di bambini pari agli utenti di età inferiore ai 3 anni.
Per ultimo si precisa che lo stanziamento di L. 1.190.000.000 relativo alle spese in conto capitale per l'anno in corso, sarà destinato alle strutture che già operano in situazioni assimilabili ai servizi innovativi, in quanto per le nuove istituzioni, i tempi necessari alla loro istruzione ed esame non consentano finanziamenti nell'anno in corso.

Circolare Regionale n. 16 del 23 Aprile 1993

A due anni dall'entrata in vigore della L.R. 32/90 ed a seguito delle prime indicazioni che emergono dalla sperimentazione del titolo III della stessa Legge, si ritiene opportuno integrare e, dove necessario, sostituire, la circolare esplicativa n. 16 del 25 giugno 1990 con ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni che chiariscono i dubbi e le perplessità che ancora permangono sull'applicazione della Legge. In particolare è opportuno rilevare quanto segue:

ASILI NIDO

A) GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE

Qualora il servizio venga svolto da enti pubblici o privati, convenzionati con il Comune (art. 10), è importante sottolineare che, poiché la titolarità del servizio è e rimane del Comune, è necessario prevedere nella convenzione forme di partecipazione diretta alla gestione da parte del Comune, che non può estraniarsi dal servizio offerto.

La partecipazione del Comune deve essere particolarmente significativa per quanto concerne il regolamento del servizio (art. 17), il Comitato di Gestione (art. 12) e la determinazione delle rette di frequenza (art. 9).

Nei Comuni dove esiste più di un servizio di Nido è necessario che, oltre al rispetto dell'art. 7, comma 2 e 3 si introducano rette di frequenza omogenee.

B) PERSONALE EDUCATIVO

Per quanto concerne il personale è bene ribadire ciò che è indicato nella circolare 16/90 relativamente al titolo di studio, in possesso dell'educatrice che deve essere un "diploma di scuola media superiore idoneo allo svolgimento dell' attività socio-psico-pedagogica", o il diploma di puericultrice o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l' infanzia o di dirigente per comunità.

Il Diploma Magistrale è da considerarsi valido, senza alcuna altra abilitazione, in quanto la L. n. 238 del 30/7/91 lo ha ritenuto idoneo alla professione di insegnante nella scuola materna, quindi, per estensione, l'idoneità deve ritenersi valida anche per i Nidi.

C) AGGIORNAMENTO QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE

In aggiunta a quanto indicato nella circolare n. 16/90, ed in assenza di un piano regionale, l'attività di aggiornamento potrà essere gestita anche dai singoli asili nido, a condizione che copia del programma sia inviato al Dipartimento Servizi Sociali che potrà investire la Commissione regionale di coordinamento per i Servizi all'infanzia per una verifica.

D) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE

Per ottenere i contributi di cui alla lettera 1 dell'art. 26 oltre agli adempimenti di legge, il Sindaco deve indicare la distanza della struttura di Nido, che si intende realizzare, dal più vicino servizio educativo per la prima infanzia e dimostrare che la nuova istituzione non si pone in concorrenza con eventuali servizi esistenti.

Per ottenere i contributi di cui alla lettera 2 dell'art. 26 oltre agli altri adempimenti è necessario che il Sindaco del Comune, destinatario dei contributi, invii al Dipartimento Servizi Sociali una dichiarazione debitamente sottoscritta, con la quale certifichi che i lavori o gli arredi oggetto di domanda di contributo sono stati effettuati/acquistati, come preventivato e che la documentazione si trova a disposizione presso gli uffici comunali. Qualora, invece, si rendano necessarie variazioni significative rispetto a quanto indicato nella domanda di contributo, è necessario chiedere preventivamente al Dipartimento Servizi Sociali l'autorizzazione alla variazione.

SERVIZI INNOVATIVI

A) ETÀ

Per quanto concerne l'età indicata nella L.R. 32 per l'accettazione nel Centro infanzia e nella circolare 16/90 per i "Nidi Integrati", è opportuno chiarire che trattasi di età massima e non minima.

L'indicazione di cui sopra scaturiva dalla considerazione delle difficoltà esistenti di norma nell'attivare in una scuola materna o in un centro infanzia, la sezione lattanti ma, laddove vi siano disponibilità e spazi necessari, è ovviamente auspicabile che l'offerta di servizio sia completa.

B) COLLABORAZIONE E CONTROLLI DEGLI ENTI LOCALI

E' necessario chiarire che nei Comuni dove viene istituito un servizio innovativo realizzato da privati, il servizio offerto ai cittadini e beneficiario del contributo regionale, non può non vedere coinvolto il Comune sia nella gestione che nella determinazione ed applicazione del regolamento (rette, orari, ecc.); è quindi necessario che nel comitato di gestione del servizio innovativo sia presente almeno un rappresentante del Comune interessato nominato dallo stesso Ente Locale.

Per quanto concerne i controlli, l'art. 23 della L.R. 32/90 attribuisce all'Ente Locale e all'ULSS la competenza ad esercitare il controllo relativamente all'applicazione corretta di quanto indicato nel progetto approvato dalla Giunta Regionale e del quale copia deve rimanere presso la struttura interessata a disposizione di detti controlli.

Rientrano nella citata competenza comunale anche il controllo sulla realizzazione degli adempimenti edili indicati nel progetto. Pertanto al Dipartimento Servizi Sociali della Regione è sufficiente inviare una dichiarazione del Presidente della struttura interessata che indichi l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori e che attesti la presenza delle fatture e dei documenti giustificativi presso la struttura stessa a disposizione degli eventuali controlli.

C) CONCOMITANZA DI PIU' SERVIZI

La struttura privata che intende svolgere un servizio educativo alla prima infanzia deve indicare in modo chiaro la distanza della struttura stessa dal più vicino servizio innovativo o di nido, a dimostrazione che lo stesso non si pone in concorrenza con il servizio esistente.

Nel caso di distanze inferiori a 15 Km. è necessario allegare al progetto o alla richiesta di finanziamento il parere motivato del Sindaco del vicino Nido o del relativo responsabile nel caso di Servizio Innovativo.

Nell'eventualità di manifesta concorrenza, la Giunta Regionale non solo non finanzierà il progetto ma, in caso di servizio innovativo non assegnerà neppure il contributo previsto dalla circolare 16/90 par. 6 punto 2 lett. a).

In proposito si comunica che detto contributo di L. 25.000.000 verrà ridotto, a partire dai progetti presentati nell'anno in corso a L.5.000.000. Al contributo citato potrà essere aggiunto un ulteriore contributo, per un importo massimo di L.10.000.000 relativo alla realizzazione di quanto previsto al successivo punto D),lettere e) ed f), che vanno quindi completate con le indicazioni di spesa. Per la copertura finanziaria si utilizzano i fondi previsti all'art, 27 lett. f), della L.R.32/90.

D) PROGETTO EDUCATIVO

Poiché permangono ancora perplessità relative ai contenuti del progetto (educativo) da presentare, è opportuno integrare le precedenti indicazioni contenute nella circolare 16/90 come segue:

Il progetto di Nido Integrato o di Centro Infanzia deve contenere, così come previsto dall'art. 20 della L. 32/90:

- il responsabile del progetto,
- l'indicazione del tipo di diritto reale esistente sui beni immobili sede dei servizi innovativi e sulle relative attrezzature, nonché l'indicazione del relativo titolo,
- i costi e le modalità di verifica della efficacia del servizio,
- i criteri utilizzati per l'ammissione al servizio, per la determinazione della retta, nonché la sua quantificazione,
- la natura del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio innovativo che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 comma 1,
- le modalità di gestione e di integrazione con gli altri servizi, gli obiettivi e i modelli organizzativi del servizio,
- i criteri della programmazione socio-psico-pedagogica,
- il numero massimo di bambini accolti (capacità ricettiva), nonché nel caso di Centro Infanzia, il numero di bambini inferiore ai tre anni,
- il rapporto numerico educatore/bambini,
- l'orario del servizio.

Nell'elaborazione del progetto i proponenti devono tenere conto che il Nido viene oggi considerato principalmente un'agenzia educativa e che quindi deve essere innanzi tutto pensato per soddisfare i bisogni (affettivi, relazionali e cognitivi) dei bambini oltre che la loro cura e il loro accudimento. In questa prospettiva una proposta educativa valida deve fondamentalmente avere un contenuto di progettualità, laddove con questo termine si intende non solo il "fare" ma anche il "pensare" prima di fare e il "valutare" dopo aver fatto.

Il Progetto quindi:

a. deve proporre un modello psicopedagogico ed educativo sufficientemente chiaro, che prenda in considerazione tanto il piano psicologico che quello pedagogico, e in cui si possa cogliere una concreta specificità nell'elaborazione dei contenuti i dei piani educativi e delle modalità relazionali/didattiche, in considerazione delle diverse capacità e potenzialità dei bambini nelle varie fasi dello sviluppo mentale e psico-affettivo. Vanno perciò indicati anche i contenuti culturali di riferimento, ad esempio: autori e scuole di pensiero, ricerche, esperienze concrete realizzate altrove, ecc.;

b. deve indicare chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere alla luce del modello psicopedagogico assunto, indicando i mezzi ed i comportamenti ritenuti più idonei al loro raggiungimento. Le modalità di attuazione operativa devono essere dettagliate e specificatamente elaborate sulla realtà del servizio quanto a spazi (indicare "dove", anche con riferimento alle planimetrie), tempi (indicare "quando", sia in relazione alla normale attività che ai momenti di integrazione), personale (indicare "con chi" in riferimento ai diversi momenti della giornata e alle diverse attività), organizzazione (indicare "come" a seconda della disponibilità di spazi, materiale e personale). Esse devono essere altresì caratterizzate da razionalità, coerenza, creatività. Trattandosi di servizi innovativi, quest'ultima caratteristica connota il progetto come valido sotto il profilo della capacità di affrontare il cambiamento. L'elaborazione delle modalità di attuazione operativa deve prevedere altresì il contributo attivo degli educatori;

c. in particolare il progetto del Nido Integrato dovrà definire, come punto centrale, identità del Nido per quanto riguardavi seguenti punti:

    1. la giornata educativa del Nido per. i bambini, puntualizzando la scansione delle routines (entrata, cambio, pasto, sonno, uscita) ed il loro modularsi con le attività, sia esse quotidiane che specifiche del Nido, nonché gli aspetti e le attività di integrazione alla scuola materna (tempi, modi, obiettivi);

    2. la presa in carico da parte delle educatrici del piccolo e del grande gruppo in relazione allo spazio fisico e allo spazio psicologico sia per gli aspetti precipui del Nido che per quelli dell'integrazione;

3. la metodologia di lavoro tra le educatrici riguardanti i punti salienti della qualità educativa del servizio che possono riguardare tra gli altri:
    - modalità degli ambientamenti (tempi, modi, scansioni),
    - modalità dell' organizzazione degli spazi e arredi, dei materiali di attività a disposizione dei bambini secondo le loro tappe di sviluppo e le caratteristiche di fase,
    - modalità degli avvii alle attività integrative, che devono essere coerenti con l' attività educativa del Nido,
    - modalità di supervisione e verifica della metodologia attuata dal Nido-integrato stesso,
    - modalità di formazione e aggiornamento;

d. deve prevedere precisi e regolari momenti di verifica dell' attività svolta e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Di questi momenti di verifica devono essere indicati criteri e modalità; a questo scopo il progetto deve contenere perciò anche il materiale (ad esempio: schede, griglie, schemi o altro) predisposto per la valutazione;

e. deve prevedere - data la peculiarità dei servizi innovativi e il particolare aspetto dell'integrazione tra le diverse fasce d'età dei bambini - piani di formazione e aggiornamento del personale educativo. Questi piani devono essere descritti nei loro contenuti culturali e nei loro aspetti organizzativi e fattuali; (allegare indicazioni di spesa)

f. deve prevedere altresì una figura specializzata nel settore che segua la realizzazione di quanto progettato per almeno un anno. (allegare indicazioni di spesa)

Il progetto di Centro Infanzia deve anch'esso contenere quanto sopra indicato tenendo conto nella progettazione che la specificità del servizio si può così indicare:

E) CENTRO INFANZIA
Il Centro infanzia dovrà tener conto di:

- come la giornata-tipo risponde alle esigenze diverse dei singoli piccoli utenti (sottogruppi di bambini, spazi e ambienti di vita, ecc.),
- come il rapporto numerico educatrice/bambino possa garantire le cure necessarie ai bambini più piccoli,
- come le figure d'appoggio si integrano nell'esplicazione delle mansioni di cura nel rispetto delle diverse professionalità,
- come la relazione sociale e affettiva si modula nei vari momenti della giornata nel percorso dell'anno in occasione delle ammissioni,
- dell'eterogeneità delle attività che avranno l'obiettivo di favorire la formazione di gruppi, con attenzione particolare ai processi di socializzazione, allo sviluppo delle competenze, attraverso proposte significative e opportunità ludiche.

La tipologia di questo servizio prevede l'esperienza di continuità educativo-didattica per i bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 6 anni.
I percorsi pedagogici, differenziati secondo lo sviluppo evolutivo dei bambini, costituiscono un percorso unico di integrazione globale delle esperienze, diversificate e molteplici, che i bambini di età eterogenea possono vivere in questa struttura.
Le attività avranno l'obiettivo di favorire la formazione di gruppi, con attenzione particolare ai processi di relazione e di socializzazione, allo sviluppo delle competenze, attraverso proposte significative e opportunità ludiche. Gli spazi e le loro caratteristiche, indicati in modo analitico nel progetto, dovranno, opportunamente e peculiarmente allestiti, divenire contemporaneamente terreno di differenziazione e di integrazione, offrendo così ai bambini occasioni di scambio e di crescita personale, nell'ottica di un'organizzazione e di una metodologia complessiva.

F) ATELIER
Il progetto di ATELIER deve prevedere la durata del ciclo ed essere dettagliato ed articolato sui seguenti concetti:
l'atelier è un'attività integrativa dei servizi educativi che ad essi si affianca; ad essa possono partecipare, secondo un programma psicopedagogico mirato, bambini frequentanti il Nido, non frequentanti, o entrambe le categorie.
Esso si può considerare secondo le tre tipologie qui, indicate:

Atelier per bambini frequentanti:
E' organizzato in uno spazio, all'interno della struttura (Asilo Nido, Nido Integrato, Centro infanzia) attrezzato e finalizzato a contenere piccoli gruppi di bambini (6-8-10) che a cicli e in tempi ben definiti, svolgano un'attività secondo un progetto psicopedagogico specifico.
Esso può prevedere oltre al personale della struttura di appartenenza anche figure specializzate per campo di esperienza.

Atelier per bambini non frequentanti:
Si caratterizza come luogo istituzionale di aggregazione sociale, è rivolto oltre che ai bambini delle diverse fasce di età (15 mesi 3 anni) anche agli adulti, almeno nella prima parte, che di essi si occupano e che intendono avvalersi di questa opportunità per sperimentare nuove situazioni di gioco in comune con altri genitori e altri bambini.
E' collocato all'interno o adiacente alla struttura esistente (Asilo Nido, Nido Integrato, Centro Infanzia), deve prevedere, oltre che uno spazio idoneo a contenere il numero di bambini previsti dal progetto, anche uno spazio per i genitori.
Agisce secondo un progetto psicopedagogico proprio, organizzato in cicli e tempi ben diversi.
Può prevedere la collaborazione, oltre che di personale idoneo a lavorare nelle strutture di appartenenza (operatrici, educatrici e personale d'appoggio) anche consulenza specializzata al fine di creare un supporto metodologico-educativo agli adulti presenti.

Atelier per bambini frequentanti e non frequentanti insieme:
Le caratteristiche di questo atelier sono simili a quelle dell'atelier di cui al punto a), ma il progetto deve prevedere chiaramente e dettagliatamente come avviene l'integrazione di gruppi di bambini utenti e non utenti.
Esso agisce nell'ottica di utilizzo degli spazi dell'asilo Nido anche da parte dalla popolazione infantile esterna, al fine di promuovere una più completa socializzazione dei bambini normalmente accuditi in ambito familiare.
Tuttavia occorrerà definire gli spazi, le strutture di gioco e non, i materiali che verranno utilizzati, nonché le risorse di personale.
Il personale dovrà essere garantito dal punto di vista igienico-sanitario (tessera sanitaria), assicurativo, ecc. e dovranno comunque essere controllate le norme igieniche istituzionali.

Art. 70 L. 448/01 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Finanziaria 2002)

Art. 70.(Disposizioni in materia di asili nido)

1. È istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti.

8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

DGR n. 423 del 26 Febbraio 2008 - Criteri di presentazione delle domande per l'apertura di servizi educativi alla prima infanzia e nidi presso i luoghi di lavoro. Anno 2008

L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue:
La Legge Regionale n. 32/90 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi alla prima infanzia: Asili Nido e Servizi Innovativi" e l'art. 70 della legge 448/01, definiscono alcune tipologie di servizi destinati ad accogliere i bambini fino ai tre anni d'età e prevedono la possibilità che per la loro costituzione la Regione valuti l'opportunità di contribuire alla realizzazione, sia per quanto riguarda l'aspetto strutturale che per quanto riguarda quello gestionale.
Per entrambi gli aspetti la Regione è chiamata ad esprimersi rispetto al valore della progettualità che deve possedere specifici requisiti in rapporto al territorio presso il quale sorge il servizio, in base alla popolazione alla quale è destinato, nonché in relazione ai principi educativi oggi maggiormente accreditati.
Negli ultimi anni si è registrato un significativo incremento nella volontà di promuovere questi servizi, incremento che ha visto coinvolti sia Enti pubblici che privati e che ha consentito di offrire ai cittadini una risposta sempre più affinata alle diverse richieste di sostegno nei compiti genitoriali.
L'estensione nel territorio regionale dei servizi per l'infanzia, pur presentando caratterizzazioni differenti, consente di soddisfare la molteplicità dei bisogni dei bambini, delle famiglie e delle comunità locali, ma nonostante l'ampiezza dell'offerta oggi disponibile, è necessario dare agli Enti che ancora non l'abbiano fatto, la facoltà di fare domanda per creare un servizio a favore della prima infanzia, laddove non sia ancora realizzato o dove è necessario potenziare i servizi esistenti.
Va anche precisato che pur a fronte di una aumentata disponibilità in termini numerici di tale tipologia di servizi, si è contemporaneamente registrato un ampliamento della richiesta dei medesimi; aumento che si giustifica da una parte per la loro crescita di qualità, dall'altra per la maggiore richiesta di presenza dei genitori nel mondo del lavoro, fuori dalle mura domestiche.
Sicuramente poi l'offerta di servizi predisposti proprio per i bambini piccoli garantisce un allestimento ambientale e una attenzione alle loro esigenze di cura ed educative, ambedue requisiti fondamentali nella società attuale che per lo più è organizzata sulle priorità dettate dagli adulti.
Le considerazioni di cui sopra inducono a creare le condizioni affinché gli Enti quali: le Amministrazioni Comunali, gli Enti pubblici o quelli privati, le Associazioni e le Fondazioni dotate o meno di personalità giuridica, cooperative, e le aziende o gli enti titolari di attività produttive o di servizi che intendano dotare i propri dipendenti del servizio - nido aziendale - presentino sin d'ora alla Regione del Veneto, la domanda al fine che sia valutata l'opportunità di presentare richiesta con il relativo progetto.
Sostanzialmente si tratta di mettere a disposizione della Regione gli elementi necessari per una attenta valutazione dell'impatto che i nuovi servizi possono avere

nel territorio e soprattutto per rendere dinamico e snello l'iter procedurale, nel momento in cui viene resa nota la possibilità di procedere in sintonia con la realizzabilità dei servizi medesimi, che dovranno essere rispondenti alla programmazione attuativa locale (Piani di Zona).
A tal proposito si dispone che l'ente titolare del servizio dovrà premunirsi dell'approvazione da parte dell'amministrazione comunale territorialmente competente in merito alla rispondenza del servizio che si intende istituire con le scelte di programmazione attuativa locale (piani di zona). Tale parere favorevole dovrà essere inviato, unitamente alla domanda da presentare ai sensi della L.R. n. 32/90, entro il 30.04.08, pena l'esclusione della domanda stessa.
La Regione del Veneto per ottimizzare le risorse, si riserva di valutare, in relazione ai nuovi servizi per la prima infanzia, la fattibilità, l'onere finanziario e quello gestionale in relazione alla presenza di altri servizi nel medesimo ambito di influenza territoriale e in relazione alla prevista realizzazione, nello stesso ambito, di servizi già approvati con atti della Giunta Regionale, ma non ancora funzionanti.
Premesso che la L.R. n. 22/02 disciplina i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle strutture sociali a gestione pubblica o privata, e che la Giunta Regionale con DGR n. 84 del 16.01.07 ha approvato i nuovi requisiti e criteri standard per le strutture socio-sanitarie e sociali, ne deriva che ai sensi della L. 328/00, art. 1 comma 5, tutti i sogggetti pubblici o privati che esercitano attività sociali sottostanno a tale disciplina.
Premesso che Enti titolari dei servizi prima infanzia possono essere sia enti pubblici che enti privati; che requisiti imprescindibili per la realizzazione del nido aziendale sono che il richiedente sia il soggetto medesimo che intende attuare il servizio per i propri dipendenti, e che il servizio sia realizzato in prossimità della sede lavorativa, o comunque localizzato in modo tale che sia facilmente fruibile da chi si reca nella sede lavorativa; il presente atto definisce i criteri per la presentazione delle domande di autorizzazione ai progetti attinenti alla L.R. n. 32/90 e L. 448/01 art. 70, nel rispetto dei nuovi criteri standard già approvati con provvedimento regionale n. 84 del 16.01.2007
Ogni Ente richiedente, utilizzerà gli **Allegati A** o **B**, parti integranti del presente provvedimento, compilandoli in ogni loro parte, specificando quale tipologia ipotizza di attivare, allegando fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente richiedente (ai sensi del DPR n. 445/00), e il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale competente territorialmente (obbligatorio).
Gli enti titolari di servizi già autorizzati ai sensi della L.R. n. 32/90 che chiedono solo modifiche al medesimo, senza assegnazione di contributo in conto capitale, utilizzeranno l'**Allegato C**.
A partire dalla data di approvazione del presente atto, sarà possibile l'inoltro delle domande preliminari, che potrà avvenire a mezzo posta, con raccomandata A/R, indirizzata alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, Servizio per la Famiglia, Ufficio Servizi Prima Infanzia, Rio novo 3493, Dorsoduro – 30123 Venezia, **entro il 30 aprile 2008** (fa fede il timbro postale).

Va tenuto presente che un Ente:

1. può presentare una sola domanda per il medesimo servizio per la prima infanzia;
2. può presentare domanda in conto capitale per un solo servizio per la prima infanzia presso lo stesso Comune;
3. non può presentare domanda in conto capitale per i servizi per la prima infanzia che risultano già assegnatari di un contributo in conto capitale negli ultimi cinque anni, ovvero quelli che sono beneficiari nei provvedimenti emanati negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007;

Tutte le domande saranno considerate in relazione:

- alla collocazione/ubicazione del servizio, visto il parere espresso dall'Amministrazione Comunale;
- alla popolazione residente;
- alla presenza di altri servizi che svolgono la stessa funzione, siano essi pubblici e/o privati che godono di approvazione da parte della Regione;

In fase di valutazione, a discrezione della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, potranno essere invitati gli enti che abbiano presentato il progetto per il quale si ritiene opportuno suggerire soluzioni diverse o più idonee all'ambito territoriale, nonché richiedere eventuale documentazione integrativa.
A seguito del vaglio delle domande preliminari, con successivo provvedimento, saranno resi noti gli Enti richiedenti le cui istanze sono state ritenute appropriate; gli stessi enti si impegnano a consegnare entro la scadenza prevista, ai sensi della L.R. n. 32/90 e delle circolari attuative, la documentazione richiesta e specificata nell'atto medesimo.
Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- vista la L.R. n. 32/90;
- vista la legge 28.12.2001, n.448, art. 70;
- viste le Circolari Regionali n.16/90 e 16/93;
- vista la L.R. n. 22/02;
- vista la DGR n. 84 del 16.01.07;
- vista la DGR n. 2067 del 3.07.07.

DELIBERA

1. Di approvare i criteri in parte motiva espressi, per consentire agli Enti di presentare istanza preliminare, a partire dalla data di approvazione del presente atto e fino al 30 aprile 2008, per realizzare un servizio a favore della prima infanzia;
2. di approvare gli Allegati A, B e C, parti integranti del presente provvedimento, per la presentazione della domanda di cui al precedente punto 1;
3. di approvare che:
    - ogni Ente che intende fare domanda di assegnazione di contributo in conto capitale, utilizzerà l'Allegato A;
    - ogni ente che intende fare domanda per l'apertura di un nuovo servizio, senza l'assegnazione di contributo in conto capitale, utilizzerà l'Allegato B;
    - l'ente che intende chiedere una modifica per un servizio già autorizzato ai sensi della L.R. n. 32/90 o L. n. 448/01, art.70, utilizzerà l'Allegato C;

4. di disporre che l'ente titolare del servizio che si vuole istituire, unitamente alla domanda, produrrà il parere favorevole dell'amministrazione comunale dove ha sede la struttura, relativamente alla rispondenza del servizio ai piani di zona, pena l'esclusione della domanda;
5. di incaricare la Direzione Regionale per i Servizi Sociali, competente in materia, a valutare in via preliminare, il possesso dei requisiti di fattibilità dei servizi di cui alle istanze dei precedenti punti 1. e 3.;
6. di rinviare ad un successivo atto di Giunta Regionale l'indicazione degli Enti beneficiari di approvazione del progetto e di eventuale assegnazione di contributo in conto capitale, sempre ché gli stessi abbiano dimostrato di essere in possesso dei requisiti indispensabili per creare e gestire un servizio, anche attraverso l'inoltro della documentazione che illustra il progetto psico-pedagogico contestualizzato, la struttura adeguata e la quantificazione economica degli interventi nel caso di domanda di contributo in conto capitale.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan

Visto: se ne propone l'adozione, attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Cludio Beltrame

DIREZIONE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA
UFFICIO SERVIZI PRIMA INFANZIA
L.R. 32/90 – L.448/01, ART. 70 – L.R. 22/02

DOMANDA PER L'APERTURA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CON RICHIESTA CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

SOGGETTO:

Denominazione Ente _____
Codice Fiscale_____ Partita IVA _____
Via _____ n._____
Località _____Cap_____
Comune _____ Prov._____
Tel. _____ Fax _____ ULSS_____
E-mail _____
Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali o Ass.ni Promozione Sociale (obbligatorio se organismi del terzo settore): Codice_____

SERVIZIO:

Denominazione del Servizio (Es: Asilo nido "Aquilone")
_____
Via _____ n._____

DA COMPILARE SOLO PER SERVIZI GIA' APPROVATI DALLA REGIONE DEL VENETO (L.R. N. 32/90)
servizio approvato con DGR n. _____ del _____ ; capacita' ricettiva autorizzata_____ (per i centri infanzia indicare le due fasce d'eta')

Richiesta approvazione progetto di:

ASILO NIDO (3 mesi - 3 anni)	CAPACITA' RICETTIVA N. _____ (min 30 b./max 60 b.)
NIDO INTEGRATO (< 3 anni)*	CAPACITA' RICETTIVA N. _____ (min 12 b./max 32 b.)
CENTRO INFANZIA (< 3 anni)*	CAPACITA' RICETTIVA N. _____ (min 12 b./max 60 b.)
CENTRO INFANZIA (> 3 anni)	CAPACITA' RICETTIVA N. _____ (min 1 sez. secondo normativa statale vigente delle scuole d'infanzia)
MICRONIDO (< 3 anni)* (EX NIDO FAMIGLIA)	CAPACITA' RICETTIVA N. _____ (min 12 b./ max 32 b.)
NIDO AZIENDALE (3 mesi - 3 anni)	CAPACITA' RICETTIVA N. _____(min 30 b./max 60 b.)

* Il servizio può accogliere i bambini dai 3 mesi d'età solo se in presenza di spazi specificatamente organizzati per i lattanti, distinti da quelli della restante utenza.

N° Educatori: _____ (rapporto educatore/ bambini= 1/6 sotto i 12 mesi, 1/8 sopra i 12 mesi)

Orario di apertura:

giornaliero: dalle _____ alle _____

settimanale: dal _____ al _____

N. mesi di apertura: _____

Frequenza del bambino al nido:

N. ore quotidiane minime (non meno di 4 ore) _____

N. ore quotidiane massime (non meno di 4 ore) (non oltre 9 ore) _____

Indicazione di massima degli spazi e locali:

CUCINA O SERVIZI A NORMA D.L. 155/97 (HACCP)		MQ. _____
SPAZIO SCALDAVIVANDE		MQ. _____
SERVIZI PERSONALE	N. LOCALI _____	MQ. _____
UFFICI E/O DIREZIONE	N. LOCALI _____	MQ. _____
RIPOSTIGLI E/O MAGAZZINI	N. LOCALI _____	MQ. _____
(**) SPAZIO LATTANTI: _____	(**) SPAZIO DIVEZZI: _____	
SOGGIORNO/AREA GIOCHI	N. LOCALI _____	MQ. _____
RIPOSO	N. LOCALI _____	MQ. _____
SERVIZI IGIENICI	N. LOCALI _____	MQ. _____
ZONA PRANZO	N. LOCALI _____	MQ. _____

(**) ai sensi della dgr n. 84 del 16.01.2007 il servizio deve essere situato al piano terra e distribuito su un unico piano (requisito non derogabile)

Rapporto superficie utile/bambino: _____ MQ
(minimo 6 mq/bambino al netto delle metrature e degli spazi di servizio generali)

Area all'aperto: _____ MQ
(almeno 3 mq/bambino e non meno di 100 mq/ bambino)

Piano finanziamento:

RISORSE PROPRIE	€ _____ (campo obbligatorio)
CONTRIBUTO REGIONALE	€ _____
ALTRI CONTRIBUTI (SPECIFICARE)	€ _____
MUTUI E/O PRESTITI BANCARI	€ _____
TOTALE	€ _____

Costi generali indicativi dell'opera:

VOCI DI SPESA	PREVENTIVO[1] L.R. 32/90, art.26, comma 1	PREVENTIVO[2] L.R. 32/90, art.26, comma 2
TOTALE PARZIALE		
I.V.A		
TOTALE COMPLESSIVO		
TOTALE COMPLESSIVO		

[1] Voci di spesa relative all'acquisto, costruzione immobile oppure ad ampliamento di strutture già esistenti o ristrutturazione

[2] Voci di spesa relative all'acquisto di materiale operativo, arredamento o relative alla manutenzione straordinaria.

Il sottoscritto _____, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000 sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere il titolare e/o legale rappresentante dell'ente richiedente e si impegna, ad approvazione avvenuta:

1. ad apporre il vincolo di destinazione d'uso per il servizio in questione;
2. a comunicare ogni variazione in ordine al presente progetto;
3. a presentare la documentazione prevista dalla L.R. n. 32/90, o L. n. 448/01, entro 60 gg. dall'approvazione del provvedimento regionale che riporta le graduatorie degli enti ritenuti idonei;
4. ad inviare, a conclusione degli interventi, autorizzazione all'esercizio e certificato di accreditamento ai sensi della L.R. n.22/2002.

Il sottoscritto _____, dichiara inoltre che il progetto presentato non è stato oggetto di assegnazione di finanziamento ai sensi di Delibere di Giunta degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

DATA _____ *FIRMA* _____

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. fotocopia del documento d'identita' del sottoscrittore;
2. parere favorevole del comune competente territorialmente alla programmazione attuativa locale (obbligatorio, pena l'esclusione della domanda).

La Direzione Servizi Sociali si riserva l'opportunità di chiedere, in corso di istruttoria, ulteriori documentazioni e/o certificazioni ad integrazione della presente domanda.

La presente domanda con la relativa documentazione deve essere inoltrata mezzo posta, con raccomandata A/R, alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, Servizio per la Famiglia, Ufficio Servizi Prima Infanzia, Rio Novo Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia entro il 30 aprile 2008 (fa fede il timbro postale).

DIREZIONE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA
UFFICIO SERVIZI PRIMA INFANZIA
L.R. 32/90 – L.448/01, ART. 70 – L.R. 22/02

DOMANDA PER L'APERTURA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA SENZA RICHIESTA CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

SOGGETTO:

Denominazione Ente _____
Codice Fiscale_____ Partita IVA _____
Via _____ n._____
Località _____Cap_____
Comune _____ Prov._____
Tel. _____ Fax _____ ULSS_____
E-mail _____
Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali o Ass.ni Promozione Sociale (obbligatorio se organismi del terzo settore): Codice_____

SERVIZIO:

Denominazione del Servizio (Es: Asilo nido "Aquilone")

_____
Via _____ n._____

DA COMPILARE SOLO PER SERVIZI GIA' APPROVATI DALLA REGIONE DEL VENETO (L.R. N. 32/90)
servizio approvato con DGR n. _____ del _____ ; capacita' ricettiva autorizzata_____ (per i centri infanzia indicare le due fasce d'eta')

Richiesta approvazione progetto di:

ASILO NIDO (3 mesi - 3 anni)	CAPACITA' RICETTIVA N. _____ (min 30 b./max 60 b.)
NIDO INTEGRATO (< 3 anni)*	CAPACITA' RICETTIVA N. _____ (min 12 b./max 32 b.)
CENTRO INFANZIA (< 3 anni)*	CAPACITA' RICETTIVA N. _____ (min 12 b./max 60 b.)
CENTRO INFANZIA (> 3 anni)	CAPACITA' RICETTIVA N. _____ (min 1 sez. secondo normativa statale vigente delle scuole d'infanzia)
MICRONIDO (< 3 anni)* (EX NIDO FAMIGLIA)	CAPACITA' RICETTIVA N. _____ (min 12 b./ max 32 b.)
NIDO AZIENDALE (3 mesi - 3 anni)	CAPACITA' RICETTIVA N. _____(min 30 b./max 60 b.)

* Il servizio può accogliere i bambini dai 3 mesi d'età solo se in presenza di spazi specificatamente organizzati per i lattanti, distinti da quelli della restante utenza.

N° Educatori: _____ (rapporto educatore/ bambini= 1/6 sotto i 12 mesi, 1/8 sopra i 12 mesi)

Orario di apertura:

giornaliero: dalle _____ alle _____

settimanale: dal _____ al _____

N. mesi di apertura: _____

Frequenza del bambino al nido:

N. ore quotidiane minime (non meno di 4 ore) _____

N. ore quotidiane massime (non meno di 4 ore) (non oltre 9 ore) _____

Indicazione di massima degli spazi e locali:

CUCINA O SERVIZI A NORMA D.L. 155/97 (HACCP)		MQ. _____
SPAZIO SCALDAVIVANDE		MQ. _____
SERVIZI PERSONALE	N. LOCALI _____	MQ. _____
UFFICI E/O DIREZIONE	N. LOCALI _____	MQ. _____
RIPOSTIGLI E/O MAGAZZINI	N. LOCALI _____	MQ. _____
(**) SPAZIO LATTANTI: _____ (**) SPAZIO DIVEZZI: _____		
SOGGIORNO/AREA GIOCHI	N. LOCALI _____	MQ. _____
RIPOSO	N. LOCALI _____	MQ. _____
SERVIZI IGIENICI	N. LOCALI _____	MQ. _____
ZONA PRANZO	N. LOCALI _____	MQ. _____

(**) ai sensi della dgr n. 84 del 16.01.2007 il servizio deve essere situato al piano terra e distribuito su un unico piano (requisito non derogabile)

Rapporto superficie utile/bambino: _____ MQ
(minimo 6 mq/bambino al netto delle metrature e degli spazi di servizio generali)

Area all'aperto: _____ MQ
(almeno 3 mq/bambino e non meno di 100 mq/ bambino)

Il sottoscritto _____,
consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000 sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere il titolare e/o legale rappresentante dell'ente richiedente e si impegna, ad approvazione avvenuta:

1. ad apporre il vincolo di destinazione d'uso per il servizio in questione;
2. a comunicare ogni variazione in ordine al presente progetto;
3. a presentare la documentazione prevista dalla L.R. n. 32/90, o L. n. 448/01,

entro 60 gg. dall'approvazione del provvedimento regionale che riporta le graduatorie degli enti ritenuti idonei;
4. ad inviare, a conclusione degli interventi, autorizzazione all'esercizio e certificato di accreditamento ai sensi della L.R. n.22/2002.

Il sottoscritto _____,
dichiara inoltre che il progetto presentato non è stato oggetto di assegnazione di finanziamento ai sensi di Delibere di Giunta degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

DATA _____ *FIRMA* _____

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. fotocopia del documento d'identita' del sottoscrittore;
2. parere favorevole del comune competente territorialmente alla programmazione attuativa locale (obbligatorio, pena l'esclusione della domanda).

La Direzione Servizi Sociali si riserva l'opportunità di chiedere, in corso di istruttoria, ulteriori documentazioni e/o certificazioni ad integrazione della presente domanda.

La presente domanda con la relativa documentazione deve essere inoltrata mezzo posta, con raccomandata A/R, alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, Servizio per la Famiglia, Ufficio Servizi Prima Infanzia, Rio Novo Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia entro il 30 aprile 2008 (fa fede il timbro postale).

DIREZIONE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA
UFFICIO SERVIZI PRIMA INFANZIA
L.R. 32/90 – L.448/01, ART. 70 – L.R. 22/02

DOMANDA PER LA MODIFICA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA, GIA' APPROVATO AI SENSI DELLA L.R. 32/90 O DELLA L. 448/01, ART.70 SENZA RICHIESTA CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

SOGGETTO:
Denominazione Ente _____
Codice Fiscale_____ Partita IVA _____
Via _____ n._____
Località _____Cap_____
Comune _____ Prov._____
Tel. _____ Fax _____ ULSS_____
E-mail _____
Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali o Ass.ni Promozione Sociale (obbligatorio se organismi del terzo settore): Codice_____

SERVIZIO:
Denominazione del Servizio (Es: Asilo nido "Aquilone")
_____
Via _____ n._____

DA COMPILARE SOLO PER SERVIZI GIA' APPROVATI DALLA REGIONE DEL VENETO (L.R. N. 32/90)
servizio approvato con DGR n. _____ del _____ ; capacita' ricettiva autorizzata_____ (per i centri infanzia indicare le due fasce d'eta')

Richiesta approvazione modifica di:

Capacità ricettiva:
Nuova capacità ricettiva _____ **(per i centri infanzia indicare le due fasce d'eta')**

Tipologia:

ASILO NIDO (3 mesi - 3 anni)	CAPACITA' RICETTIVA N. _____ (min 30 b./max 60 b.)
NIDO INTEGRATO (< 3 anni)*	CAPACITA' RICETTIVA N. _____ (min 12 b./max 32 b.)
CENTRO INFANZIA (< 3 anni)*	CAPACITA' RICETTIVA N. _____ (min 12 b./max 60 b.)

CENTRO INFANZIA (> 3 anni)	CAPACITA' RICETTIVA N. _____ (min 1 sez. secondo normativa statale vigente delle scuole d'infanzia)
MICRONIDO (< 3 anni)* (EX NIDO FAMIGLIA)	CAPACITA' RICETTIVA N. _____ (min 12 b./ max 32 b.)
NIDO AZIENDALE (3 mesi - 3 anni)	CAPACITA' RICETTIVA N. _____(min 30 b./max 60 b.)

* Il servizio può accogliere i bambini dai 3 mesi d'età solo se in presenza di spazi specificatamente organizzati per i lattanti, distinti da quelli della restante utenza.

Struttura:

CUCINA O SERVIZI A NORMA D.L. 155/97 (HACCP)		MQ. _____
SPAZIO SCALDAVIVANDE		MQ. _____
SERVIZI PERSONALE	N. LOCALI _____	MQ. _____
UFFICI E/O DIREZIONE	N. LOCALI _____	MQ. _____
RIPOSTIGLI E/O MAGAZZINI	N. LOCALI _____	MQ. _____
(**) SPAZIO LATTANTI: _____	(**) SPAZIO DIVEZZI: _____	
SOGGIORNO/AREA GIOCHI	N. LOCALI _____	MQ. _____
RIPOSO	N. LOCALI _____	MQ. _____
SERVIZI IGIENICI	N. LOCALI _____	MQ. _____
ZONA PRANZO	N. LOCALI _____	MQ. _____

(**) ai sensi della DGR n. 84 del 16.01.2007 il servizio deve essere situato al piano terra e distribuito su un unico piano (requisito non derogabile)

Rapporto superficie utile/bambino: _____ MQ
(minimo 6 mq/bambino al netto delle metrature e degli spazi di servizio generali)

Area all'aperto: _____ MQ
(almeno 3 mq/bambino e non meno di 100 mq/ bambino)

Il sottoscritto _____,
consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000 sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere il titolare e/o legale rappresentante dell'ente richiedente e si impegna, ad approvazione avvenuta:

1. a presentare la documentazione prevista dalla L.R. n. 32/90, o L. n. 448/01, entro 60 gg. dall'approvazione del provvedimento regionale che riporta le graduatorie degli enti ritenuti idonei;

DATA _____ *FIRMA* _____

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. fotocopia del documento d'identita' del sottoscrittore;

La Direzione Servizi Sociali si riserva l'opportunità di chiedere, in corso di istruttoria, ulteriori documentazioni e/o certificazioni ad integrazione della presente domanda.

La presente domanda con la relativa documentazione deve essere inoltrata mezzo posta, con raccomandata A/R, alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, Servizio per la Famiglia, Ufficio Servizi Prima Infanzia, Rio Novo Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia entro il 30 aprile 2008 (fa fede il timbro postale).

DGR n. 2067/07 - L.r. 16 Agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione delle procedure per l'applicazione della DGR n. 84 del 16/01/2007

L'Assessore alle Politiche Sociali Stefano Antonio Valdegamberi di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie Flavio Tosi riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 22 del 2002 la Regione Veneto ha individuato le competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
Con DGR n. 2473/04 e DGR n. 2501/04 la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla citata Legge 22, compreso - per quanto concerne i servizi e le strutture sociali - l'art.14 della legge predetta, che affida alla Giunta Regionale il compito di definire - ad integrazione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dalla normativa regionale vigente - e a livello di proposta i nuovi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da sottoporre al parere della Conferenza Regionale per la Programmazione Sociosanitaria, di cui all'art.133 della L.R. 11/2001.
Con DGR n. 3855 del 3 dicembre 2004, la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la sperimentazione necessaria a dar attuazione ai provvedimenti appena sopra richiamati per il settore sociale e sociosanitario in alcune significative tipologie di offerta con l'obiettivo di verificare l'impatto in termini economici, organizzativi e gestionali, sperimentazione da realizzarsi in alcune realtà regionali corrispondenti al territorio delle Aziende UU.LL.SS.SS..
Con DGR n. 393 del 11 febbraio 2005 è stato approvato il progetto di sperimentazione, con il quale la Direzione dei Servizi Sociali in collaborazione con l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), ha avviato il progetto di analisi delle procedure di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per le strutture sociali e socio-sanitarie riferite alle tipologie di unità d'offerta afferenti alle seguenti aree:

- Anziani
- Disabili
- Dipendenze
- Minori
- Prima Infanzia

Alcune tipologie afferenti all'ambito sanitario (HRSA – riconosciute come RSA con L.R. n. 2/2006, HOSPICE, Sezione Alta Protezione Alzheimer, Stati Vegetativi Permanenti)
Con Delibera n. 4261 del 30/12/2005 è stato prorogato il termine per la chiusura della sperimentazione al 30/06/2006.
Con Delibera n. 2288 del 18/07/2006, formalizzata la conclusione della sperimentazione, la Direzione dei Servizi Sociali con il supporto dell'ARSS, veniva incaricata

di sottoporre l'elaborato contenente gli standard di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale alla Conferenza Permanente per Programmazione Sociosanitaria, prima della approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. 22/02.
Il parere della Conferenza Permanente per la Programmazione Sociosanitaria, riunitasi ai sensi dell'art. 133 della L.R.11/2001, è stato acquisito in data 19 dicembre 2006.
Di conseguenza, con DGR n. 84, del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale:

- approva, quali standard definitivi per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie e sociali in esso contenute, l'Allegato A, sostitutivo dell'Allegato A della DGR n. 2473/2004;
- autorizza le autorità competenti, in fase di rilascio della autorizzazione all'esercizio, a concedere, per le strutture in esercizio e per quelle già autorizzate alla realizzazione, deroghe ai requisiti e agli standard strutturali dell'Allegato A fino ad un massimo del 20%, con esclusione di quelli dove è espressamente negata tale possibilità;
- approva il nuovo Allegato B, sostitutivo dell'Allegato B della DGR n. 2473/2004, riguardante le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio ma, per le quali l'erogazione del servizio è soggetta all'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da presentare al Comune dove hanno sede;
- approva l'Allegato C, quale semplice traduzione, a cura dell'ARSS, dei singoli standard dell'Allegato A in requisiti articolati nel formato ufficiale di lista di verifica finora utilizzato, sostituendole a quelle approvate con DGR n. 2501/2004;
- stabilisce che le istanze di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale saranno presentate dall'ente titolare del servizio;
- stabilisce che per le strutture in esercizio afferenti all'area delle dipendenze, la domanda di autorizzazione all'esercizio andrà presentata dopo aver presentato istanza di passaggio alle nuove tipologie di offerta secondo quanto previsto dalla DGR n. 3703 del 28.11.2006;
- stabilisce che la verifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, prevista quale una delle imprescindibili condizioni per il rilascio dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'Art. 16 della L.R. 22/02, verrà svolta sulla base degli indicatori contenuti nell'Allegato D;
- fissa gli importi degli oneri di accreditamento, previsti dall'art. 19 della L.R. 22/02, pari a quelli descritti nell'Allegato E e stabilisce che gli oneri previsti per la procedura di accreditamento istituzionale sono dovuti esclusivamente dalle strutture afferenti ad una titolarità diversa da un AULSS o Comune (anche in forma associata);
- stabilisce, inoltre, come data per l'entrata in vigore dei nuovi standard e delle nuove procedure così come modificate in seguito ai risultati della sperimentazione, il 1° gennaio 2007, prevedendo come tempistica di applicazione per le diverse situazioni in essere quella contenuta nell'Allegato F;

- stabilisce, infine, che per le realtà sociali e socio sanitarie partecipanti alla sperimentazione, sarà eseguita, entro il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni; un'unica visita di verifica, attivata d'ufficio dall'ARSS, che ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale comunicherà i relativi rapporti di verifica alle rispettive Autorità competenti per il rilascio formale dei relativi atti;

Considerata la numerosità dei provvedimenti emessi dalla Giunta Regionale del Veneto in applicazione della L.R. 22/02 e dei richiami a tali provvedimenti contenuti nella DGR n. 84/2007 di approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, si ritiene opportuno produrre di concerto con ARSS e la Direzione Regionale Edilizia a Finalità Collettive - ad uso degli enti interessati e degli operatori coinvolti nelle procedure di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio e di accreditamento delle strutture socio-sanitarie e sociali – un documento di sintesi sulle procedure per l'applicazione della citata DGR n. 84/2007.
Tale documento dal titolo "Procedure per l'applicazione della DGR n. 84/16 gennaio 2007" mantiene inalterato quanto già stabilito con i precedenti provvedimenti applicativi della L.R. 22/2002, con le seguenti eccezioni:

- viene dettagliata la procedura per l'autorizzazione alla realizzazione;
- vengono esplicitate le strutture di cui la Regione intende avvalersi per l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio;
- viene stabilito che la competenza di esprimere il parere sulla congruità con la programmazione regionale nel caso del Consultori Familiari spetta alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, ciò in ossequio ad una maggiore razionalizzazione degli interventi e delle procedure previste.
- Inoltre, si ritiene opportuno prevedere per gli enti titolari di strutture o servizi con una capacità ricettiva totale pari o inferiore alle 30 unità, l'esenzione dagli oneri di accreditamento istituzionale, previsti dall'art.19 della L.R. 22/2002 e approvati con DGR n. 84/2007.

In termini di procedure salvo quanto è stato espressamente definito nella presente delibera valido e vigente quanto disposto nella DGR n. 2501/2004.
Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge 241/1990;
- Vista la L.R. 11/2001 art.133;
- Vista la L.R. 22/2002;
- Vista la DGR n. 2473/04 esecutiva;
- Vista la DGR n. 2501/04, esecutiva;
- Vista la DGR n. 3855/04 esecutiva;
- Vista la DGR n. 393/05 esecutiva;
- Vista la DGR n. 4261/05 esecutiva;
- Vista la DGR n. 2288/06 esecutiva;
- Vista la DGR n. 84/07 esecutiva.

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento dal titolo "Procedure per l'applicazione della DGR n. 84/16 gennaio 2007 - L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali" (Allegato A) elaborato di concerto con l'Azienda Regionale Socio-Sanitaria e Direzione Regionale Edilizia a Finalità Collettive, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prevedere per gli enti titolari di strutture o servizi con una capacità ricettiva totale pari o inferiore alle 30 unità, l'esenzione dagli oneri di accreditamento istituzionale, previsti dall'art.19 della L.R. 22/02 e approvati con DGR n. 84/2007
4. di trasmettere il presente provvedimento agli enti interessati;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURV;

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan

Visto: se ne propone l'adozione, attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Cludio Beltrame

Procedure per l'applicazione dell DGR n. 84/16 Gennaio 2007

L.R. 16 agosto 2002, n. 22."Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali"- Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali".

PREMESSE

Le procedure di autorizzazione e di accreditamento illustrate nel presente documento riguardano le unità di offerta di cui all'Allegato A della DGR 84 del 16 gennaio 2007, già operanti e quelle di nuova istituzione, che realizzano interventi socio-sanitari e sociali a carattere residenziale e semiresidenziale che sono rivolti a :

a) Prima infanzia ed età evolutiva;
b) Persone con disabilità;
c) Persone anziane autosufficienti e non autosufficienti;
d) Soggetti affetti da problematiche di dipendenza da sostanze d'abuso.

Questo documento è tratto dal manuale delle procedure della L.R. 22/02 di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie , socio-sanitarie e sociali approvato con DGR 2501 del 6 agosto 2004 e integrato con i successivi provvedimenti. Qualora i titolari delle strutture siano organismi del Terzo Settore (Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, ecc.), ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, all'autorizzazione all'esercizio e del provvedimento di accreditamento, si rende necessario la preventiva iscrizione agli appositi Albi/Registri regionali previsti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda le strutture in esercizio afferenti all'area delle dipendenze, la domanda di autorizzazione all'esercizio andrà presentata dopo aver presentato istanza di passaggio alle nuove tipologie di offerta secondo quanto previsto dalla DGR n. 3703 del 28.11.2006 "Modifiche ed integrazioni della DGR n. 445 del 28 febbraio 2006 :"Adeguamento dei Servizi e delle strutture per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle dipendenze da sostanze d'abuso - Aggiornamento della DGR n. 246 del 28/01/1997". Per quanto concerne i Consultori Familiari, si specifica che pur non essendo citati nella DGR 84/2007, essi vengono contemplati nel presente documento, sia per quanto concerne le procedure da adottare per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento, che sono le stesse approvate con la DGR in oggetto, sia perchè la valutazione della rispondenza alla programmazione regionale degli stessi è di pertinenza della Direzione Regionale per i Servizi Sociali.

LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE

La classificazione delle unità di offerta permette una puntuale identificazione della struttura/servizio che chiede di essere soggetto/oggetto dei processi di autorizzazione e di accreditamento e rappresenta il riferimento per la scelta dei percorsi

procedurali. Ogni struttura socio-sanitaria e sociale deve riportare nella domanda di autorizzazione o di accreditamento la sua specifica denominazione riferita alla classificazione sopra richiamata.

Le Unità di Offerta interessate dal presente documento sono le seguenti :

UNITÀ DI OFFERTA	TIPOLOGIA
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA	
Prima infanzia	SO
Micronido e servizi<30	SO
Minori	SO
Comunità educativa riabilitativa per preadolescenti/adolescenti	SO
Comunità educativa mamma-bambino	SO
Comunità familiare	SO
PERSONE CON DISABILITA'	
Centro diurno per persone con disabilità	SS
Comunità alloggio per persone con disabilità	SS
Comunità residenziale	SS
Rsa per persone con disabilità	SS
PERSONE ANZIANE	
Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	SS
Comunità alloggio per persone anziane	SO
Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti	SS
Casa per persone anziane autosufficienti	SO
DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO	
Servizi territoriali	SS
Servizi di pronta accoglienza	SS
Servizi ambulatoriali	SS
Servizi semiresidenziali	SS
Servizi residenziali	SS
ALTRE STRUTTURE	
Hospice	SS
Sapa (Sezione Alta Protezione Alzheimer)	SS
Svp (Stati Vegetativi Permanenti)	SS
Consultori Familiari	SS

Legenda : **SS** = U.O Socio-Sanitaria
SO = U.O Sociale

La procedura di autorizzazione alla realizzazione

La procedura riguarda le Strutture Socio Sanitarie che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere intensivo o estensivo.
Le seguenti disposizioni sono relative ad interventi di costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano le suddette prestazioni (ai sensi dell' Art. 7 L.R. n. 22/02)
Si precisa quanto segue (ai sensi dell' Art. 13 della L.R. n. 22/02):
Per ampliamento si intende un aumento dei posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte. Per trasformazione si intende la modifica strutturale e/o funzionale o il cambio d'uso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie oggetto di autorizzazione.

Domanda

La domanda deve essere presentata:

- Al Presidente della Regione Veneto, nel caso di strutture a carattere socio-sanitario della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, dalle stesse finanziate, anche parzialmente (art. 7 , c. 1 lett.a).
- Al Sindaco del Comune in cui ha sede la struttura oggetto dell'intervento, negli altri casi (art. 7 c. 1 lett. b); il Comune inoltrerà quindi la richiesta al Presidente della Regione Veneto per ottenere il parere obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

Documentazione da allegare alla domanda.

- domanda di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art 7 L.R. n.22/2002
- elaborati progetto definitivo (in duplice copia di cui una su supporto informatico);
- dichiarazione del progettista di conformità dei files al progetto cartaceo presentato;
- relazione tecnica impianti;
- relazione sull'attività, sui tempi di realizzazione dell'opera e sui dati del proponente;
- certificato di conformità urbanistica di cui all'art. 25 della L.R. n. 27/2003 o parere positivo della commissione edilizia.

Procedura

La procedura regionale prevede che attraverso l'ufficio di Presidenza, la documentazione viene inviata alla struttura Regionale competente (Direzione Edilizia a Finalità Collettive).

Si distinguono due casi:

a) STRUTTURE DI ENTI o AZIENDE DIPENDENTI dalla Regione o dalla stessa finanziati (art. 7 , c. 1 lett.a).
La Direzione Edilizia a Finalità Collettive procederà all'istruttoria del progetto per l'approvazione dello stesso, previa verifica di conformità del progetto alla programmazione attuativa locale da parte della Direzione Servizi Sociali: l'approvazione del progetto da parte della Regione sostituisce l'autorizzazione comunale secondo quando previsto dall'art. 25 della L.R. 27/03.
La struttura regionale invierà al Comune copia dell'atto regionale di approvazione del progetto.

b) STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE NON dipendenti dalla Regione e non finanziate (art. 7 c. 1 lett. b).
La Direzione Edilizia a Finalità Collettive esprimerà il parere tecnico obbligatorio e vincolante di cui all'art. 7 L.R. 22/02. di concerto con la Direzione Servizi Sociali, che a sua volta lo comunicherà al Comune e all'Azienda ULSS.
L'autorizzazione alla realizzazione viene rilasciata dal Comune.
L'autorizzazione alla realizzazione per Strutture Sociali che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere intensivo o estensivo non è regolamentata dalla L.R. 22/02.
La realizzazione di tali strutture è comunque soggetta al Testo Unico in materia edilizia (DPR 380/2001) e le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in cui ha sede la struttura.

In base all'art.14 della L.R. 22/2002 (autorizzazione all'erogazione e all'esercizio di attività sociali da parte di soggetti pubblici e privati), il Comune interessato alla realizzazione di nuove strutture a carattere sociale deve valutare la conformità della realizzazione stessa alla programmazione locale al fine di potere successivamente concedere l'autorizzazione all'esercizio della struttura.
Copia del permesso a costruire deve essere inoltrata alla Direzione regionale per i Servizi Sociali e all'ARSS.

La procedura è sintetizzata nella seguente tabella:(segue tabella)

PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE E SOCIALI CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERA A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO, DI CARATTERE INTENSIVO O ESTENSIVO					
A	Classificazione Strutture (DGRV n. 2501/04)	Riferimento normativo	Autorità competente rilascio autorizzazione	Procedura	Tempistica evasione istanza da parte della Regione
Autorizzazione alla realizzazione	Strutture a carattere socio-sanitario della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, dalle stesse finanziate, anche parzialmente SA/SS	Art. 7 comma 1 (lettera a) L.R. n.22/2002 e artt. 2, 25 L.R. n.27/2003	Regione Direzione Edilizia a Finalità Collettive, previa positiva valutazione della rispondenza alla programmazione	Domanda inoltrata al Presidente della Giunta Regionale	180 giorni
				Verifica della conformità alla programmazione attuativa locale da parte della Direzione Servizi Sociali	
				Decreto di approvazione dell'intervento	
	Strutture socio-sanitario diverse da quelle sopra SA/SS	Art. 7 comma 1 (lettera b) L.R. n.22/2002	Comune di competenza previo parere favorevole espresso dalla Direzione Regionale per i Servizi Sociali	Domanda inoltrata al Comune; il Comune chiede alla Regione il rilascio del parere preventivo	180 giorni
				Parere tecnico sul progetto da parte della Direzione Regionale Edilizia a finalità Collettive	
				Verifica della conformità dell'intervento alla programmazione attuativa locale da parte della Direzione Regionale Servizi Sociali	
				Attestazione da parte della Direzione Servizi Sociali di conformità alla programmazione attuativa locale e nulla osta per il Comune al rilascio del permesso a costruire.	
				Invio da parte del Comune del permesso a costruire alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali e alla Direzione Edilizia a finalità Collettive	
	Strutture a carattere sociale SO	DPR 380/2001 Art 6 L 328/2000 e art 132, comma 1 lettera D, DLgs 112/1998	Comune	Domanda inoltrata al Sindaco del Comune territorialmente competente	N.I.
				Verifica della conformità alla programmazione attuativa locale da parte del Comune (art. 14 L.R. n.22/02)	
				Rilascio permesso a costruire da parte del Comune	
				Invio da parte del Comune del permesso a costruire alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali e all'ARSS.	

La procedura di autorizzazione all'esercizio

La procedura di autorizzazione all'esercizio riguarda sia le strutture già autorizzate al funzionamento, sia le strutture di nuova realizzazione, sia le sedi distaccate di nuova costruzione di strutture già autorizzate.
L'intero iter procedurale, illustrato nel flow-chart che segue, deve completarsi entro 180 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

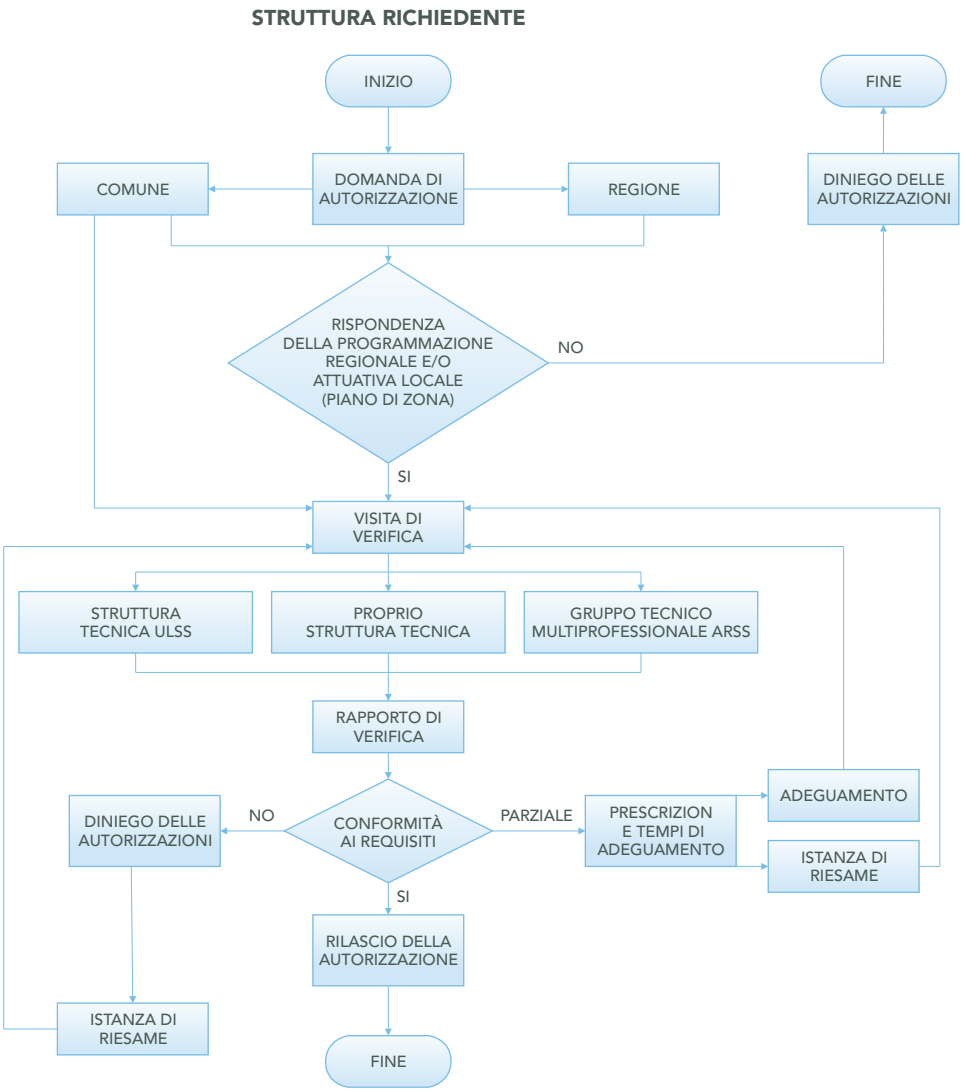

Le domande di autorizzazione e/o conferma all'esercizio, nonché le domande di accreditamento dovranno essere in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni) e deve essere formulata dal titolare o dal legale rappresentante dell'ente titolare del servizio di cui alla DGR 84/2007 (fac-simile in Allegato); deve essere inviata, tramite raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale del Veneto o al Sindaco del Comune/Comuni Associati a seconda della tipologia della unità di offerta, in relazione all'autorità competente come individuata dall'allegato alla DGR 2501 del 6 agosto 2004, "Classificazione delle strutture".
Alla domanda devono essere allegate le **liste di verifica** relative ai requisiti generali e specifici, debitamente compilate dall'ente richiedente, nella colonna riservata all'autovalutazione, attraverso una valutazione del tipo *"a soglia" (SI/NO)*.
Questo documento allegato deve riportare in calce il nominativo dell'operatore che ha effettuato l'autovalutazione ed al quale è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti.
La domanda delle strutture già autorizzate ed in esercizio deve altresì essere corredata da un piano di adeguamento riferito ai requisiti generali e specifici che, all'autovalutazione, non sono risultati conformi.

La Documentazione allegata alla domanda deve comprendere almeno:

- Autorizzazione alla realizzazione della struttura/servizio.
- Planimetria dei locali e delle attività.
- Breve relazione sulle attività che si intendono svolgere (o già svolte per le strutture in esercizio) sulla popolazione di riferimento, sulla tipologia e sui volumi ipotizzati delle prestazioni (o già realizzati per le strutture in esercizio).
- Liste di verifica compilate nella colonna riservata all'autovalutazione.

Per l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità, **la Regione** si avvarrà:

1. Per i Servizi di supporto alla famiglia e per le unità di offerta a favore delle persone dipendenti da sostanze d'abuso, del Gruppo Tecnico Multiprofessionale (GTM) coordinato dall'ARSS e costituito da facilitatori iscritti nell'Elenco Regionale dei Facilitatori, in composizione variabile (da 2 a 6) a seconda della tipologia e complessità della struttura oggetto di verifica, mentre
2. per le altre Unità di Offerta, di strutture tecniche dell'Azienda ULSS competente per territorio, coordinate dalla Direzione per i Servizi Sociali della stessa Azienda ULSS, integrate da dirigenti dei servizi sociali già competenti in materia di vigilanza sulle strutture e di accertamento delle idoneità professionali, che operano sulla base di un apposito programma di intervento approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

Per l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità, **il Comune/Comuni associati** potranno avvalersi del Gruppo Tecnico Multiprofessionale (GTM) ovvero di strutture tecniche dell'Azienda ULSS competente per territorio, coordinate dalla Direzione per i Servizi Sociali della stessa Azienda ULSS, ovvero di proprie strutture tecniche, ove presenti e dotate di competenza.

Modalità e tempistica dell'istruttoria

a) Il COMUNE / COMUNI ASSOCIATI
Il responsabile del procedimento nominato dall'ente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione all'esercizio:

1. Esamina la documentazione presentata per verificarne la completezza in relazione ai previsti effetti del provvedimento richiesto e provvede all'immediata segnalazione all'interessato delle eventuali carenze documentali riscontrate, al fine della procedibilità dell'istruttoria. Qualora nel corso dell'esame della documentazione si rilevi la necessità di provvedere all'integrazione della documentazione stessa, il responsabile del procedimento invia all'interessato una richiesta in tal senso, assegnando un congruo termine di tempo per provvedervi. I termini del procedimento restano sospesi dalla data di richiesta di integrazione a quella di presentazione di quanto richiesto e, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato.
2. Richiede, per le strutture socio-sanitarie, alla Direzione regionale per i servizi sociali, tramite lettera raccomandata o mail, la valutazione della rispondenza alla programmazione socio-sanitaria regionale, ad esclusione delle strutture di cui al CAPO II della L.R. 22/02 (art.6). La Direzione regionale per i servizi sociali risponde al Comune entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di rispondenza.
3. Valuta la rispondenza alla programmazione attuativa locale (piano di zona) per le strutture socio-sanitarie di cui al CAPO III della L.R. 22/02 e per le strutture/servizi sociali di cui all'art.14, comma 2 della L.R. 22/02.
4. Incarica una delle due strutture sopra indicate di effettuare l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti generali e specifici e di qualità da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (art. 11, comma 2 della L.R. 22/02) e delle strutture sociali.

Per le funzioni di autorizzazione all'esercizio di attività sociali da parte di soggetti pubblici e privati, il comune competente direttamente o in forma associata con gli altri comuni, può delegare la relativa funzione (art.14, comma 4 della L.R. 22/02) all'Azienda ULSS territorialmente competente.
Entro 80 giorni dalla data di affidamento dell'incarico deve essere effettuata la verifica da parte della struttura incaricata.
La data ed il piano di verifica sono comunicati al Comune, dalla struttura incaricata, con **almeno 20 giorni di anticipo** sulla visita. Il Comune si incarica di trasmetterli tempestivamente al richiedente.
Entro 20 giorni dalla conclusione della verifica, la struttura incaricata redige e trasmette al Comune committente il rapporto di verifica sui risultati della visita di verifica ed in particolare sulle eventuali *non rispondenze* riscontrate.
Entro 20 giorni dal ricevimento del rapporto di verifica, il Comune comunica

all'ente richiedente, tramite lettera raccomandata o e-mail l'esito dell'istanza e fornisce copia delle liste di verifica compilate dalla struttura incaricata dell'accertamento ed emette il provvedimento di autorizzazione all'esercizio.
Al termine del procedimento, il Comune comunica alla Direzione regionale per i servizi sociali e all'Agenzia Regionale Socio-Sanitaria i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività concessi

b) LA REGIONE
Il responsabile del procedimento nominato dalla Direzione regionale per i servizi sociali, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione all'esercizio:

1. Esamina la documentazione presentata e valuta la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria regionale ed attuativa locale, ad esclusione delle strutture di cui al CAPO II della L.R.22/02. Verifica la completezza dell'istanza in relazione ai previsti effetti del provvedimento richiesto e provvede all'immediata segnalazione all'interessato delle eventuali carenze documentali riscontrate. Qualora nel corso dell'esame della documentazione si rilevi la necessità di provvedere all'integrazione della documentazione stessa, il responsabile del procedimento invia all'interessato una richiesta in tal senso, assegnando un congruo termine per provvedervi. I termini del procedimento restano sospesi dalla data di richiesta di integrazione a quella di presentazione di quanto richiesto e, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato.
2. Incarica una delle due strutture sopra indicate per effettuare l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti generali e specifici e di qualità da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (art. 11, comma 2 della L.R. 22/02).

Entro 100 giorni dalla data di affidamento dell'incarico deve essere effettuata la verifica da parte della struttura individuata.
Il piano di verifica è comunicato dalla struttura incaricata con **almeno 30 giorni di anticipo** sulla visita, alla Regione, che lo trasmette al richiedente con **almeno 20 giorni** di anticipo sulla data della visita.
Entro 20 giorni dalla conclusione dell' accertamento, la struttura incaricata redige e trasmette alla Regione un rapporto di verifica, evidenziando le eventuali non rispondenze riscontrate ed allegando copia della lista di verifica compilata.
Entro 20 giorni dal ricevimento del rapporto di verifica, la Regione comunica alla struttura richiedente, tramite raccomandata o mail, l'esito della verifica e copia della lista di verifica compilata dalla struttura incaricata dell'accertamento.
Nei 30 giorni successivi alla comunicazione, l'esito del procedimento verrà formalizzato dal dirigente della struttura regionale competente.

Rilascio delle autorizzazioni all'esercizio

a) IL COMUNE O I COMUNI ASSOCIATI O L'AZIENDA ULSS DELEGATA
Sulla base delle valutazioni, degli accertamenti e delle verifiche effettuate:

PER LE NUOVE STRUTTURE E PER LE STRUTTURE GIA' IN ESERCIZIO E NON ANCORA AUTORIZZATE

- Rilascia l' autorizzazione all'esercizio delle attività
- Non rilascia l' autorizzazione. Comunica e motiva al richiedente l'esito negativo con apposita relazione valutativa ed allega copia delle liste di verifica completate.
- Sospende il rilascio dell'autorizzazione e comunica al richiedente la non completa rispondenza ai requisiti con apposita relazione, cui allega copia delle liste di verifica e le "prescrizioni" con i relativi tempi di adeguamento (articolo 9 L.R. 22/02).

PER LE STRUTTURE GIA' AUTORIZZATE ED IN ESERCIZIO

- Conferma l'autorizzazione all'esercizio delle attività.
- Conferma con deroghe l'autorizzazione all'esercizio delle attività.
- Non conferma l'autorizzazione all'esercizio per carenza dei requisiti minimi ed assenza di un piano di adeguamento meritevole di approvazione.
- Conferma con prescrizioni l'autorizzazione all'esercizio "con prescrizioni" o "in via provvisoria" con l'assegnazione dei tempi massimi previsti dall'art.10, comma 4 della L.R. n.22/02 per la realizzazione del piano di adeguamento ai requisiti minimi. Detto piano deve essere, quanto alle strutture pubbliche, approvato dal dirigente della struttura competente (art.25 L.R. 27/11/2003 n.27), anche in ordine al finanziamento della relativa spesa.

In uno stesso provvedimento di rilascio possono essere contemplate, ove presenti, sia le prescrizioni che le deroghe.

b) LA REGIONE
Sulla base delle valutazioni, degli accertamenti e delle verifiche effettuate:

PER LE NUOVE STRUTTURE

- Rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle attività e la comunica al richiedente.
- Non rilascia l'autorizzazione, comunicando al richiedente l'esito negativo con apposita relazione valutativa, cui allega copia delle liste di verifica completate.
- Sospende il rilascio dell'autorizzazione e comunica al richiedente la non completa rispondenza ai requisiti con apposita relazione, cui allega copia delle liste di verifica e le "prescrizioni" con i relativi tempi di adeguamento (articolo 9 L.R. 22/02).

PER LE STRUTTURE GIA' AUTORIZZATE ED IN ESERCIZIO

- Conferma l'autorizzazione all'esercizio delle attività.
- Conferma con deroghe l'autorizzazione all'esercizio delle attività.
- Non conferma l'autorizzazione all'esercizio per carenza dei requisiti minimi ed assenza di un piano di adeguamento meritevole di approvazione.
- Conferma con prescrizioni l'autorizzazione all'esercizio "con prescrizioni" con l'assegnazione dei tempi massimi previsti dall'art.10, comma 4 della L.R. n.22/02 per la realizzazione del piano di adeguamento ai requisiti minimi. Detto piano deve essere, quanto alle strutture pubbliche, approvato dal dirigente della struttura competente (art.25 L.R. 27/11/2003 n.27), anche in ordine al finanziamento della relativa spesa.

In uno stesso provvedimento di rilascio possono essere contemplate, ove presenti, sia le prescrizioni che le deroghe.
L'esito di ciascun procedimento è trasmesso in copia all'ARSS.
Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio può essere **unico** quando riferito alla struttura nel suo complesso o articolato in provvedimenti **separati** quando riguarda strutture fisiche distinte ovvero aree organizzative interne, giuridicamente appartenenti ad unica struttura ma dotate di propria autonomia operativa ed in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni per essere autorizzate.

Nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio sia stata negata o sospesa con notifica di "prescrizioni" e relativi tempi di adeguamento, il titolare o il legale rappresentante della struttura richiedente, entro e non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione, potrà avanzare richiesta motivata di riesame dell' istanza di contestazione, utilizzando, in alternativa: **Lettera raccomandata, Telegramma, E mail con firma elettronica**.

Entro **60 giorni** dall'invio della richiesta di riesame dell' istanza, la Regione o il Comune competente, valutate le motivazioni e predisposti, se del caso, ulteriori accertamenti , notifica all'interessato l' istanza definitiva.

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO HA UNA DURATA DI 5 ANNI ED È SOGGETTA A RINNOVO PREVIA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI MINIMI, GENERALI E SPECIFICI E DI QUALITÀ DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R. 22/02. L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE REVOCATA, PREVIA DIFFIDA, NEL CASO IN CUI SI VERIFICHINO CARENZE DI REQUISITI.

I documenti della procedura di autorizzazione all'esercizio includono:

1. Le liste di verifica: sono i documenti che riportano i dati identificativi della struttura valutata e i requisiti minimi, generali e specifici e di qualità per l'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Tali liste sono utilizzate sia dalla struttura richiedente per effettuare l'autovalutazione, sia dalla struttura incaricata all'accertamento dei requisiti (L.R. 22/02 art.11 comma 2). Le liste di verifica sono composte da una prima colonna riservata ai requisiti, una seconda colonna dedicata ad elementi esplicativi dei requisiti ed agli indicatori, una terza colonna riservata all'autovalutazione della struttura/servizio richiedente seguita da una quarta colonna riservata alla struttura incaricata dell'accertamento ed infine una quinta colonna per le eventuali note.

2. Il piano di verifica: è il documento che pianifica le attività della visita di verifica. E' formulato dalla struttura di verifica e comunicato all'ente interessato prima della visita di verifica. Il piano di verifica riporta almeno le seguenti informazioni:

   - Struttura/servizi interessati dalla visita di verifica
   - Data, ora e località delle visite
   - Durata presumibile delle visite
   - Documenti di riferimento (L.R. 22/02, manuale di autorizzazione e accreditamento, liste di verifica, ecc.)
   - Risorse necessarie al team per effettuare la visita (locali, attrezzature, personale, ecc.)
   - Composizione della struttura di verifica e identificazione dei valutatori

3. Il rapporto di verifica: è redatto dalla struttura incaricata dell'accertamento dei requisiti e riassume i risultati della visita di verifica. Il rapporto di verifica esprime un resoconto sui risultati che si riferiscono a ciascuna delle "aree omogenee di requisiti" oggetto della verifica ed un giudizio complessivo e finale di conformità della struttura interessata. Sono elementi del rapporto di verifica:

   - La identificazione delle strutture/servizi interessati
   - Il modello di riferimento (liste di verifica)
   - La data, la località e la durata della visita
   - La composizione della struttura di verifica e la identificazione dei valutatori
   - Il resoconto sintetico sullo svolgimento della visita con segnalazione di eventuali contestazioni e criticità riscontrate
   - Le prescrizioni per i requisiti "non conformi"
   - L'elenco della documentazione allegata

Tempistica per la presentazione della prima domanda di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 22/02

SOGGETTI COINVOLTI	TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA	TERMINE EVASIONE ISTANZA DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
Nuovi servizi o parti di strutture interessate da lavori di adeguamento(compresi servizi con progetto approvato con DGR non ancora realizzati)	A richiesta prima di iniziare ad operare	Entro 180 gg dall'arrivo della domanda
Strutture con autorizzazione in scadenza nei primi sei mesi di applicazione	Entro 180 gg dall'entrata in vigore della presente delibera	Entro 180 gg dall'arrivo della domanda
Strutture con autorizzazione in scadenza dopo i primi sei mesi dall'entrata in vigore	Entro la data della scadenza e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente delibera.	Entro 180 gg dall'arrivo della domanda
Strutture già autorizzate (con autorizzazione non soggetta a scadenza) (SERD e prima infanzia)	Entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente delibera	Entro 180 gg dall'arrivo della domanda
Strutture non autorizzate ed in esercizio	Entro un anno dall'entrata in vigore	Entro 180 gg dall'arrivo della domanda

Per i consultori familiari già autorizzati (con autorizzazione non soggetta a scadenza) ed in esercizio, il termine per la presentazione della domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 scade il 14 settembre 2007 ossia a tre anni dalla pubblicazione della DGR n. 2501/04.

Tempistica per la presentazione della domanda di rinnovo dell' autorizzazione all'esercizio ex L.R. 22/02 (situazione a regime)

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI RINNOVO	TERMINE EVASIONE ISTANZA DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
Almeno 90 gg prima della scadenza	Entro 180 gg dall'arrivo della domanda

La procedura di accreditamento

L'intero iter procedurale per l'accreditamento, illustrato nel flow-chart che segue, deve concludersi necessariamente **entro 120 giorni** dalla data di ricevimento della istanza da parte della Regione o del Comune o dei Comuni associati (art. 19, comma 1 della L.R. 22/02). Per il rispetto dei tempi assegnati, le attività di verifica delle condizioni di accreditamento effettuate dalla Direzione regionale per i servizi sociali (strutture sanitarie e socio-sanitarie) **o dai Comuni/ Comuni associati** (strutture/servizi sociali) devono obbligatoriamente procedere di pari passo con le attività di verifica dell'ARSS (rispondenza agli ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per l'accreditamento e verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, di cui all'art. 16, comma 1 e comma 2, lett. c, d della L.R. 22/02).

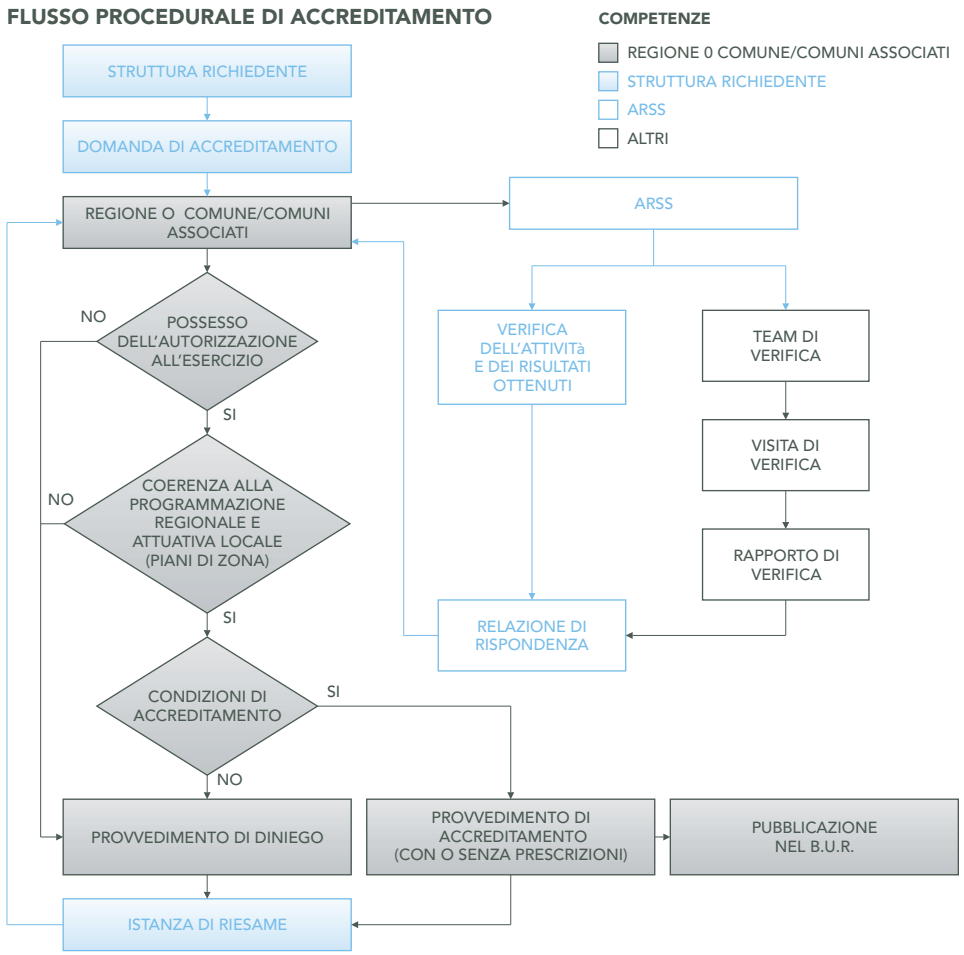

La domanda di accreditamento istituzionale, anche per le strutture già in esercizio e provvisoriamente accreditate (art. 22, comma 6, della L.R. 22/02), è formulata dalla struttura socio-sanitaria o sociale, **entro 90 giorni** dalla data di rilascio o di conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Tale domanda (**fac-simile** in Allegato) è formulata dal titolare o dal legale rappresentante e inviata, con lettera raccomandata, alla Direzione regionale per i servizi sociali per le strutture socio-sanitarie oppure al Comune/Comuni associati per le strutture/servizi sociali.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Autorizzazione all'esercizio delle attività
- Relazione sintetica di presentazione della struttura: missione, popolazione/bacino d'utenza, tipologia e volumi delle prestazioni, organigramma interno e verso altri servizi/strutture, risorse umane, eventuale sistema di gestione della qualità.
- Liste di verifica formulate con gli ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per l'accreditamento, debitamente compilate dalla struttura richiedente, nella colonna riservata all'autovalutazione con un punteggio percentuale di 0; 60; 100 che corrisponde a:

  - "0" mancanza totale o grave carenza di un requisito oppure requisito parzialmente sviluppato o parzialmente applicato (specificare le motivazioni nella colonna "note");
  - "60" requisito esistente ed in linea di massima coerente con i principi e le finalità per cui è posto, ma suscettibile di miglioramento;
  - "100" requisito applicato in completa coerenza con il modello, in tutti i suoi aspetti.

Stabilito che ogni requisito ha lo stesso "peso", la struttura sanitaria, socio-sanitaria e sociale richiedente potrà conseguire l'accreditamento istituzionale quando raggiunge o supera il **punteggio complessivo medio del 60%**.
Naturalmente, i requisiti con punteggio inferiore al 60% saranno oggetto di prescrizioni che dovranno essere adempiute entro i termini indicati, per ciascun requisito, nelle liste di verifica. In occasione del rinnovo dell'accreditamento istituzionale saranno verificati, in primis, i requisiti oggetto di prescrizione che dovranno obbligatoriamente raggiungere un punteggio uguale o superiore al 60%.
Le liste di verifica per l'accreditamento sono quelle vigenti al momento della presentazione della domanda di accreditamento e contengono i requisiti generali di accreditamento.

I requisiti specifici di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, saranno definiti in seguito dalla Giunta Regionale per le tipologie di attività svolte dalle diverse strutture interessate.

- lista di indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, debitamente compilata. Per le strutture non ancora in esercizio, la lista di indicatori verrà presentata dopo un anno dall'inizio dell' attività.
- ricevuta pagamento oneri di accreditamento (solo per richiedenti privati) (Allegato E DGR 84/2007).

In calce a ciascuna delle "aree omogenee" di requisiti per l'accreditamento riportati nelle liste di verifica, dev'essere riportato il nominativo dell'operatore che ha effettuato l'autovalutazione ed al quale è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti.

La Regione o il Comune/Comuni associati che riceve la domanda di accreditamento istituzionale, **entro 10 giorni (dei 120 previsti)**:

- nomina il responsabile del procedimento e lo comunica alla struttura richiedente;
- verifica il possesso, da parte della struttura richiedente, dell'autorizzazione all'esercizio;
- verifica la coerenza con le scelte di programmazione socio–sanitaria o sociale regionale e con le scelte di programmazione attuativa locale (piano di zona);
- esamina la documentazione presentata per verificarne la completezza in relazione ai previsti effetti del provvedimento richiesto e provvede all'immediata segnalazione all'interessato delle eventuali carenze documentali riscontrate, al fine della procedibilità dell'istruttoria;

Qualora nel corso dell'esame della documentazione si rilevi la necessità di provvedere all'integrazione della documentazione stessa o alla richiesta di chiarimenti, il responsabile del procedimento invia all'interessato una richiesta in tal senso assegnando un congruo termine per provvedervi.

I termini del procedimento restano sospesi dalla data di richiesta di integrazione a quella di presentazione di quanto richiesto e, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato.
Scaduti i termini si procederà o alla ripresa del procedimento oppure al definitivo provvedimento di diniego da parte della Giunta Regionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie o da parte del Comune/Comuni associati per le strutture/servizi sociali.
Nel caso di esito positivo dell'esame, l'Ente preposto trasmette l'intera documentazione al *Direttore dell'ARSS* per la verifica "di parte terza" della rispondenza ai requisiti per l'accreditamento, dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

L'**ARSS**, ricevuta la documentazione, dispone di **100 giorni (dei 120 previsti)** per gli adempimenti di propria competenza. A tale scopo provvede:

- alla nomina del responsabile del procedimento;
- alla nomina di un team di valutatori per effettuare la visita di verifica alla struttura richiedente;
- alla verifica dei requisiti di accreditamento;
- alla verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti .

Per la verifica dei requisiti di accreditamento l'Agenzia Regionale Socio-Sanitaria si avvale di un *team di verifica* composto da:

- un *team leader*, responsabile della verifica di accreditamento e scelto tra i componenti del registro regionale dei valutatori per l'accreditamento istituzionale.
- *almeno due fino ad un massimo di cinque valutatori*, scelti tra i componenti del registro regionale assicurando la presenza, per la verifica di strutture socio-sanitarie e sociali, anche di operatori del sociale compenti in materia.

Nel team possono essere inseriti, in qualità di osservatori, con il consenso del team leader e della struttura in valutazione, alcuni valutatori in formazione.
Il team leader è nominato dall'ARSS e collabora con la stessa nella scelta, entro 10 giorni, degli altri componenti del team di verifica.
Il team esamina i risultati dell'autovalutazione effettuata dalla struttura richiedente e predispone, entro 10 giorni dall'incarico, il **piano di verifica** che viene immediatamente comunicato all'ente interessato. La **visita di verifica** è effettuata nei giorni stabiliti dal piano di verifica e si conclude con la presentazione all'ARSS del **rapporto di verifica**, comprensivo delle eventuali prescrizioni, entro e non oltre 80 giorni dalla data di incarico.
Contemporaneamente alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento da parte del team, l'ARSS effettua la **verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti** dall'ente richiedente.
Per tale verifica l'ARSS si avvale di una **lista di indicatori** che dovrà essere accuratamente compilata dalla struttura richiedente ed allegata alla domanda di accreditamento.
I dati forniti dalla struttura richiedente saranno valutati dall'ARSS confrontandoli e integrandoli con i dati di attività ed elementi conoscitivi disponibili presso gli uffici regionali o comunali.
Qualora i dati forniti dalla struttura richiedente risultassero non adeguati o presentassero contraddizioni rispetto ai flussi informativi regionali o comunali, potranno essere richieste eventuali integrazioni anche prevedendo una visita, da parte dell'ARSS, presso la struttura interessata, previa comunicazione con congruo anticipo della data e dell'ora della visita.

Entro i successivi 10 giorni, l'ARSS trasmette alla Direzione regionale per i servizi sociali (strutture socio-sanitarie) o ai Comuni interessati (strutture/servizi sociali) copia del rapporto di verifica formulato dai valutatori e una relazione di rispondenza sui risultati della visita di accreditamento e sull'esito della verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti dalla struttura richiedente.
La Direzione regionale per i servizi sociali o il Comune/Comuni associati competente che riceve la documentazione dall'ARSS predispone, **entro i successivi 10 giorni**, il provvedimento di accreditamento o di diniego, **entro e non oltre 120 giorni** dalla data di ricezione della domanda.
I provvedimenti riguardanti le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono soggetti all'approvazione della Giunta Regionale.

I documenti della verifica includono:

Le Liste di Verifica: sono i documenti che riportano i dati identificativi della struttura valutata e le liste degli ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per accreditamento utilizzato sia dalla struttura richiedente per effettuare l'autovalutazione sia dal team di verifica dell'ARSS.
Le liste di verifica sono composte da una prima colonna riservata ai requisiti, una seconda colonna dedicata ad elementi esplicativi dei requisiti ed agli indicatori, una terza colonna riservata all'autovalutazione della struttura/servizio richiedente seguita da una quarta colonna riservata alla struttura incaricata dell'accertamento ed infine una quinta colonna per le eventuali note.

Il Piano di Verifica: è il documento che pianifica le attività della visita di verifica.
E' formulato dal team di verifica e comunicato dall'ARSS alla struttura interessata prima della visita di verifica. Il piano di verifica riporta almeno le seguenti informazioni:

- Struttura/servizi interessati dalla visita di accreditamento
- Data, ora e località della visita
- Durata presumibile della visita
- Documenti di riferimento (L.R. 22/02, manuale di autorizzazione e accreditamento, liste di verifica, ecc.)
- Risorse necessarie al team per effettuare la visita (locali, attrezzature, personale, ecc.)
- Composizione del team di verifica e identificazione dei valutatori

Il Rapporto di Verifica: Il rapporto di verifica è il documento che descrive lo svolgimento della visita di verifica e riassume per ciascuna "area omogenea di requisiti ulteriori di qualificazione", i risultati conseguiti. Viene redatto dal team leader con la collaborazione degli altri valutatori, alla fine della visita di verifica. E' firmato dal team leader, controfirmato per presa visione dal responsabile della struttura

esaminata e trasmesso all'ARSS insieme alle liste di verifica. Sono elementi del rapporto di verifica:

- La identificazione delle strutture/servizi interessati
- Lo scopo della visita di verifica
- Il modello di riferimento (lista di verifica)
- La data, la località e la durata della visita
- La composizione del team di verifica e l'identificazione dei valutatori
- Il resoconto sintetico sullo svolgimento della visita con segnalazione di eventuali contestazioni e criticità riscontrate
- Le prescrizioni per i requisiti con punteggio inferiore al 60%
- L'elenco della documentazione allegata

La relazione di rispondenza formulata dall'ARSS è il documento che esprime un giudizio complessivo in merito al possibile accreditamento della struttura richiedente. Sono elementi della relazione :

- La identificazione delle strutture/servizio interessati all'accreditamento
- Un giudizio per ciascuna "area omogenea di requisiti ulteriori di qualificazione"
- Una valutazione complessiva sull'intero processo di verifica
- I tempi di adeguamento per le prescrizioni
- La verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti

Il documento è inviato dall'ARSS alla Direzione regionale per i servizi sociali (strutture socio-sanitarie) oppure al Comune/Comuni associati (strutture e servizi sociali) ed utilizzato dagli enti competenti per formalizzare, con apposito provvedimento, l'esito positivo o negativo del processo di accreditamento.

Il rilascio o il diniego dell'accreditamento istituzionale avviene con provvedimento della Giunta Regionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie o del Comune/Comuni associati per le strutture e servizi sociali.
L'elenco delle strutture accreditate è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, con periodicità annuale.
Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria per la durata di 12 mesi, tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. Eventuale esito negativo della verifica comporta la sospensione dell'accreditamento temporaneamente concesso (D.Lgs 229/99 art.8-quater comma 7).
Le strutture che ottengono l'accreditamento istituzionale con punteggio medio uguale o superiore al 60% ma con alcuni requisiti valutati meno del 60%, dovranno ottemperare alle prescrizioni entro i termini indicati nelle liste di verifica e saranno sottoposte a visita di verifica entro i tre anni successivi.

Nel caso di diniego dell'accreditamento la struttura interessata può presentare una nuova richiesta di accreditamento non prima di un anno (art. 19, comma 2) dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento e una volta che abbia rimosso gli impedimenti rilevati in precedenza.

Il titolare o il legale rappresentante della struttura interessata può presentare istanza di riesame in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate (D.Lgs 229/99 art.8-quater co.3 let c) entro e non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione dell'esito, utilizzando, in alternativa: **Lettera raccomandata, Telegramma, E mail con firma elettronica**.

Entro 60 giorni dall'invio della richiesta di riesame dell'istanza, la Regione (strutture sanitarie e socio-sanitarie) o il Comune/Comuni associati (strutture e servizi sociali), avvalendosi della collaborazione dell'ARSS, valutate le motivazioni e predisposti, se del caso, ulteriori accertamenti, comunica all'interessato le determinazioni di competenza.

L'accreditamento ha una durata (validità) di tre anni ed è soggetto a rinnovo previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle prescrizioni assegnate.
Il mancato raggiungimento del 60% di punteggio, per i requisiti oggetto di prescrizione, comporta il mancato rinnovo dell'accreditamento.
Nell'arco dei tre anni di durata, l'accreditamento può essere sospeso o revocato (art.20, comma1della L.R. 22/02) al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 22/02.
Almeno180 giorni prima della scadenza, le strutture interessate devono presentare domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale, corredando la richiesta con le apposite liste di verifica compilate nella colonna riservata all'autovalutazione da parte della struttura richiedente.
Le procedure per il rinnovo sono le medesime del primo accreditamento istituzionale.
Le liste di verifica possono essere recuperate, nella versione aggiornata, presso gli uffici ed il sito internet dell'ARSS. Il processo di accreditamento istituzionale non si esaurisce con il "provvedimento di accreditamento" o con il "provvedimento di diniego" ma continua con il monitoraggio, da parte dell'ARSS (su segnalazione), del mantenimento dei requisiti di accreditamento, secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 2 della L.R. 22/02.

Tempistica per la presentazione della domanda di accreditamento

SOGGETTI COINVOLTI	TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA	TERMINE EVASIONE ISTANZA
Strutture già esistenti e provvisoriamente accreditate	Entro 90 gg dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio secondo la L.R. 22	Entro 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta
Strutture nuove e/o già esistenti	A richiesta entro i 5 anni di durata della nuova autorizzazione all'esercizio	Entro 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta

I criteri e l'entità dell'onere posto a carico dell'accreditando è determinato dalla Giunta Regionale in relazione alla tipologia e alla complessità della struttura interessata (art.19, comma 4).

Oneri per l'accreditamento per le strutture socio sanitarie e sociali

UNITÀ DI OFFERTA	ONERI COMPLESSIVI (EURO)
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA	
Prima infanzia	650,00
Minori	650,00
Comunità educativa mamma-bambino	650,00
Comunità educativa riabilitativa per preadolescenti/adolescenti	650,00
Comunità familiare	650,00
Comunità familiare	650,00
PERSONE CON DISABILITA'	
Centro diurno per persone con disabilità	870,00
Comunità alloggio per persone con disabilità	870,00
Comunità residenziale	1270,00
Rsa per persone con disabilità	2410,00
PERSONE ANZIANE	
Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	870,00
Comunità alloggio per persone anziane	870,00
Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti	1270,00
Casa per persone anziane autosufficienti	2410,00
DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO	
Servizi territoriali	650,00
Servizi di pronta accoglienza	870,00
Servizi ambulatoriali	1270,00

UNITÀ DI OFFERTA	ONERI COMPLESSIVI (EURO)
Servizi semiresidenziali	870,00
Servizi residenziali	870,00
ALTRE STRUTTURE	
Hospice	1270,00
Sapa (Sezione Alta Protezione Alzheimer)	870,00
Svp (Stati Vegetativi Permanenti)	870,00

Qualora la domanda di accreditamento riguardi più Unità di offerta in una stessa sede, il richiedente sosterrà un unico onere, pari a quello con l'importo più alto.

L'elenco delle strutture accreditate è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, con periodicità annuale.

Indicazioni transitorie

1. Le domande di autorizzazione al funzionamento per le strutture socio sanitarie e sociali presentate alle Aziende ULSS entro la data di approvazione della delibera in oggetto (ossia 16 gennaio 2007), e per le quali non sia stato effettuato il relativo sopralluogo, devono essere ripresentate secondo le modalità della presente circolare;
2. Alle unità di offerta per le quali il sopralluogo sia stato già effettuato alla data di pubblicazione sul BURV della DGR n. 84/2007 (ossia 6 marzo 2007), il decreto di autorizzazione viene rilasciato sulla base della normativa previgente (DGR 447/2000).

Per informazioni

Per informazioni generali:

Agenzia Regionale Socio-Sanitaria
Sito www.arssveneto.it
Mail arss@regione.veneto.it
Tel. 041-2793561 (segreteria)
Fax 041/2793566

Per informazioni sulle singole unità di offerta: (segue tabella)

UNITÀ DI OFFERTA	FUNZIONARIO DI RIFERIMENTO	N.TEL. 041 279-
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA		
Prima infanzia	*patrizia.fincato@regione.veneto.it*	-1462
Micronido e servizi<30	*patrizia.fincato@regione.veneto.it*	-1462
Minori	*salvatoreme@regione.veneto.it*	-1402
Comunità educativa riabilitativa per preadolescenti/adolescenti	*salvatoreme@regione.veneto.it*	-1402
Comunità educativa mamma-bambino	*salvatoreme@regione.veneto.it*	-1402
Comunità familiare	*salvatoreme@regione.veneto.it*	-1402
PERSONE CON DISABILITA'		
Centro diurno per persone con disabilità	*annamaria.monte@regione.veneto.it*	-1387
Comunità alloggio per persone con disabilità	*annamaria.monte@regione.veneto.it*	-1387
Comunità residenziale	*annamaria.monte@regione.veneto.it*	-1387
Rsa per persone con disabilità	*annamaria.monte@regione.veneto.it*	-1387
PERSONE ANZIANE		
Centro diurno per persone anziane non autosufficienti	*annalisa.basso@regione.veneto.it*	-1393
Comunità alloggio per persone anziane	*annalisa.basso@regione.veneto.it*	-1393
Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti	*annalisa.basso@regione.veneto.it*	-1393
Casa per persone anziane autosufficienti	*annalisa.basso@regione.veneto.it*	-1393
DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO		
Servizi territoriali	*anna.corti@regione.veneto.it*	-1392
Servizi di pronta accoglienza	*anna.corti@regione.veneto.it*	-1392
Servizi ambulatoriali	*anna.corti@regione.veneto.it*	-1392
Servizi semiresidenziali	*anna.corti@regione.veneto.it*	-1392
Servizi residenziali	*anna.corti@regione.veneto.it*	-1392
ALTRE STRUTTURE		
Hospice	*annalisa.basso@regione.veneto.it*	-1393
Sapa (Sezione Alta Protezione Alzheimer)	*annalisa.basso@regione.veneto.it*	-1393
Svp (Stati Vegetativi Permanenti)	*annalisa.basso@regione.veneto.it*	-1393
Consultori Familiari	*anna.fiore@regione.veneto.it*	-1415

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Al Presidente della Giunta Regionale del Veneto
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
30123 VENEZIA

oppure

Al Sindaco
del Comune di _____ (____)

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie e sociali (L.R. 22/2002)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ Cap. _____
Via _____ n._____
Tel _____ C.F./P.I. _____

in qualità di

Direttore Generale dell' Azienda U.L.S.S. n° _____
Sindaco del Comune di _____, Cap _____,
con sede in Via _____ n._____
Tel. _____ Fax _____
E-mail _____

Legale rappresentante della (ditta/società/azienda) con sede legale
a _____, Cap _____,
Via _____ n._____
Tel. _____ Fax _____
E-mail _____

CHIEDE

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la seguente struttura socio-sanitaria/ sociale (tipologia secondo classificazione riportata in Allegato n.1 della DGR 2501/04) :

_____

Con sede amministrativa:
località _____, Cap _____,
Via _____ n._____
Tel. _____ Fax _____
E-mail _____

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA (Presidio, Dipartimento, Unità Operativa, ecc.)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA	CAP	VIA	N°	TELEFONO	E-MAIL

Allega la seguente documentazione:

- Autorizzazione alla realizzazione della struttura
- Relazione sintetica di presentazione della struttura : missione, popolazione/bacino d'utenza, tipologia e volumi delle prestazioni, organigramma, dotazione organica, ecc.
- Planimetria dei locali, in scala adeguata, con l'indicazione funzionale dei locali
- Liste di verifica (requisiti per l'autorizzazione all'esercizio) compilate nella colonna riservata all'autovalutazione e contenenti l'indicazione delle evidenze a supporto della stessa nella colonna elementi/indicatori di risultato

Privacy - Informativa ai sensi dell'art.13, D.lgs. n.196/2003
Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 i dati forniti saranno trattati per le finalità di gestione amministrativa delle procedure previste dalla L.R. 22/2002, compresa la creazione di archivi web, spedizioni per posta, fax ed e-mail di comunicazione.

DATA _____ *FIRMA* _____

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Al Presidente della Giunta Regionale del Veneto
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
30123 VENEZIA

oppure

Al Sindaco
del Comune di _____ (____)

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie e sociali (L.R. 22/2002)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ Cap. _____
Via _____ n._____
Tel _____ C.F./P.I. _____

in qualità di

Direttore Generale dell' Azienda U.L.S.S. n° _____
Sindaco del Comune di _____, Cap _____,
con sede in Via _____ n._____
Tel. _____ Fax _____
E-mail _____

Legale rappresentante della (ditta/società/azienda) con sede legale
a _____, Cap _____,
Via _____ n._____
Tel. _____ Fax _____
E-mail _____

CHIEDE

l'accreditamento istituzionale per la seguente struttura socio-sanitaria/sociale (tipologia secondo classificazione riportata in Allegato n.1 della DGR 2501/04) :

_____

Con sede amministrativa:
località _____, Cap _____,
Via _____ n._____
Tel. _____ Fax _____
E-mail _____

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA (Presidio, Dipartimento, Unità Operativa, ecc.)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA	CAP	VIA	N°	TELEFONO	E-MAIL
_____	_____	_____	__	_____	_____
_____	_____	_____	__	_____	_____
_____	_____	_____	__	_____	_____
_____	_____	_____	__	_____	_____
_____	_____	_____	__	_____	_____
_____	_____	_____	__	_____	_____
_____	_____	_____	__	_____	_____
_____	_____	_____	__	_____	_____
_____	_____	_____	__	_____	_____
_____	_____	_____	__	_____	_____

Allega, per ciascuna struttura da accreditare, la seguente documentazione:

- Autorizzazione all'esercizio delle attività
- Relazione sintetica di presentazione della struttura : missione, popolazione/bacino d'utenza, tipologia e volumi delle prestazioni, organigramma, dotazione organica, ecc.
- Liste di verifica (requisiti di accreditamento) compilate nella colonna riservata all'autovalutazione e contenenti l'indicazione delle evidenze a supporto della stessa nella colonna elementi/indicatori di risultato
- indicatori di attività e risultati (allegato D DGR 84/2007)
- ricevuta pagamento oneri di accreditamento (solo laddove richiesti) (Allegato E DGR 84/2007)

Privacy - Informativa ai sensi dell'art.13, D.lgs. n.196/2003
Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 i dati forniti saranno trattati per le finalità di gestione amministrativa delle procedure previste dalla L.R. 22/2002, compresa la creazione di archivi web, spedizioni per posta, fax ed e-mail di comunicazione.

DATA _____ *FIRMA* _____

Legge Regionale 16 Agosto 2002, n. 22 (bur n. 82/2002) Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali

TITOLO I - Principi ed ambito di applicazione

Art. 1 - Principi generali.

1. La Regione promuove la qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale. La Regione provvede affinché l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge disciplina i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse.
2. La presente legge disciplina, altresì, i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle strutture sociali a gestione pubblica o privata.

TITOLO II - Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie

CAPO I - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno

Art. 3 - Autorizzazione alla realizzazione.

1. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate anche parzialmente, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, comprensivo dei servizi di diagnosi e di cura, è rilasciata dalla Regione, in conformità all'articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento e trasformazione, trasferimento delle restanti strutture pubbliche, o equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, delle istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero, viene rilasciata dal comune in cui avrà sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente.

3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato alla positiva valutazione della rispondenza del progetto alla programmazione socio-sanitaria regionale, definita in base al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Per le strutture di cui al comma 2, la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente.

Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio.

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 3 è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla medesima valutazione prevista dall'articolo 3, comma 3.
3. Le strutture di cui all'articolo 3, già autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalità ed i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale emanati ai sensi dell'articolo 10.

CAPO II - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio

Art. 5 - Autorizzazione alla realizzazione.

1. Le procedure e le prescrizioni di cui all'articolo 3 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede, si applicano alle strutture di seguito specificate:
   a) strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che, al di fuori di strutture di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni di ossigenoterapia iperbarica;
   b) centri di salute mentale;
   c) consultori familiari e materno-infantili pubblici, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché privati;
   d) centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché privati.
2. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle restanti strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, è rilasciata dal comune, che provvede a darne comunicazione alla struttura regionale competente.

Art. 6 - Autorizzazione all'esercizio.

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 5, comma 1, è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Per le rimanenti strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché private, che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di recupero e riabilitazione funzionale, di diagnostica strumentale compresa la risonanza magnetica integrale e di laboratorio, operanti all'esterno di strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che non ospedaliero, la funzione di autorizzazione all'esercizio è di competenza del comune dove insiste la struttura.
3. Le strutture di cui all'articolo 5, già autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalità e i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale di cui all'articolo 10.

CAPO III - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza residenziale a ciclo continuativo e/o diurno

Art. 7 - Autorizzazione alla realizzazione.

1. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere estensivo o intensivo, ivi compresi i centri residenziali per tossicodipendenti e malati di AIDS, è rilasciata:
   a) dalla Regione, in conformità all'articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, qualora si tratti di strutture della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate, anche parzialmente;
   b) dal comune in cui avrà sede la struttura, nei rimanenti casi.
2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 avviene previa positiva valutazione della rispondenza alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale, definita in base al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente.

Art. 8 - Autorizzazione all'esercizio.

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 7 è rilasciata dal dirigente regionale della struttura regionale competente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla medesima valutazione prevista dall'articolo 7, comma 2.
3. Le strutture di cui all'articolo 7, già autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalità ed i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale di cui all'articolo 10.

CAPO IV - Disposizioni comuni

Art. 9 - Norme procedurali.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle strutture e prevede la possibilità di riesame dell'istanza in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente.

Art. 10 - Requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio.

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le istituzioni e le organizzazioni interessate, stabilisce i requisiti minimi, generali e specifici e di qualità, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 8 ter del D.Lgs n.502/1992 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie.
2. Al fine di individuare i requisiti di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale di un organismo tecnico-consultivo, dalla stessa nominato costituito da esperti in sistemi di qualità tecnico-professionale e organizzativi, nonché da componenti indicati dalla Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri.
3. Con i provvedimenti di cui al comma 1 la Giunta regionale fissa le modalità per l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, da parte delle strutture già autorizzate ed in esercizio, sia che si tratti di strutture pubbliche, di strutture ad esse equiparate, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, ovvero di strutture private, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno, prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio e prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo.
4. I limiti temporali massimi per l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1 sono i seguenti:
   a) entro cinque anni per i requisiti strutturali e impiantistici;
   b) entro tre anni per i requisiti tecnologici e organizzativi.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono contestualmente comunicati al Consiglio regionale.

Art. 11 - Accertamento e verifica dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio.

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture è rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10.

2. L'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, sono effettuati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione stessa che, a tal fine, si avvale delle proprie strutture tecniche o dell'azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) competente per territorio o di apposita struttura tecnica dell'Agenzia regionale socio-sanitaria istituita con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 . La verifica deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
3. Qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, ed alle indicazioni inserite nell'atto di autorizzazione all'esercizio, segnalate dalle strutture regionali competenti, dal comune, dall'unità locale socio sanitaria competente per territorio o dalle associazioni di tutela di cui all'articolo 14 del D.Lgs n.502/1992 e successive modificazioni, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con formale diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea, totale o parziale, della struttura medesima sino alla rimozione delle cause che l'hanno determinata. Nel caso di reiterate e gravi infrazioni l'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità per l'effettuazione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, anche attraverso visite ispettive.

Art. 12 - Classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

1. La Giunta regionale provvede, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a classificare e distinguere le specifiche tipologie strutturali in riferimento ai seguenti ambiti:
   a) strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
   b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;
   c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo od intensivo;
2. La classificazione di cui al comma 1 viene attribuita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

Art. 13 - Definizione di ampliamento e trasformazione.

1. Per ampliamento si intende un aumento dei posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.
2. Per trasformazione si intende la modifica strutturale e/o funzionale o il cambio d'uso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie oggetto di autorizzazione.

TITOLO III - Autorizzazione all'esercizio di attività sociali da parte di soggetti e strutture pubblici e privati

Art. 14 - Autorizzazione all'erogazione e all'esercizio di attività sociali da parte di soggetti pubblici e privati.

1. Per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture sociali la Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 10, definisce ad integrazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi stabiliti dalla normativa regionale vigente, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previo parere della Conferenza regionale per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
2. L'autorizzazione all'esercizio dei servizi sociali e delle strutture sociali, a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione pubblica o dei soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali." è rilasciata dal comune ove ha sede il servizio o la struttura ed è subordinata alla positiva valutazione della rispondenza della richiesta alla programmazione attuativa locale.
3. La Giunta regionale determina altresì, entro il termine di cui al comma 1, le modalità per la classificazione delle strutture che erogano servizi sociali in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza individuati dalla programmazione regionale, nonché le modalità per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali ed innovativi per un periodo massimo di tre anni, individuando anche gli strumenti per la verifica dei risultati.
4. Le funzioni di autorizzazione dei servizi o delle strutture sono esercitate dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda ulss ove ha sede la struttura che eroga il servizio, o mediante delega all'azienda ulss, o avvalendosi delle competenti strutture regionali.

TITOLO IV - Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private e di altri erogatori

Art. 15 - L'accreditamento istituzionale.

1. L'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale.
2. L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla L. 328/2000.

3. La Giunta regionale vigila sulla sussistenza delle effettive condizioni di parità tra erogatori pubblici e privati attraverso l'Agenzia regionale socio sanitaria istituita con legge regionale 4 dicembre 2001, n. 32.
4. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture pubbliche, o equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del D.Lgs n.502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni e agli organismi a carattere non lucrativo, nonché alle strutture private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo16 ed ai requisiti di cui all'articolo 18.
5. Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sono le funzioni svolte dalle strutture o esercitate dai professionisti, tenuto conto della capacità produttiva in rapporto al fabbisogno complessivo, con riferimento alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture e dei professionisti presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture e professionisti, in conformità agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale vigenti.
6. I soggetti accreditati erogano:
   a) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del servizio sanitario regionale nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali e in relazione alle esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9 del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni;
   b) interventi e servizi sociali, come definiti all'articolo 1, comma 2, della l. 328/2000.

Art. 16 - Condizioni di accreditamento.

1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta regionale ai soggetti pubblici o equiparati di cui all'articolo 4, comma 12, del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti privati nonché ai professionisti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

   a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
   b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale;
   c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'articolo 18;
   d) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

2. L'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'articolo 11 della L. 328/2000, è rilasciato, alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti che erogano interventi e servizi sociali, dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda ulss ove ha sede la struttura, o con delega all'azienda unità

locale socio sanitaria stessa, o avvalendosi delle strutture regionali indicate all'articolo 19, comma 3, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio;
b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione sociale regionale e attuativa locale;
c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando a requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'articolo 18;
d) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

Art. 17 - Rapporti fra soggetti accreditati ed ente pubblico.

1. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente.
2. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente.
3. La Giunta regionale disciplina, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli.
4. La Giunta regionale provvede alla individuazione dei criteri per la definizione dei piani annuali preventivi di attività, sentita la Commissione consiliare competente. La Giunta regionale determina i piani annuali preventivi, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti accreditati pubblici o equiparati e privati di cui all'articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, delle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo. Il direttore generale dell'ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali.
5. La Giunta regionale definisce, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo di accordo per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi socio-sanitari e sociali tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale, enti locali e soggetti accreditati.

Art. 18 - Definizione degli ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per l'accreditamento.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riguardo al necessario possesso, da parte del soggetto accreditando, del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità, definisce:
   a) ambiti e strumenti per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti ai fini del rilascio dell'accreditamento;
   b) modalità per le verifiche, iniziale e successive, del possesso dei requisiti della struttura o del professionista accreditato;
   c) requisiti ulteriori per l'accreditamento orientati a promuovere l'appropriatezza, l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza nelle attività e nelle prestazioni oltre alla continuità assistenziale.
2. Il sistema indicato al comma 1 deve essere costituito da condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio erogato, in conformità alle norme nazionali ed internazionali di certificazione di qualità in materia di sanità. La Giunta regionale determina criteri e tempi per la certificazione di qualità.
3. Con successivi provvedimenti, la Giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento specifici in riferimento alle classificazioni di cui agli articoli 12 e 14, identici per le strutture pubbliche o equiparate e le strutture private, nonché i requisiti specifici di accreditamento per i professionisti.
4. Al fine di individuare i requisiti tecnici di qualificazione professionale e qualitativa delle strutture pubbliche o equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni, nonché delle strutture private, la Giunta regionale si avvale dell'organismo tecnico consultivo di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 19 - Procedura di accreditamento.

1. La procedura di accreditamento avviene su istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16 e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, del comune o del direttore generale dell'azienda ulss, solamente se delegato, nei casi di cui all'articolo 16, comma 2, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza, previo parere obbligatorio e vincolante del dirigente della struttura regionale competente circa la conformità alla programmazione socio-sanitaria e sociale regionale; le strutture regionali che ricevono l'istanza trasmettono immediatamente la richiesta di parere alla competente struttura, che si pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione degli atti.
2. In caso di esito positivo, la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento avviene con periodicità triennale; in caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.

3. La Giunta regionale provvede a definire ed a disciplinare i compiti e le attività delle strutture regionali cui affidare il procedimento di accreditamento, l'elaborazione e l'aggiornamento dei requisiti di accreditamento, nonché la formazione e la gestione del personale addetto alle verifiche di accreditamento. Di tali strutture possono avvalersi i comuni ed il direttore generale dell'azienda ulss nei casi di cui all'articolo 16, comma 2.
4. La Giunta regionale determina i criteri e l'entità dell'onere posto a carico dell'accreditando, a titolo di partecipazione agli oneri derivanti dalla procedura di accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessità della struttura.
5. Le verifiche di accreditamento vengono effettuate sulla base di criteri predefiniti che tengano conto di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3, aggiornate e rese pubbliche secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Con il medesimo atto, inoltre, sono precisate le condizioni di incompatibilità del personale addetto alle verifiche.
6. È istituito, presso la competente segreteria regionale l'elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con periodicità annuale; tale elenco deve contenere la classificazione dei singoli erogatori, pubblici, o equiparati di cui all'articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 502/1992, o di istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo nonché privati, in funzione della tipologia delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali per le quali ciascuno è stato accreditato ed in riferimento alle classificazioni delle strutture di cui agli articoli 12 e 14.
7. Ciascuna azienda ulss pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con la indicazione delle tipologie delle prestazioni ed i relativi volumi di spesa e di attività che ciascuno di essi eroga a carico del servizio sanitario regionale.

Art. 20 - Sospensione e revoca dell'accreditamento.

1. L'accreditamento può essere sospeso o revocato dalla Giunta regionale o dal comune, nell'ambito delle rispettive competenze, a seguito del venire meno delle condizioni di cui all'articolo 16.
2. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verifichino eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, il soggetto competente all'accreditamento istituzionale provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accreditamento istituzionale.

Art. 21 - Accreditamento di eccellenza.

1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo dell'accreditamento di eccellenza, inteso come riconoscimento internazionale dell'applicazione delle migliori pratiche organizzative e tecniche disponibili, attuate da parte delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

TITOLO V - Norme finali

Art. 22 - Norme transitorie e finali e di abrogazione.

1. Sino all'approvazione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 10, l'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, in regime ambulatoriale per l'erogazione di prestazioni specialistiche, nonché in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo, continua ad essere disciplinato dalla normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, la classificazione di residenza sanitaria assistenziale (RSA) è confermata nei confronti delle strutture individuate con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2000, n. 2537, anche per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e dall'articolo 6, comma 4, della L. 328/2000.
3. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi veterinarie.", e l'articolo 4, commi 3, 4, 5, 6, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica." cessano di avere efficacia dall'avvenuto adeguamento di tutte le strutture private già autorizzate ai requisiti stabiliti dalla presente legge e comunque non oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 1.
4. Le norme di cui agli articoli da 6 a 26 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 68 "Autorizzazione e vigilanza sulle case di cura private.", nonché le norme di cui agli articoli da 8 a 11 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 cessano di avere efficacia dall'avvenuto adeguamento delle rispettive strutture già autorizzate, ai requisiti minimi previsti dalla presente legge.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ogni precedente disposizione di classificazione delle strutture sanitarie cessa di avere efficacia dalla data di approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 12 e all'articolo 14, comma 3.
6. Nelle more dell'applicazione del provvedimento per l'accreditamento previsto dall'articolo 15 provvisoriamente sono accreditate le strutture pubbliche in esercizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 26 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.".
7. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio delle attività sociali di cui all'articolo 14 in conformità alla verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dalla disciplina regionale vigente.

8. L'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.", come novellato dall'articolo 7 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998.", è abrogato.

DGR n. 84 del 16 Gennaio 2007

OGGETTO: L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.

L'Assessore alle Politiche Sociali Stefano Antonio Valdegamberi di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie Flavio Tosi riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 22 del 2002 la Regione Veneto ha individuato le competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Con DGR n. 2473/04 e DGR n. 2501/04 la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla citata Legge 22, compreso - per quanto concerne i servizi e le strutture sociali - l'art.14 della legge predetta, che affida alla Giunta Regionale il compito di definire - ad integrazione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dalla normativa regionale vigente - e a livello di proposta i nuovi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da sottoporre al parere della Conferenza Regionale per la programmazione Sociosanitaria, di cui all'art.133 della L.R. 11/2001.

Con DGR n. 3855 del 3 dicembre 2004, la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la sperimentazione necessaria a dar attuazione ai provvedimenti appena sopra richiamati per il settore sociale e sociosanitario in alcune significative tipologie di offerta con l'obiettivo di verificare l'impatto in termini economici, organizzativi e gestionali, sperimentazione da realizzarsi in alcune realtà regionali corrispondenti al territorio delle Aziende UU.LL.SS.SS..
Con DGR n. 393 del 11 febbraio 2005 è stato approvato il progetto di sperimentazione, con il quale la Direzione dei Servizi sociali in collaborazione con l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), ha avviato il progetto di analisi delle procedure di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per le strutture sociali e socio-sanitarie riferite alle tipologie di unità d'offerta afferenti alle seguenti aree:

- Anziani
- Disabili
- Dipendenze
- Minori
- Prima Infanzia
- Alcune tipologie afferenti all'ambito sanitario(HRSA - riconosciute come RSA con L.R. n.2 /2006, HOSPICE, Sezione Alta Protezione Alzheimer, Stati Vegetativi Permanenti)

Con delibera n. 4261 del 30/12/05 è stato prorogato il termine per la chiusura della sperimentazione al 30/06/06.

Con Delibera 2288 del 18/07/2006, formalizzata la conclusione della sperimentazione, la Direzione dei servizi sociali con il supporto dell'ARSS, veniva incaricata di sottoporre l'elaborato contenente gli standard di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale (Allegato A) alla Conferenza Permanente per Programmazione Sociosanitaria, prima di farli approvare definitivamente dalla presente Giunta, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 della L.R. 22/2002.

Il parere della Conferenza Permanente per la Programmazione Sociosanitaria, riunitasi ai sensi dell'art. 133 della L.R.11/2001, è stato acquisito in data 19 dicembre 2006, validando l'Allegato A, contenente gli standard di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale.
Tali standard sono già stati tradotti dall'ARSS in relative liste di verifica (Allegato C), che contengono, inoltre, anche requisiti che si rifanno a normative nazionali cogenti.
Per quanto riguarda l'area degli anziani, essendo in fase di conclusione il progetto "Determinazione standardizzata dei carichi assistenziali sui profili e validazione della S.Va.M.A.", approvato con DGR n. 2831 del 4 ottobre 2005, si chiarisce che le unità di offerta del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti potrebbero subire integrazioni/modifiche sostanziali determinate dagli esiti di quest'ultimo.

In parallelo a questa attività di sperimentazione sono stati predisposti, dalla Direzione Regionale dei Servizi Sociali e dall'ARSS una serie di elementi per l'attuazione della L.R. 22/02 per le strutture socio sanitarie e sociali:

- secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art.16 della L.R.22/02, per i quali fra le condizioni di accreditamento c'è anche la verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, è stato definito un'insieme di indicatori (Allegato D) che per area e tipologia di unità di offerta permetteranno l'esecuzione di questa verifica.
- secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art.19 della L.R. 22/02 per cui la Giunta Regionale doveva determinare "i criteri e l'entità degli oneri posti a carico dell'accreditando a titolo di partecipazione agli oneri derivanti dalla procedura di accreditamento, in relazione alla complessità e alla tipologia della struttura", si è proceduto ad individuare rispetto alla classificazione delle strutture un insieme di macrocategorie, in parte corrispondenti con il dettaglio della classificazione, a cui collegare correlati oneri (Allegato E) da sostenere per richiedere l'accreditamento istituzionale. L'accreditamento, essendo funzionale al riconoscimento dell'idoneità del richiedente ad operare per conto del SSSR, costituisce un passaggio obbligatorio per le strutture

socio sanitarie e sociali di titolarità di un'Azienda ULSS o di un Comune, pertanto, gli oneri individuati nell'allegato E sono dovuti esclusivamente dalle strutture afferenti agli altri enti gestori a copertura della procedura di accreditamento che facoltativamente potranno attivare. Nell'individuazione degli oneri da richiedere alla singola struttura accreditanda, è stato tenuto in considerazione l'esborso che la Regione dovrebbe sostenere per coprire i costi dell'istruttoria (gestione pratiche, gettone valutatore, rimborsi, ecc). In base a tali parametri, sono stati individuati gli importi degli oneri di accreditamento contenuti nell'allegato E della seguente delibera. Gli oneri di accreditamento sono destinati principalmente alla copertura dei costi della procedura di accreditamento istituzionale e, poiché l'ARSS detiene la responsabilità della gestione e del coordinamento delle relative attività di visita di verifica, appare opportuno che la stessa riscuota e accerti, come condizione imprescindibile, prima dell'attivazione del gruppo dei valutatori, il pagamento degli oneri previsti, sospendendo il decorso dei tempi amministrativi fino a tale momento. L'ARSS tratterrà l'85% degli oneri riscossi a copertura delle attività di gestione e coordinamento visita di verifica, mentre il restante 15% verrà trasferito alle autorità competenti a ristoro delle spese di segreteria e gestione pratiche.

- In riferimento a quanto disposto dalla DGR 2473/2004, pur non rientrando nelle finalità della sperimentazione, è stato rivisto il relativo allegato B contenente le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio ma che entrano a far parte del sistema dei servizi resi in quanto previsti dal Piano socio – sanitario regionale, per i quali l'erogazione del servizio è soggetta all'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da presentare al Comune dove hanno sede.Gli interventi di modifica hanno riguardato l'inserimento/eliminazione di alcune tipologie di unità di offerta e/o la modifica dei criteri per il miglioramento della qualità (Allegato B) di cui devono dare evidenza al momento della comunicazione al Comune.

Come previsto dalla DGR 2288/2006 l'applicazione dei nuovi standard e l'utilizzo delle nuove procedure partirà da gennaio 2007 con la tempistica riportata nella Tabella dell'Allegato F.
La titolarità della domanda di autorizzazione all'esercizio o accreditamento istituzionale è del soggetto pubblico o privato che a seguito di atti o provvedimenti di programmazione interna all'ente, stabilisca l'avvio o la realizzazione di specifiche unità di offerta (titolarità della funzione).
A prescindere dalla tempistica definita, percorso agevolato e abbreviato sarà riconosciuto alle strutture partecipanti alla sperimentazione, che in virtù di ciò subiranno nel primo anno di applicazione un'unica visita integrativa di quanto già valutato durante la sperimentazione sia in merito ai requisiti di autorizzazione all'esercizio che di accreditamento istituzionale.
Per quanto riguarda l'area delle dipendenze, le strutture ad essa afferenti, secondo quanto previsto dalla DGR n.3703 del 28.11.2006, relativa all'adeguamento dei

Servizi e delle strutture per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle dipendenze da sostanze d'abuso, presenteranno, per l'aggiornamento della DGR 246 del 28/01/1997, istanza di passaggio alle nuove tipologie di offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti e alcoldipendenti (Allegato A). Tale istanza è propedeutica alla presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio.
Rispetto alla delibera 2473/2004 rimane ferma la possibilità, per le strutture in esercizio e per quelle già autorizzate alla realizzazione, di derogare del 20%, nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio, gli standard strutturali, salvo che per quelli dove è espressamente negata tale possibilità.
Nelle Unità di offerta sperimentate rientravano fra gli altri anche talune tipologie afferenti alla competenza sanitaria:

- HRSA
- Sezione alta protezione Alzheimer (SAPA)
- Stati vegetativi permanenti(SVP)
- HOSPICE

Le strutture residenziali di riconversione ospedaliera (HRSA), in base L.R. n.2 del 3 febbraio 2006, vengono classificate Residenze Sanitarie assistenziali (RSA), che a seguito della sperimentazione sono state classificate come "Unità di offerta per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale", quindi vengono applicati gli standard e i requisiti di quest'ultima.
Le SAPA e gli SVP, in seguito alla sperimentazione sono stati collocati sotto la competenza dell'Unità complessa per la non autosufficienza, pertanto si valuteranno sui requisiti generali del sociale e nello specifico dell'area anziani e sui loro requisiti specifici rimasti invariati a seguito della sperimentazione.
Gli Hospice, invece afferenti all'area sanitaria, verranno valutati sui loro requisiti specifici ritenuti, a seguito della sperimentazione, validi, e sui requisiti generali delle strutture sanitarie, sebbene ciò richiederà, a seguito di questa deliberazione, l'individuazione della non applicabilità di alcuni degli stessi da parte della direzione competente.
Si sottolinea, infine, che la revisione degli standard approvati con DGR 2473/2004, ha comportato tra l'altro la modifica di alcune classificazioni adottate in precedenza, pertanto sarà cura dell'ARSS provvedere all'aggiornamento dell'allegato della classificazione approvato con DGR 2501/2004.
In termini di procedure salvo quanto è stato espressamente definito in questa delibera rimane valido e vigente quanto disposto nella DGR 2501/2004.
Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L. 241/1990;
- Vista la L.R. 11/2001 art.133;
- Vista la L.R. 22/2002;
- Vista la DGR n. 2473/04 esecutiva;
- Vista la DGR n. 2501/04, esecutiva;
- Vista la DGR n. 3855/04 esecutiva;
- Vista la DGR n. 393/05 esecutiva;
- Vista la DGR n. 4261/05 esecutiva;
- Vista la DGR n. 2288/06 esecutiva.

DELIBERA

1. Di prendere atto del parere della Conferenza Permanente per la Programmazione Sociosanitaria, riunitasi, ai sensi dell'art.133 della L.R. 11/2001, il giorno 19 dicembre 2006 sull'Allegato A della presente delibera, sostitutivo dell'allegato A della DGR 2473/2004.
2. Di considerare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di approvare, quali standard definitivi per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie e sociali in esso contenute, l'Allegato A, sostitutivo dell'allegato A della DGR 2473/2004, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Di autorizzare le autorità competenti, in fase rilascio della autorizzazione all'esercizio, a concedere, per le strutture in esercizio e per quelle già autorizzate alla realizzazione, deroghe ai requisiti e agli standard strutturali dell'Allegato A fino ad un massimo del 20%, con esclusione di quelli dove è espressamente negata tale possibilità;
5. Di approvare il nuovo Allegato B, sostitutivo dell'allegato B della DGR 2473/2004, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riguardante le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio ma, per le quali l'erogazione del servizio è soggetta all'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da presentare al Comune dove hanno sede;
6. Di approvare l'allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale semplice traduzione, a cura dell'ARSS, dei singoli standard dell'Allegato A in requisiti articolati nel formato ufficiale di lista di verifica finora utilizzato, sostituendole a quelle approvate con DGR 2501/2004;
7. Di stabilire che le istanze di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale saranno presentate dall'ente titolare del servizio cosi come definito nella premessa;

8. Di stabilire che per le strutture in esercizio afferenti all'area delle dipendenze, la domanda di autorizzazione all'esercizio andrà presentata dopo aver presentato istanza di passaggio alle nuove tipologie di offerta secondo quanto previsto dalla DGR 3703 del 28.11.2006;
9. Di stabilire che la verifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, prevista quale una delle imprescindibili condizioni per il rilascio dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 22/2002, verrà svolta sulla base degli indicatori contenuti nell'Allegato D, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. Di fissare gli importi degli oneri di accreditamento, previsti dall'art. 19 della L.R. 22/2002, pari a quelli descritti nell'allegato E, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
11. Di stabilire che gli oneri previsti per la procedura di accreditamento istituzionale sono dovuti esclusivamente dalle strutture afferenti ad una titolarità diversa da un AULSS o Comune (anche in forma associata);
12. Di attribuire all'ARSS, la riscossione e l'accertamento del pagamento degli oneri come condizione per l'attivazione della visita di verifica;
13. Di determinare che il 15% degli oneri riscossi, venga trasferito alle autorità competenti, mentre il rimanente 85% rimanga all'ARSS per gestire le attività di visita di verifica;
14. Di stabilire come data per l'entrata in vigore dei nuovi standard e delle nuove procedure così come modificate in seguito ai risultati della sperimentazione, il 1° gennaio 2007, prevedendo come tempistica di applicazione per le diverse situazioni in essere quella contenuta nell'Allegato F quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
15. Di stabilire che per le realtà sociali e socio sanitarie partecipanti alla sperimentazione, sarà eseguita, entro il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni; un'unica visita di verifica, attivata d'ufficio dall'ARSS, che ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale comunicherà i relativi rapporti di verifica alle rispettive Autorità competenti per il rilascio formale dei relativi atti;
16. Di trasmettere il presente provvedimento agli enti interessati;
17. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURV;
18. Di demandare all'ARSS il conseguente aggiornamento della classificazione e del manuale delle procedure di attuazione della L.R. 22/2002, documenti approvati con DGR 2501/2004.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan

Standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari della Regione Veneto

(complemento di attuazione della Legge Regionale 16 agosto 2002 n.22)

PRESENTAZIONE

Il presente documento recepisce o integra i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'autorizzazione all'esercizio e definisce i criteri per l'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale, sociali e socio-sanitari della Regione Veneto.
Tali standard nascono dalla sperimentazione delle ipotesi approvate in precedenza con DGR 2473/04. A seguito di detta sperimentazione approvata con DGR 3855/04, grazie alla verifica sul campo degli standard ipotizzati e all'analisi dei relativi risultati da parte di tavoli tecnici istituiti a livello regionale con partecipazione di operatori pubblici e privati, coordinati dalla Direzione dei Servizi Sociali e dalla Agenzia Regionale Socio Sanitaria, si è addivenuti a quest'insieme di standard.

Si ricorda che attraverso l'autorizzazione all'esercizio si riconosce al servizio o alla struttura la possibilità di operare fornendo liberamente al cittadino i servizi e le prestazioni dichiarate. Con l'accreditamento, invece, si riconosce ai soggetti autorizzati la possibilità di fornire prestazioni o servizi che possono essere compensati con l'impiego di risorse pubbliche.

Gli standard di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento contenuti in questo documento si riferiscono (e costituiscono indispensabile complemento) ai requisiti, generali e specifici, definiti nelle Direttive Regionali di attuazione della L.R. del 16 agosto 2002, n° 22.

Riguardano le strutture di carattere residenziale e semi-residenziale già operanti e quelli di nuova istituzione che sono rivolti alle seguenti fasce di popolazione:

1. Prima infanzia ed età evolutiva, per interventi educativi e socio-assistenziali integrativi o sostitutivi della famiglia;
2. Soggetti diversamente abili, per interventi socio assistenziali o socio-sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
3. Soggetti anziani, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
4. Soggetti affetti da problematiche di dipendenza da sostanze d'abuso o alcoliche;

Gli standard sono stati articolati in generali di area e specifici della singola struttura. I requisiti specifici di struttura sono stati distinti e codificati con la seguente numerazione:

1. Funzionali (numerosità, titoli e funzioni del personale);
2. Strutturali;
3. Tecnologici;
4. Organizzativi.

Non sono soggette all'obbligo dall'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento alcune strutture e servizi di tipo sperimentale e, comunque, quei servizi caratterizzati da una natura di mutuo aiuto. La Regione Veneto nell'ambito del Piano Socio-Sanitario regionale disciplinerà le modalità di attivazione di tutti questi servizi. È fatto comunque obbligo agli Enti, pubblici o privati, che intendono attivare questa tipologia di servizi, di comunicare l'apertura al Comune dove lo stesso avrà sede. La comunicazione è finalizzata all'esercizio della vigilanza da parte dei Comuni sulla adeguatezza della assistenza erogata.

MATERIE TRASVERSALI

IGIENE ALIMENTARE

I referenti della Direzione Prevenzione Regionale e di alcuni servizi aziendali di ULSS sono stati coinvolti, durante la fase sperimentale per analizzare l'elenco delle tipologie di strutture e la loro relativa descrizione, approvate con DGR 2473/2004, per poter individuare eventuale ambiti di non applicabilità della normativa relativa all'igiene alimentare e nello specifico del sistema HACCP.
Dall'analisi delle diverse tipologie di strutture, sono state individuate due diverse fattispecie significative per l'eventuale non applicabilità del sistema HACCP:

- comunità che per target trattato e funzione educativa hanno come elemento fondamentale e distintivo già nella propria definizione una forte caratterizzazione domestica e familiare, sia per organizzazione che per caratteristiche strutturali.
- comunità che, a prescindere dai loro destinatari e nonostante la loro classificazione, non necessariamente legata a caratterizzazione domestica, potrebbero identificarla nella definizione della loro specifica mission come modalità erogativa del servizio.

In relazione a queste fattispecie la richiesta di conformità all'HACCP, risulta essere un elemento che avrebbe snaturato queste strutture allontanandole dalla dimensione familiare, che intendono darsi e, peraltro, alle volte ricostruire proprio in cucina attraverso la partecipazione degli utenti alla preparazione dei pasti.

A tal proposito con l'obiettivo di tutelare la dimensione familiare di queste strutture, si richiama il recente Regolamento CE 852 del 29 aprile del 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, che al comma 2 dell'articolo 1 recita:

"Il presente regolamento non si applica:
a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale……."

Si è deciso, quindi, che:

1. in relazione alla prima fattispecie su descritta, a tutte le strutture per minori (ad esclusione della Comunità educativa riabilitativa) più le comunità familiari e le comunità mamma - bambino non dovrà essere richiesta autorizzazione in base al Sistema HACCP, come da D.L. 155/97.
2. relativamente alle altre tipologie di strutture, la derogabilità al sistema HACCP nascerà in realzione alla specifica realtà da autorizzare, in considerazione della sua eventuale caratterizzazione domestica, in termini di numerosità degli ospiti, di organizzazione (mission) e di struttura (civile abitazione).

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Nell'ambito della sperimentazione, altra questione sollevatasi in relazione alla gestione e al funzionamento delle strutture socio sanitarie e sociali è stata la sicurezza negli ambienti di lavoro e di conseguenza l'applicabilità del D.Lgs 626/94.
In considerazione di quelli che sono i fattori di rischio e la numerosità dei dipendenti sono stati individuati ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, rimanendo, quindi, fermi eventuali altri adempimenti che si dovessero rilevare necessari per il rispetto completo della normativa specifica, i seguenti requisiti e le seguenti modalità di applicazione:

1	La struttura adempie alle nomine e alle procedure previste dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni:	
	1.01	Individuazione del soggetto che assume le funzioni del datore di lavoro
	1.02	Istituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
	1.03	Valutazione dei rischi
	1.04	Nomina del medico competente e attivazione della sorveglianza sanitaria
2	Gli operatori della struttura operanti a qualsiasi titolo, hanno seguito corsi di formazione relativi ai contenuti di pronto soccorso	
3	Gli operatori della struttura operanti a qualsiasi titolo, hanno seguito corsi di formazione relativi ai contenuti di prevenzione antincendio	

Modalità di applicazione

1. Per le strutture piccole e legate ad ambienti familiari o domestici:
   - strutture per minori tutte tranne la comunità riabilitativa
   - comunità alloggio per disabili
   - comunità alloggio per anziani
   - comunità familiare
   - sono richiesti i soli requisiti codificati con il 2 e 3, cioè quelli sui corsi di formazione.

2. Per tutte le altre strutture sono richiesti i contenuti di cui al punto 1 (1.01, 1.02, 1.03, 1.04) oltre a quelli di cui ai punti 2 e 3.

Servizi di supporto alla famiglia - Prima infanzia: unità di offerta e standard per autorizzazione al funzionamento e accreditamento

DENOMINAZIONE	ASILO NIDO
DEFINIZIONE	E' un servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino ai 3 anni d'età. L'organizzazione deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo.
FINALITÀ	Sociale ed educativa
UTENZA	Bambini da 3 mesi a 3 anni
CAPACITÀ RICETTIVA	Minimo 30 massimo 60 bambini[2]

PER ESSERE AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO L'ASILO NIDO DEVE CONFORMARSI AI SEGUENTI REQUISITI:

(I-au - 0.1)
L'Ente Gestore deve dichiarare la mission educativa, ovvero l'impegno che, attraverso lo svolgimento delle attività, si vuole dedicare al raggiungimento di un obiettivo generale di carattere socio-educativo. L'Ente Gestore deve definire il risultato generale da raggiungere, individuare il target di utenza e i servizi di riferimento, nonché le attività congruenti agli obiettivi, le modalità di controllo, i momenti di verifica.

(I-au - 0.2)
Nella Carta dei Servizi sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi dell'Asilo Nido, le modalità di funzionamento degli stessi, le condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, le procedure per assicurare la tutela degli utenti finali. Si deve provvedere alla divulgazione della Carta dei Servizi presso gli utenti diretti, indiretti e potenziali.

(I-au - 0.3)
L'orario minimo di apertura è fissato in 7 ore giornaliere, per 5 giorni alla settimana.

(I-au - 0.4)
La pulizia degli ambienti interni ed esterni deve essere giornaliera; quella degli impianti ad aria deve essere effettuata almeno ogni anno.

[2] Si può prevedere l'iscrizione del 20% in più rispetto alla capienza massima consentita dalla dimensione della struttura; di conseguenza la presenza contemporanea dei bambini può essere riferita a tale valore.

(AS-NI - au -1.1)
La pianta organica del personale con funzione educativa, assicura il rapporto numerico di:

- 1 unità ogni 6 bambini, di età inferiore ai 12 mesi;
- 1 unità ogni 8 bambini, di età superiore ai 12 mesi;

in relazione alla frequenza massima.

(AS-NI - au -1.2)
Tra le figure educative deve essere individuato un responsabile (le ore che l'educatore impiega per la funzione di responsabile non vanno tenute distinte dal monte ore totale di educatore per il calcolo del rapporto numerico educatore / bambino).

(AS-NI - au -1.3)
La pianta organica del personale con funzioni ausiliarie (pulizie e preparazione pasti) , assicura il rapporto numerico riportato nel seguente schema:

N° BAMBINI	N° OPERATORI AUSILIARI
fino a 16	almeno 1
da 17 a 40	almeno 2
da 41 a 60	almeno 3

(AS-NI - au -1.4)
Il personale con funzione educativa deve essere in possesso di almeno 1 dei seguenti titoli di studio:

- laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'ed. con indirizzo nido e /o sc. dell'infanzia;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma dell'istituto tecnico per i servizi Sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive- idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica;
- diploma o laurea, di insegnante o educatore della prima infanzia.

(AS-NI - au -1.5)
Il personale con funzioni ausiliarie deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. licenza della scuola dell'obbligo;
2. attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore.

(AS-NI - au -1.6)
Il personale addetto alla cucina deve possedere la licenza della scuola dell'obbligo e un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.

(AS-NI - au -2.1)
La struttura deve essere collocata in una situazione urbanistica adeguata e compatibile con le esigenze dei bambini e delle famiglie.

(AS-NI - au -2.2)
La struttura deve essere ubicata lontano da qualsiasi fonte di inquinamento, da sedi di traffico e da attrezzature urbane che possono comunque arrecare disagio.

(AS-NI- au -2.3)
L'accesso e gli spazi interni devono essere adeguati e funzionali alle peculiarità dell'età "prima infanzia".

(AS-NI- au -2.4)
Il servizio deve essere posto al piano terra e distribuito su un solo piano, salvo che per i locali di servizio generali, che possono essere collocati in altro piano o in semi interrato.

(AS-NI- au -2.5)
Se eccezionalmente (strutture autorizzate ai sensi della L. 448/01) la struttura è collocata oltre il piano terra dell'edificio, deve essere garantita l'accessibilità al piano stesso, e devono essere previste le opportune forme di evacuazione, individuando le vie di fuga in ragione del rischio equivalente alla collocazione abitativa.

(AS-NI- au -2.6)
Deve essere presente uno spazio adeguato ed idoneo alla funzione di parcheggio che consenta l' accesso sicuro al servizio, eventualmente anche non di proprietà.

(AS-NI- au -2.7)
La superficie interna utile funzionale, esclusivamente dedicata ai bambini, è inderogabilmente di mq.6 per bambino, al netto delle murature e degli spazi di servizio generale.

(AS-NI- au -2.8)
La superficie da dedicare ai servizi generali (compresi quelli per la preparazione dei pasti e quelli per gli operatori) non dovrà essere inferiore al 25% della superficie utile complessivamente dedicata ai bambini.

(AS-NI- au -2.9.1, AS-NI- au -2.9.2, AS-NI- au -2.9.3)
Sono previsti spazi distinti:

- per i bambini
- per gli operatori
- per i servizi generali

(AS-NI- au -2.10)
Devono essere previsti spazi strutturati e specificatamente organizzati per l'accoglienza dei lattanti, distinti da quelli dei divezzi.

(AS-NI- au -2.11)
Gli spazi del Servizio devono essere organizzati in modo funzionale all'utenza ospitata e alle attività educative e ludiche svolte.

(AS-NI- au -2.12)
Deve essere assicurata la presenza di ambienti educativi e di gioco, di uno spazio per l'accoglienza e il commiato, di uno spazio utilizzabile per il pranzo e le merende dei bambini, di uno spazio destinato al riposo, del locale per l'igiene dei bambini.

(AS-NI- au -2.13)
Devono esserci accorgimenti architettonici e di arredo atti a prevenire ed escludere situazioni di pericolo per i bambini.

(AS-NI- au -2.14)
Deve essere presente uno spazio all'aperto, funzionale, attrezzato e delimitato, da calcolarsi in aggiunta alla superficie utile funzionale di mq. 6 per bambino.

(AS-NI- au -2.15)
La superficie dello spazio scoperto deve garantire almeno 3 mq a bambino e comunque non può essere inferiore a 100 mq..
Lo spazio scoperto, può non essere di proprietà purché sia adiacente, delimitato, regolamentato nonché facilmente accessibile, assicurando la presenza di un percorso per raggiungerlo, che sia conforme alle norme di sicurezza.
Per strutture già autorizzate ai sensi della L. 448/01 può essere previsto, in assenza di area all'aperto, uno spazio equivalente, definito, in aggiunta alla superficie utile funzionale.

(AS-NI- au -3.1)
L'organizzazione architettonica e l'arredo devono rispondere a requisiti di equilibrio estetico, nel rispetto delle indicazioni psico-pedagogiche in merito all'utilizzo di materiali e colorazioni che favoriscono la salubrità dell'ambiente e la serenità e la sicurezza del bambino.

(AS-NI- au -3.2)
I materiali, i rivestimenti, le finiture, gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere adeguati e funzionali alle peculiarità della prima infanzia e garantire la sicurezza del bambino.

(AS-NI- au -3.3)
Le parti strutturali, gli impianti e gli elementi di finitura degli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, devono rispondere ai requisiti di salute e benessere ambientale, sicurezza nell'impiego, protezione dal rumore, risparmio energetico e fruibilità.

(AS-NI- au -3.4)
Deve essere garantita la presenza di attrezzature, materiali e impianti, compresi quelli ludico-educativi, conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza.

(AS-NI- au -3.5)
Lo spazio all'aperto, deve essere attrezzato e arredato in maniera adeguata all'età dei bambini.

(AS-NI- au -3.6)
Tutti i locali frequentati dai bambini, compresi quelli igienici, devono essere illuminati ed areati direttamente.

(AS-NI- au -3.7, AS-NI- au -3.8)
Le tazze dei WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte, adatte alla loro età e previste in numero complessivo che rispetti il rapporto di almeno 3 vasi ogni 15 bambini.

(AS-NI- au -3.9)
Il locale igienico deve consentire all'operatore di eseguire le operazioni di cambio e pulizia del bambino e il contemporaneo controllo degli altri bambini.

(AS-NI- au -4.1)
L'Ente gestore deve assicurare e documentare la presenza di un Progetto Educativo e organizzativo/gestionale del Servizio.

(AS-NI- au -4.2)
E' adottato il registro delle presenze nella struttura, nel quale vanno annotati i nominativi dei bambini unitamente a quello di un parente di riferimento, con il relativo recapito telefonico.

(AS-NI- au -4.3)
Tale registro è sistematicamente aggiornato, annotando quotidianamente la presenza o l'assenza dei bambini.

PER ESSERE ACCREDITATI GLI ASILI NIDO DEVONO:

1. essere in possesso dell'Autorizzazione all'esercizio;
2. documentare un Sistema di gestione e di controllo di qualità in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

(I-acc -0.1)
Deve essere garantita la rilevazione del grado di soddisfazione di utenza, committenza, operatori e famiglie. In caso di indagine campionaria, il campione stesso deve essere statisticamente significativo.

(I-acc -0.2)
L'Ente Gestore deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico del Nido. La figura che svolge tale funzione ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione della qualità del servizio, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di soluzioni innovative, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della prima infanzia.

(I-acc -0.3)
Tale funzione è svolta da personale adeguatamente qualificato in possesso di diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico.

(AS-NI- acc -4.1)
L'Ente Gestore deve definire, a cadenza almeno annuale, gli obiettivi del Servizio, generali e specifici, che siano pertinenti con i bisogni del territorio e con i bisogni peculiari del target accolto.

(AS-NI- acc -4.2)
Il servizio deve essere dotato di un regolamento interno di organizzazione e funzione che esplicita:

1. i criteri per l'accesso al servizio. In risposta alle diverse necessità, l'iscrizione per la frequenza dovrà prevedere l'inserimento adeguatamente predisposto a favore dei bambini disabili e per le situazioni di disagio.
2. le modalità di formazione e gestione delle (eventuali) liste di attesa.
3. le modalità di funzionamento del servizio, nonché la metodologia di definizione delle rette e l'organizzazione degli orari.

(AS-NI- acc -4.3, AS-NI- acc -4.4, AS-NI- acc -4.5)
L'Ente Gestore deve assicurare:

- il coinvolgimento degli operatori sulle questioni strategiche del Servizio;
- l'informazione sulla mission educativa e di "care";
- il coinvolgimento degli operatori nella programmazione e nella definizione degli obiettivi del servizio.

(AS-NI- acc -4.6)
Deve essere redatto un Progetto Educativo per ogni Sezione e Intersezione.

(AS-NI- acc -4.7)
Il progetto deve essere documentato e messo a disposizione delle persone che accedono al servizio.
La progettazione educativa è finalizzata:

- alla creazione di un ambiente che favorisca l'instaurarsi di relazioni significative tra bambini e adulti e tra bambini e bambini;
- alla messa in atto di azioni educative e didattiche differenziate per processi di crescita e sviluppo (senso-percettivo, motorio, comunicativo, cognitivo ed affettivo).
- a garantire interventi di personalizzazione educativa e interazione con la famiglia.

(AS-NI- acc -4.8)
Ulteriore personalizzazione deve essere garantita rispetto ai bisogni specifici del singolo bambino, senza preclusione di differenze di genere, razza e religione.

(AS-NI- acc -4.9)
Il progetto deve assicurare i processi di continuità educativa.

(AS-NI- acc -4.10)
La famiglia deve essere fatta partecipe nella programmazione educativa e devono essere assicurate le forme di partecipazione dei genitori all'attività del servizio.

DENOMINAZIONE	MICRONIDO
DEFINIZIONE	È un servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino ai 3 anni d'età. L'organizzazione deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo. Purché siano strutturati spazi, distinti da quelli della restante utenza, nonché specificatamente organizzati per i lattanti, è possibile che il servizio accolga i bambini dai 3 mesi d'età
FINALITÀ	Sociale ed educativa
UTENZA	Bambini fino massimo 3 anni d'età
CAPACITÀ RICETTIVA	minimo 12 massimo 32 bambini[3]

PER ESSERE AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO IL MICRONIDO DEVE CONFORMARSI AI SEGUENTI REQUISITI:

(I-au - 0.1)
L'Ente Gestore deve dichiarare la mission educativa, ovvero l'impegno che, attraverso lo svolgimento delle attività, si vuole dedicare al raggiungimento di un obiettivo generale di carattere socio-educativo. L'Ente Gestore deve definire il risultato generale da raggiungere, individuare il target di utenza e i servizi di riferimento, nonché le attività congruenti agli obiettivi, le modalità di controllo, i momenti di verifica.

(I-au - 0.2)
Nella Carta dei Servizi sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi del Micronido, le modalità di funzionamento degli stessi, le condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, le procedure per assicurare la tutela degli utenti finali. Si deve provvedere alla divulgazione della Carta dei Servizi presso gli utenti diretti, indiretti e potenziali.

(I-au - 0.3)
L'orario minimo di apertura è fissato in 7 ore giornaliere, per 5 giorni alla settimana.

(I-au - 0.4)
La pulizia degli ambienti interni ed esterni deve essere giornaliera; quella degli impianti ad aria deve essere effettuata almeno ogni anno.

[3] Si può prevedere l'iscrizione del 20% in più rispetto alla capienza massima consentita dalla dimensione della struttura; di conseguenza la presenza contemporanea dei bambini può essere riferita a tale valore.

(MICR- au - 1.1)
La pianta organica del personale con funzione educativa, assicura il rapporto numerico di:

- 1 unità ogni 6 bambini, di età inferiore ai 12 mesi;
- 1 unità ogni 8 bambini, di età superiore ai 12 mesi;

in relazione alla frequenza massima.

(MICR- au - 1.2)
Tra le figure educative deve essere individuato un responsabile (le ore che l'educatore impiega per la funzione di responsabile non vanno tenute distinte dal monte ore totale di educatore per il calcolo del rapporto numerico educatore / bambino).

(MICR- au - 1.3)
La pianta organica del personale con funzioni ausiliarie (pulizie e preparazione pasti) , assicura il rapporto numerico riportato nel seguente schema:

N° BAMBINI	N° OPERATORI AUSILIARI
fino a 16	almeno 1
da 17 a 32	da 1 a 2

(MICR- au - 1.4)
Il personale con funzione educativa deve essere in possesso di almeno 1 dei seguenti titoli di studio:

- laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'ed. con indirizzo nido e /o sc. dell'infanzia;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma dell'istituto tecnico per i servizi Sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive- idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica;
- diploma o laurea, di insegnante o educatore della prima infanzia.

(MICR- au - 1.5)
Il personale con funzioni ausiliarie deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. licenza della scuola dell'obbligo;
2. attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore.

(MICR- au - 1.6)
Il personale addetto alla cucina deve possedere la licenza della scuola dell'obbligo e un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.

(MICR- au - 2.1)
La struttura deve essere collocata in una situazione urbanistica adeguata e compatibile con le esigenze dei bambini e delle famiglie.

(MICR- au - 2.2)
La struttura deve essere ubicata lontano da qualsiasi fonte di inquinamento, da sedi di traffico e da attrezzature urbane che possono comunque arrecare disagio.

(MICR- au - 2.3)
L'accesso e gli spazi interni devono essere adeguati e funzionali alle peculiarità dell'età "prima infanzia".

(MICR- au - 2.4)
Il servizio deve essere posto al piano terra e distribuito su un solo piano, salvo che per i locali di servizio generali, che possono essere collocati in altro piano o in semi interrato.

(MICR- au - 2.5)
Se eccezionalmente (strutture autorizzate ai sensi della L. 448/01) la struttura è collocata oltre il piano terra dell'edificio, deve essere garantita l'accessibilità al piano stesso, e devono essere previste le opportune forme di evacuazione, individuando le vie di fuga in ragione del rischio equivalente alla collocazione abitativa.

(MICR- au - 2.6)
Deve essere presente uno spazio adeguato ed idoneo alla funzione di parcheggio che consenta l' accesso sicuro al servizio, eventualmente anche non di proprietà.

(MICR- au - 2.7)
L'unità di offerta minima di superficie non può essere inferiore a mq. 100.
La superficie interna utile funzionale, esclusivamente dedicata ai bambini, è inderogabilmente di mq.6 per bambino, al netto delle murature e degli spazi di servizio generale.

(MICR- au - 2.8)
La superficie da dedicare ai servizi generali (compresi quelli per la preparazione dei pasti e quelli per gli operatori) non dovrà essere inferiore al 25% della superficie utile complessivamente dedicata ai bambini.

(MICR- au - 2.9.1, MICR- au - 2.9.2, MICR- au - 2.9.3)
Sono previsti spazi distinti:

- per i bambini
- per gli operatori
- per i servizi generali

(MICR- au - 2.10)
Devono essere previsti spazi strutturati e specificatamente organizzati per l'accoglienza dei lattanti, distinti da quelli dei divezzi.

(MICR- au - 2.11)
Gli spazi del Servizio devono essere inoltre organizzati in modo funzionale all'utenza ospitata e alle attività educative e ludiche svolte.

(MICR- au - 2.12)
Deve essere assicurata la presenza di ambienti educativi e di gioco, di uno spazio per l'accoglienza e il commiato, di uno spazio utilizzabile per il pranzo e le merende dei bambini, di uno spazio destinato al riposo, del locale per l'igiene dei bambini.

(MICR- au - 2.13)
Devono esserci accorgimenti architettonici e di arredo atti a prevenire ed escludere situazioni di pericolo per i bambini.

(MICR- au - 2.14)
Deve essere presente uno spazio all'aperto, funzionale, attrezzato e delimitato, da calcolarsi in aggiunta alla superficie utile funzionale di mq. 6 per bambino.

(MICR- au - 2.15)
La superficie dello spazio scoperto deve garantire almeno 3 mq a bambino e comunque non può essere inferiore a mq.100.
Lo spazio scoperto, può non essere di proprietà purché sia adiacente, delimitato, regolamentato nonché facilmente accessibile, assicurando la presenza di un percorso per raggiungerlo, che sia conforme alle norme di sicurezza.
Per strutture già autorizzate ai sensi della L.448/01 può essere previsto, in assenza di area all'aperto, uno spazio equivalente, definito, in aggiunta alla superficie utile funzionale.

(MICR- au - 3.1)
L'organizzazione architettonica e l'arredo devono rispondere a requisiti di equilibrio estetico, nel rispetto delle indicazioni psico-pedagogiche in merito all'utilizzo di materiali e colorazioni che favoriscono la salubrità dell'ambiente e la serenità e la sicurezza del bambino.

(MICR- au - 3.2)
I materiali, i rivestimenti, le finiture, gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere adeguati e funzionali alle peculiarità della prima infanzia e garantire la sicurezza del bambino.

(MICR- au - 3.3)
Le parti strutturali, gli impianti e gli elementi di finitura degli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, devono rispondere ai requisiti di salute e benessere ambientale, sicurezza nell'impiego, protezione dal rumore, risparmio energetico e fruibilità.

(MICR- au - 3.4)
Deve essere garantita la presenza di attrezzature, materiali e impianti, compresi quelli ludico-educativi, conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza.

(MICR- au - 3.5)
Lo spazio all'aperto, deve essere attrezzato e arredato in maniera adeguata all'età dei bambini.

(MICR- au - 3.6)
Tutti i locali frequentati dai bambini, compresi quelli igienici devono essere illuminati ed areati direttamente.

(MICR- au - 3.7, MICR- au - 3.8)
Le tazze dei WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte e adeguate alla loro età, e previste in numero complessivo non inferiore a 3 vasi ogni 15 bambini.

(MICR- au - 3.9)
Il locale igienico deve consentire all'operatore di eseguire le operazioni di cambio e pulizia del bambino e il contemporaneo controllo degli altri bambini.

(MICR- au - 4.1)
L'Ente gestore deve assicurare e documentare la presenza di un Progetto Educativo e organizzativo/gestionale del Servizio.

(MICR- au - 4.2)
E' adottato il registro delle presenze nella struttura, nel quale vanno annotati i nominativi dei bambini unitamente a quello di un parente di riferimento, con il relativo recapito telefonico.

(MICR- au - 4.3)
Tale registro è sistematicamente aggiornato, annotando quotidianamente la presenza o l'assenza dei bambini.

PER ESSERE ACCREDITATO IL MICRONIDO DEVE:

1. essere in possesso dell'Autorizzazione all'esercizio;
2. possedere un Sistema di gestione e documentazione della qualità in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

(I-acc - 0.1)
Deve essere garantita la rilevazione del grado di soddisfazione di utenza, committenza, operatori e famiglie. In caso di indagine campionaria, il campione deve essere statisticamente significativo.

(I-acc - 0.2)
L'Ente Gestore deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico del Micro nido. La figura che svolge tale funzione ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione della qualità del servizio, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di soluzioni innovative, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della prima infanzia.

(I-acc - 0.3)
Tale funzione è svolta da personale adeguatamente qualificato in possesso di diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico .

(MICR- acc - 4.1)
L'Ente Gestore deve definire, a cadenza almeno annuale, gli obiettivi del Servizio, generali e specifici, che siano pertinenti con i bisogni del territorio e con i bisogni peculiari del target accolto.

(MICR- acc - 4.2)
Il servizio deve essere dotato di un regolamento interno di organizzazione e funzione che esplicita:

1. i criteri per l'accesso al servizio. In risposta alle diverse necessità, l'iscrizione per la frequenza dovrà prevedere l'inserimento adeguatamente predisposto a favore dei bambini disabili e per le situazioni di disagio.
2. le modalità di formazione e gestione delle (eventuali) liste di attesa.
3. le modalità di funzionamento del servizio, nonché la metodologia di definizione delle rette e l'organizzazione degli orari.

(MICR- acc - 4.3, MICR- acc - 4.4, MICR- acc - 4.5)
L'Ente Gestore deve assicurare:

- il coinvolgimento degli operatori sulle questioni strategiche del Servizio;
- l'informazione sulla mission educativa e di "care";
- il coinvolgimento degli operatori nella programmazione e nella definizione degli obiettivi del servizio.

(MICR- acc - 4.6)
Deve essere redatto un Progetto Educativo per ogni Sezione e Intersezione.

(MICR- acc - 4.7)
Il progetto deve essere documentato e messo a disposizione delle persone che accedono al servizio.
La progettazione educativa è finalizzata:

- alla creazione di un ambiente che favorisca l'instaurarsi di relazioni significative tra bambini e adulti e tra bambini e bambini;
- alla messa in atto di azioni educative e didattiche differenziate per processi di crescita e sviluppo (senso-percettivo, motorio, comunicativo, cognitivo ed affettivo).
- a garantire interventi di personalizzazione educativa e interazione con la famiglia.

(MICR- acc - 4.8)
Ulteriore personalizzazione deve essere garantita rispetto ai bisogni specifici del singolo bambino, senza preclusione di differenze di genere, razza e religione.

(MICR- acc - 4.9)
Il progetto deve assicurare i processi di continuità educativa.

(MICR- acc - 4.10)
La famiglia deve essere fatta partecipe nella programmazione educativa e devono essere assicurate le forme di partecipazione dei genitori all'attività del servizio.

DENOMINAZIONE	NIDO AZIENDALE
DEFINIZIONE	È un servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino ai 3 anni d'età. L'organizzazione deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo. La struttura è inserita nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura in risposta alle esigenze del nucleo familiare.
FINALITÀ	Sociale ed educativa
UTENZA	Bambini da 3 mesi a 3 anni d'età
CAPACITÀ RICETTIVA	minimo 30 massimo 60 bambini[4]

PER ESSERE AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO IL NIDO AZIENDALE DEVE CONFORMARSI AI SEGUENTI REQUISITI:

(I-au - 0.1)
L'Ente Gestore deve dichiarare la mission educativa, ovvero l'impegno che, attraverso lo svolgimento delle attività, si vuole dedicare al raggiungimento di un obiettivo generale di carattere socio-educativo. L'Ente Gestore deve definire il risultato generale da raggiungere, individuare il target di utenza e i servizi di riferimento, nonché le attività congruenti agli obiettivi, le modalità di controllo, i momenti di verifica.

(I-au - 0.2)
Nella Carta dei Servizi sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi del Nido, le modalità di funzionamento degli stessi, le condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, le procedure per assicurare la tutela degli utenti finali. Si deve provvedere alla divulgazione della Carta dei Servizi presso gli utenti diretti, indiretti e potenziali.

(I-au - 0.3)
L'orario di apertura deve essere adeguato agli orari lavorativi dei genitori dipendenti.

(I-au - 0.4)
La pulizia degli ambienti interni ed esterni deve essere giornaliera; quella degli impianti ad aria deve essere effettuata almeno ogni anno.

[4] Si può prevedere l'iscrizione del 20% in più rispetto alla capienza massima consentita dalla dimensione della struttura; di conseguenza la presenza contemporanea dei bambini può essere riferita a tale valore.

(NI-AZ- au - 1.1)
La pianta organica del personale con funzione educativa, assicura il rapporto numerico di:

- 1 unità ogni 6 bambini, di età inferiore ai 12 mesi;
- 1 unità ogni 8 bambini, di età superiore ai 12 mesi;

in relazione alla frequenza massima.

(NI-AZ- au - 1.2)
Tra le figure educative deve essere individuato un responsabile (le ore che l'educatore impiega per la funzione di responsabile non vanno tenute distinte dal monte ore totale di educatore per il calcolo del rapporto numerico educatore / bambino).

(NI-AZ- au - 1.3)
La pianta organica del personale con funzioni ausiliarie (pulizie e preparazione pasti), assicura il rapporto numerico riportato nel seguente schema:

N° BAMBINI	N° OPERATORI AUSILIARI
fino a 16	almeno 1
da 17 a 40	almeno 2
da 41 a 60	almeno 3

(NI-AZ- au - 1.4)
Il personale con funzione educativa deve essere in possesso di almeno 1 dei seguenti titoli di studio:

- laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'ed. con indirizzo nido e /o sc. dell'infanzia;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma dell'istituto tecnico per i servizi Sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive- idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica;
- diploma o laurea, di insegnante o educatore della prima infanzia.

(NI-AZ- au - 1.5)
Il personale con funzioni ausiliarie deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. licenza della scuola dell'obbligo;
2. attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore.

(NI-AZ- au - 1.6)
Il personale addetto alla cucina deve possedere la licenza della scuola dell'obbligo e un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.

(NI-AZ- au - 2.1)
La struttura deve essere collocata in una situazione urbanistica adeguata e compatibile con le esigenze dei bambini e delle famiglie.

(NI-AZ- au - 2.2)
La struttura deve essere ubicata lontano da qualsiasi fonte di inquinamento, da sedi di traffico e da attrezzature urbane che possono comunque arrecare disagio.

(NI-AZ- au - 2.3)
L'accesso e gli spazi interni devono essere adeguati e funzionali alle peculiarità dell'età "prima infanzia".

(NI-AZ- au - 2.4)
Il servizio deve essere posto al piano terra e distribuito su un solo piano, salvo che per i locali di servizio generali, che possono essere collocati in altro piano o in semi interrato.

(NI-AZ- au - 2.5)
Se eccezionalmente (strutture autorizzate ai sensi della L. 448/01) la struttura è collocata oltre il piano terra dell'edificio, deve essere garantita l'accessibilità al piano stesso, e devono essere previste le opportune forme di evacuazione, individuando le vie di fuga in ragione del rischio equivalente alla collocazione abitativa.

(NI-AZ- au - 2.6)
Deve essere presente uno spazio adeguato ed idoneo alla funzione di parcheggio che consenta l' accesso sicuro al servizio, eventualmente anche non di proprietà.

(NI-AZ- au - 2.7)
La superficie interna utile funzionale, esclusivamente dedicata ai bambini, è inderogabilmente di mq. 6 per bambino, al netto delle murature e degli spazi di servizio generale.

(NI-AZ- au - 2.8)
La superficie da dedicare ai servizi generali (compresi quelli per la preparazione dei pasti e quelli per gli operatori) non dovrà essere inferiore al 25% della superficie utile complessivamente dedicata ai bambini.

(NI-AZ- au - 2.9.1, NI-AZ- au - 2.9.2, NI-AZ- au - 2.9.3)
Devono essere previsti spazi distinti:

- per i bambini
- per gli operatori
- per i servizi generali

(NI-AZ- au - 2.10)
Devono essere previsti spazi strutturati e specificatamente organizzati per l'accoglienza dei lattanti, distinti da quelli dei divezzi.

(NI-AZ- au - 2.11)
Gli spazi del Servizio devono essere inoltre organizzati in modo funzionale all'utenza ospitata e alle attività educative e ludiche svolte.

(NI-AZ- au - 2.12)
Deve essere assicurata la presenza di ambienti educativi e di gioco, di uno spazio per l'accoglienza e il commiato, di uno spazio utilizzabile per il pranzo e le merende dei bambini, di uno spazio destinato al riposo, del locale per l'igiene dei bambini.

(NI-AZ- au - 2.13)
Devono esserci accorgimenti architettonici e di arredo atti a prevenire ed escludere situazioni di pericolo per i bambini.

(NI-AZ- au - 2.14)
Deve essere presente uno spazio all'aperto, funzionale, attrezzato e delimitato, da calcolarsi in aggiunta alla superficie utile funzionale di mq. 6 per bambino.

(NI-AZ- au - 2.15)
La superficie dello spazio scoperto deve garantire almeno mq. 3 a bambino e comunque non può essere inferiore a mq. 100.
Lo spazio scoperto, può non essere di proprietà purché sia adiacente, delimitato, regolamentato nonché facilmente accessibile, assicurando la presenza di un percorso per raggiungerlo, conforme alle norme di sicurezza.
Per strutture già autorizzate ai sensi della L. 448/01 può essere ammesso, in assenza di area all'aperto, uno spazio equivalente, definito, in aggiunta alla superficie utile funzionale.

(NI-AZ- au - 3.1)
L'organizzazione architettonica e l'arredo devono rispondere a requisiti di equilibrio estetico, nel rispetto delle indicazioni psico-pedagogiche in merito all'utilizzo di materiali e colorazioni che favoriscono la salubrità dell'ambiente e la serenità e la sicurezza del bambino.

(NI-AZ- au - 3.2)
I materiali, i rivestimenti, le finiture, gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere adeguati e funzionali alle peculiarità della prima infanzia e garantire la sicurezza del bambino.

(NI-AZ- au - 3.3)
Le parti strutturali, gli impianti e gli elementi di finitura degli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, devono rispondere ai requisiti di salute e benessere ambientale, sicurezza nell'impiego, protezione dal rumore, risparmio energetico e fruibilità.

(NI-AZ- au - 3.4)
Deve essere garantita la presenza di attrezzature, materiali e impianti, compresi quelli ludico-educativi, conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza.

(NI-AZ- au - 3.5)
Lo spazio all'aperto, deve essere attrezzato e arredato in maniera adeguata all'età dei bambini.

(NI-AZ- au - 3.6)
Tutti i locali frequentati dai bambini, compresi quelli igienici devono essere illuminati ed areati direttamente.

(NI-AZ- au - 3.7, NI-AZ- au - 3.8)
Le tazze dei WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte, adatte alla loro età e previste in numero complessivo che rispetti il rapporto di almeno 3 vasi ogni 15 bambini.

(NI-AZ- au - 3.9)
Il locale igienico deve consentire all'operatore di eseguire le operazioni di cambio e pulizia del bambino e il contemporaneo controllo degli altri bambini.

(NI-AZ- au - 4.1)
L'Ente gestore deve assicurare e documentare la presenza di un Progetto Educativo e organizzativo/gestionale del Servizio.

(NI-AZ- au - 4.2)
E' adottato il registro delle presenze nella struttura, nel quale vanno annotati i nominativi dei bambini unitamente a quello di un parente di riferimento, con il relativo recapito telefonico.

(NI-AZ- au - 4.3)
Tale registro è sistematicamente aggiornato, annotando quotidianamente la presenza o l'assenza dei bambini.

PER ESSERE ACCREDITATI I NIDI AZIENDALI DEVONO:

1. essere in possesso dell'Autorizzazione all'esercizio;
2. documentare un Sistema di gestione e di controllo di qualità in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

(I-acc - 0.1)
Deve essere garantita la rilevazione del grado di soddisfazione di utenza, committenza, operatori e famiglie. In caso di indagine campionaria, il campione deve essere statisticamente significativo.

(I-acc - 0.2)
L'Ente Gestore deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico. La figura che svolge tale funzione ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione della qualità del servizio, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di soluzioni innovative, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della prima infanzia.

(I-acc - 0.3)
Tale funzione è svolta da personale adeguatamente qualificato in possesso di diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico.

(NI-AZ- acc - 4.1)
L'Ente Gestore deve definire, a cadenza almeno annuale, gli obiettivi del Servizio, generali e specifici, che siano pertinenti con i bisogni del territorio e con i bisogni peculiari del target accolto.

(NI-AZ- acc - 4.2)
Il servizio deve essere dotato di un regolamento interno di organizzazione e funzione che esplicita:

1. i criteri per l'accesso al servizio. In risposta alle diverse necessità, l'iscrizione per la frequenza dovrà prevedere l'inserimento adeguatamente predisposto a favore dei bambini disabili e per le situazioni di disagio.
2. le modalità di formazione e gestione delle (eventuali) liste di attesa.
3. le modalità di funzionamento del servizio, nonché la metodologia di definizione delle rette e l'organizzazione degli orari.

(NI-AZ- acc - 4.3, NI-AZ- acc - 4.4, NI-AZ- acc - 4.5)
L'Ente Gestore deve assicurare:

- il coinvolgimento degli operatori sulle questioni strategiche del Servizio;
- l'informazione sulla mission educativa e di "care";
- il coinvolgimento degli operatori nella programmazione e nella definizione degli obiettivi del servizio.

(NI-AZ- acc - 4.6)
Deve essere redatto un Progetto Educativo per ogni Sezione e Intersezione.

(NI-AZ- acc - 4.7)
Il progetto deve essere documentato e messo a disposizione delle persone che accedono al servizio.
La progettazione educativa è finalizzata:

- alla creazione di un ambiente che favorisca l'instaurarsi di relazioni significative tra bambini e adulti e tra bambini e bambini;
- alla messa in atto di azioni educative e didattiche differenziate per processi di crescita e sviluppo (senso-percettivo, motorio, comunicativo, cognitivo ed affettivo).
- a garantire interventi di personalizzazione educativa e interazione con la famiglia.

(NI-AZ- acc - 4.8)
Ulteriore personalizzazione deve essere garantita rispetto ai bisogni specifici del singolo bambino, senza preclusione di differenze di genere, razza e religione.

(NI-AZ- acc - 4.9)
Il progetto deve assicurare i processi di continuità educativa.

(NI-AZ- acc - 4.10)
La famiglia deve essere fatta partecipe nella programmazione educativa e devono essere assicurate le forme di partecipazione dei genitori all'attività del servizio.

DENOMINAZIONE	NIDO INTEGRATO
DEFINIZIONE	E' un servizio diurno strutturato in modo simile ad un asilo nido; è collocato nello stesso edificio della scuola materna e svolge attività socio educativa mediante collegamenti integrativi con le attività della scuola materna secondo un progetto concordato tra soggetti gestori. Può essere aperto solo se la scuola materna esiste già ed è autorizzata e accreditata secondo le procedure previste dal Ministero della Pubblica Istruzione.
FINALITÀ	Sociale ed educativa
UTENZA	Bambini fascia nido: lattanti-divezzi fino massimo 3 anni d'età Bambini fascia scuola d'infanzia secondo la norma vigente (minimo n.1 sezione).
CAPACITÀ RICETTIVA	minimo 12 massimo 32 bambini[5]

PER ESSERE AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO IL NIDO INTEGRATO DEVE CONFORMARSI AI SEGUENTI REQUISITI:

(I-au - 0.1)
L'Ente Gestore deve dichiarare la mission educativa, ovvero l'impegno che, attraverso lo svolgimento delle attività, si vuole dedicare al raggiungimento di un obiettivo generale di carattere socio-educativo. L'Ente Gestore deve definire il risultato generale da raggiungere, individuare il target di utenza e i servizi di riferimento, nonché le attività congruenti agli obiettivi, le modalità di controllo, i momenti di verifica.

(I-au - 0.2)
Nella Carta dei Servizi sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi del Nido, le modalità di funzionamento degli stessi, le condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, le procedure per assicurare la tutela degli utenti finali. Si deve provvedere alla divulgazione della Carta dei Servizi presso gli utenti diretti, indiretti e potenziali.

(I-au - 0.3)
L'orario minimo di apertura è fissato in 7 ore giornaliere, per 5 giorni alla settimana.

(I-au - 0.4)
La pulizia degli ambienti interni ed esterni deve essere giornaliera; quella degli impianti ad aria deve essere effettuata almeno ogni anno.

[5] Si può prevedere l'iscrizione del 20% in più rispetto alla capienza massima consentita dalla dimensione della struttura; di conseguenza la presenza contemporanea dei bambini può essere riferita a tale valore.) Fascia scuola d'infanzia: secondo norma vigente.

(NI-INT- au - 1.1)
La pianta organica del personale con funzione educativa, assicura il rapporto numerico di:

- 1 unità ogni 6 bambini, di età inferiore ai 12 mesi;
- 1 unità ogni 8 bambini, di età superiore ai 12 mesi;

in relazione alla frequenza massima.

(NI-INT- au - 1.2)
Tra le figure educative deve essere individuato un responsabile (le ore che l'educatore impiega per la funzione di responsabile non vanno tenute distinte dal monte ore totale di educatore per il calcolo del rapporto numerico educatore / bambino).

(NI-INT- au - 1.3)
La pianta organica del personale con funzioni ausiliarie (pulizie e preparazione pasti) , assicura il rapporto numerico riportato nel seguente schema:

N° BAMBINI	N° OPERATORI AUSILIARI
fino a 16	almeno 1
da 17 a 40	almeno 2
da 41 a 60	almeno 3

(NI-INT- au - 1.4)
Il personale con funzione educativa deve essere in possesso di almeno 1 dei seguenti titoli di studio:

- laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'ed. con indirizzo nido e /o sc. dell'infanzia;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma dell'istituto tecnico per i servizi Sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive- idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica;
- diploma o laurea, di insegnante o educatore della prima infanzia.

(NI-INT- au - 1.5)
Il personale con funzioni ausiliarie deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. licenza della scuola dell'obbligo;
2. attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore.

(NI-INT- au - 1.6)
Il personale addetto alla cucina deve possedere la licenza della scuola dell'obbligo e un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.

(NI-INT- au - 2.1)
La struttura deve essere collocata in una situazione urbanistica adeguata e compatibile con le esigenze dei bambini e delle famiglie.

(NI-INT- au - 2.2)
La struttura deve essere ubicata lontano da qualsiasi fonte di inquinamento, da sedi di traffico e da attrezzature urbane che possono comunque arrecare disagio.

Caratteristiche generali dell'opera.

(NI-INT- au - 2.3)
L'accesso e gli spazi interni devono essere adeguati e funzionali alle peculiarità dell'età "prima infanzia".

(NI-INT- au - 2.4)
Il servizio deve essere posto al piano terra e distribuito su un solo piano, salvo che per i locali di servizio generali, che possono essere collocati in altro piano o in semi interrato.

(NI-INT- au - 2.5)
Se eccezionalmente la struttura è collocata oltre il piano terra dell'edificio, deve essere garantita l'accessibilità al piano stesso, e devono essere previste le opportune forme di evacuazione, individuando le vie di fuga in ragione del rischio equivalente alla collocazione abitativa.

(NI-INT- au - 2.6)
Deve essere presente uno spazio adeguato ed idoneo alla funzione di parcheggio che consenta l' accesso sicuro al servizio, eventualmente anche non di proprietà.

(NI-INT- au - 2.7)
L'unità di offerta minima di superficie non può essere inferiore a mq. 100.
La superficie interna utile funzionale, esclusivamente dedicata ai bambini, è inderogabilmente di mq 6 per bambino, al netto delle murature e degli spazi di servizio generale.

(NI-INT- au - 2.8)
La superficie da dedicare ai servizi generali (compresi quelli per la preparazione dei pasti e quelli per gli operatori) non dovrà essere inferiore al 25% della superficie utile complessivamente dedicata ai bambini.

(NI-INT- au - 2.9.1, CE-INF.AU.2.9.2, CE-INF.AU.2.9.3)
Sono previsti spazi distinti:

- per i bambini
- per gli operatori
- per i servizi generali

(NI-INT- au - 2.10)
Devono essere previsti spazi strutturati e specificatamente organizzati per l'accoglienza dei lattanti, distinti da quelli dei divezzi.

(NI-INT- au - 2.11)
Gli spazi del Servizio devono essere organizzati in modo funzionale all'utenza ospitata e alle attività educative e ludiche svolte.

(NI-INT- au - 2.12)
Deve essere assicurata la presenza di ambienti educativi e di gioco, di uno spazio per l'accoglienza e il commiato, di uno spazio utilizzabile per il pranzo e le merende dei bambini, di uno spazio destinato al riposo, del locale per l'igiene dei bambini.

(NI-INT- au - 2.13)
Devono esserci accorgimenti architettonici e di arredo atti a prevenire ed escludere situazioni di pericolo per i bambini.

(NI-INT- au - 2.14)
Deve essere presente uno spazio all'aperto, funzionale, attrezzato e delimitato, da calcolarsi in aggiunta alla superficie utile funzionale di mq. 6 per bambino.

(NI-INT- au - 2.15)
La superficie dello spazio scoperto deve garantire almeno 3 mq a bambino e comunque non può essere inferiore a 100 mq.
Lo spazio scoperto, può non essere di proprietà purché sia adiacente, delimitato, regolamentato nonché facilmente accessibile, assicurando la presenza di un percorso per raggiungerlo, conforme alle norme di sicurezza.

(NI-INT- au - 3.1)
L'organizzazione architettonica e l'arredo devono rispondere a requisiti di equilibrio estetico, nel rispetto delle indicazioni psico-pedagogiche in merito all'utilizzo di materiali e colorazioni che favoriscono la salubrità dell'ambiente e la serenità e la sicurezza del bambino.

(NI-INT- au - 3.2)
I materiali, i rivestimenti, le finiture, gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere adeguati e funzionali alle peculiarità della prima infanzia e garantire la sicurezza del bambino.

(NI-INT- au - 3.3)
Le parti strutturali, gli impianti e gli elementi di finitura degli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, devono rispondere ai requisiti di salute e benessere ambientale, sicurezza nell'impiego, protezione dal rumore, risparmio energetico e fruibilità.

(NI-INT- au - 3.4)
Deve essere garantita la presenza di attrezzature, materiali e impianti, compresi quelli ludico-educativi, conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza.

(NI-INT- au - 3.5)
Lo spazio all'aperto, deve essere attrezzato e arredato in maniera adeguata all'età dei bambini.

(NI-INT- au - 3.6)
Tutti i locali frequentati dai bambini, compresi quelli igienici, devono essere illuminati ed areati direttamente.

(NI-INT- au - 3.7, NI-INT- au - 3.8)
Le tazze dei WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte, adatte alla loro età e previste in numero complessivo che rispetti il rapporto di almeno 3 vasi ogni 15 bambini.

(NI-INT- au - 3.9)
Il locale igienico deve consentire all'operatore di eseguire le operazioni di cambio e pulizia del bambino e il contemporaneo controllo degli altri bambini.

(NI-INT- au - 4.1)
L'Ente gestore deve assicurare e documentare la presenza di un Progetto Educativo e organizzativo/gestionale del Servizio.

(NI-INT- au - 4.2)
E' adottato il registro delle presenze nella struttura nel quale vanno annotati i nominativi dei bambini unitamente a quello di un parente di riferimento, con il relativo recapito telefonico.

(NI-INT- au - 4.3)
Tale registro è sistematicamente aggiornato, annotando quotidianamente la presenza o l'assenza dei bambini.

PER ESSERE ACCREDITATO IL NIDO INTEGRATO DEVE:

1. essere in possesso dell'Autorizzazione all'esercizio;
2. documentare un Sistema di gestione e di controllo di qualità in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

(I-acc - 0.1)
Deve essere garantita la rilevazione del grado di soddisfazione di utenza, committenza, operatori e famiglie. In caso di indagine campionaria, il campione deve essere statisticamente significativo.

(I-acc - 0.2)
L'Ente Gestore deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico Nido. La figura che svolge tale funzione ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione della qualità del servizio, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di soluzioni innovative, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della prima infanzia.

(I-acc - 0.3)
Tale funzione è svolta da personale adeguatamente qualificato in possesso di diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico .

(NI-INT- acc - 4.1)
L'Ente Gestore deve definire, a cadenza almeno annuale, gli obiettivi del Servizio, generali e specifici, che siano pertinenti con i bisogni del territorio e con i bisogni peculiari del target accolto.

(NI-INT- acc - 4.2)
Il servizio deve essere dotato di un regolamento interno di organizzazione e funzione che esplicita:

1. i criteri per l'accesso al servizio. In risposta alle diverse necessità, l'iscrizione per la frequenza dovrà prevedere l'inserimento adeguatamente predisposto a favore dei bambini disabili e per le situazioni di disagio.
2. le modalità di formazione e gestione delle (eventuali) liste di attesa.
3. le modalità di funzionamento del servizio, nonché la metodologia di definizione delle rette e l'organizzazione degli orari.

(NI-INT- acc - 4.3, NI-INT- acc - 4.4, NI-INT- acc - 4.5)
L'Ente Gestore deve assicurare:

- il coinvolgimento degli operatori sulle questioni strategiche del Servizio;
- l'informazione sulla mission educativa e di "care";
- il coinvolgimento degli operatori nella programmazione e nella definizione degli obiettivi del servizio.

(NI-INT- acc - 4.6)
Deve essere redatto un Progetto Educativo per ogni Sezione e Intersezione.

(NI-INT- acc - 4.7)
Il progetto deve essere documentato e messo a disposizione delle persone che accedono al servizio.
La progettazione educativa è finalizzata:

- alla creazione di un ambiente che favorisca l'instaurarsi di relazioni significative tra bambini e adulti e tra bambini e bambini;
- alla messa in atto di azioni educative e didattiche differenziate per processi di crescita e sviluppo (senso-percettivo, motorio, comunicativo, cognitivo ed affettivo).
- a garantire interventi di personalizzazione educativa e interazione con la famiglia.

(NI-INT- acc - 4.8)
Ulteriore personalizzazione deve essere garantita rispetto ai bisogni specifici del singolo bambino, senza preclusione di differenze di genere, razza e religione.

(NI-INT- acc - 4.9)
Il progetto deve assicurare i processi di continuità educativa.

(NI-INT- acc - 4.10)
La famiglia deve essere fatta partecipe nella programmazione educativa e devono essere assicurate le forme di partecipazione dei genitori all'attività del servizio.

DENOMINAZIONE	CENTRO INFANZIA[6]
DEFINIZIONE	È un servizio educativo per l'infanzia organizzato per accogliere i bambini fino ai 6 anni d'età. L'organizzazione deve prevedere la distinzione tra la fascia d'età area nido e la fascia d'età scuola d'infanzia. Purché siano strutturati spazi distinti da quelli della restante utenza, nonché specificatamente organizzati per i lattanti, è possibile che il servizio accolga i bambini dai 3 mesi d'età.
FINALITÀ	Sociale ed educativa
UTENZA	Bambini fascia nido: lattanti-divezzi fino massimo 3 anni d'età Bambini fascia scuola d'infanzia secondo la norma vigente (minimo n.1 sezione)
CAPACITÀ RICETTIVA	minimo 12 massimo 32 bambini[7]

Fascia scuola d'infanzia: secondo norma vigente

[6] Per l'unità di offerta CENTRO INFANZIA gli standard dettagliati per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento sono gli stessi del NIDO INTEGRATO

[7] Si può prevedere l'iscrizione del 20% in più rispetto alla capienza massima consentita dalla dimensione della struttura (di conseguenza la presenza contemporanea dei bambini può essere riferita a tale valore.)

Unità di offerta che possono essere incluse nel Piano Socio Sanitario della Regione Veneto

Alcune tipologie di offerta non sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, ma entrano a far parte del sistema di offerta dei servizi in quanto previsti dal piano sociale regionale. In ogni caso sono soggetti all'obbligo di comunicazione di avvio di attività, da presentare al comune dove hanno sede. Ognuna delle seguenti unità di offerta presenta alcuni criteri di cui l'ente deve dare evidenza al momento della comunicazione d'avvio, e altri possibili criteri guida per il miglioramento della qualità del servizio.

DENOMINAZIONE	SERVIZI LUDICO - RICREATIVI/LUDOTECHE
DEFINIZIONE	Luogo dove vi sia attenzione particolare alla dimensione ludica, luogo da declinare secondo età, tempo di frequenza, spazi disponibili. Sono raccolti giocattoli destinati ad un uso in loco o in prestito. Il servizio ludico-ricreativo può svolgere anche altri compiti a seconda del luogo in cui è inserito, del tipo di utenza a cui è destinato, del servizio a cui fa riferimento (es.: ludoteca inserita in ospedale, in istituto educativo assistenziale per minori, nelle scuole, nelle biblioteche, etc.). Il servizio ludico-ricreativo non può accudire quotidianamente e continuativamente i bambini, né svolgere funzioni equiparabili a quelle svolte dai servizi educativi per la prima infanzia, regolati dalla normativa vigente. Non possono assolutamente essere forniti il servizio di mensa e di riposo.
FINALITÀ	Sono servizi con finalità culturali e di intrattenimento aperti a quanti intendono fare esperienze di gioco, ed hanno lo scopo di favorire la socializzazione, di educare all'autonomia ed alla libertà di scelta e di valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambina e bambino. Socializzazione, formazione culturale e ricreativa.
UTENZA	Il servizio è aperto anche ai bambini di età inferiore a tre anni, che ne fruiscono occasionalmente, accompagnati dai genitori o da un altro adulto.
CAPACITÀ RICETTIVA	-

CRITERI DI CUI L'ENTE DEVE DARE EVIDENZA AL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE D'AVVIO.

Presso il servizio deve essere depositato il piano ludico-ricreativo annuale, a firma del responsabile. Esso dovrà contenere, oltre all'organizzazione del servizio, il programma pedagogico, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di handicap, per l'educazione interculturale e per l'eventuale presenza dei bambini di età inferiore ai tre anni accompagnati da un adulto di riferimento.

- STANDARD
  Il servizio è soggetto esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute. Pertanto deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, sicurezza degli impianti e

delle attrezzature, prevenzione incendi (ove previsto), prevenzione fulmini e agenti atmosferici, igiene, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. L'Ente gestore del servizio deve provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti.

- FIGURE PROFESSIONALI
  Pur non essendo necessari requisiti professionali specifici, l'attività può essere condotta da operatori che comunque abbiano una formazione professionale attinente alla funzione svolta.

DENOMINAZIONE	SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA
DEFINIZIONE	Servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale che prevedono modalità stabilite di fruizione, caratteristiche strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate. Non è contemplato il servizio di mensa e di riposo dei bambini.
FINALITÀ	I servizi integrativi e sperimentali rispondono alla necessità di offrire risposte flessibili e differenziate, modulabili, alle esigenze delle famiglie dei bambini Educazione e socializzazione.
UTENZA	Bambini da 12 mesi a tre anni
CAPACITÀ RICETTIVA	Da un minimo di 8 fino ad un massimo di 40 bambini, affidati ad educatori per un tempo massimo di cinque ore giornaliere. All'interno del servizio, purché previsto dalla modalità di fruizione delle stesso, può essere eventualmente ammessa la presenza dei genitori o di altri adulti contemporaneamente a quella del bambino.

CRITERI DI CUI L'ENTE DEVE DARE EVIDENZA AL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE D'AVVIO.

Presso il servizio deve essere depositato il piano educativo annuale, a firma del responsabile.
Deve essere prevista la funzione del coordinamento svolta da personale in possesso dei titoli definiti dalla normativa vigente per i servizi alla prima infanzia.
Tale funzione può essere svolta dal responsabile medesimo, purché in possesso dei titoli di studio previsti per lo svolgimento della specifica funzione.
Il piano educativo annuale dovrà contenere, oltre all'organizzazione del servizio, il programma pedagogico, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di handicap, per l'educazione interculturale.

- STANDARD
  I servizi sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.
  Pertanto devono garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, sicurezza degli impianti e delle at-

trezzature, prevenzione incendi (ove previsto), prevenzione fulmini e agenti atmosferici, igiene, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. L'Ente gestore del servizio deve provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti.
Il rapporto numerico educatore bambino deve rispettare i parametri indicati dalla normativa in vigore in materia di servizi educativi alla prima infanzia.
Il dimensionamento degli spazi, nel caso di strutture con limitata capacità ricettiva, non deve essere inferiore ai seguenti valori minimi:

- spazi per i bambini: 6 mq netti bambino (minimo mq 48);
- spazi per operatori: 15 mq;
- servizi generali: 15 mq.

- FIGURE PROFESSIONALI
  Il personale deve essere in possesso dei titoli di studio previsti per gli educatori dei servizi educativi alla prima infanzia.

CAPITOLO 6

Alcune elaborazioni

6.1 Percentuale di copertura dei servizi rispetto alla popolazione infantile 0-2 anni[8]

Si riportano i numeri relativi ai Servizi e ai posti esistenti e in progetto (cioè non ancora attivati perché in corso d'opera) di Servizi all'Infanzia (0-3 anni) nei Comuni in cui sono presenti, con l'indicazione del tasso di copertura in percentuale.

REGIONE VENETO	
POSTI TOTALI	24.418
% COPERTURA REGIONALE	17,72

Provincia servizio

BELLUNO

Popolazione totale provincia al 01.01.2006: **5.233**

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
AGORDO	2	44	53,01
BELLUNO	8	176	20,88
CENCENIGHE AGORDINO	1	12	40,00
CORTINA D'AMPEZZO	2	30	18,07
FARRA D'ALPAGO	1	20	23,26
FELTRE	3	90	18,37
LENTIAI	1	29	32,58
LONGARONE	1	35	29,91
LOZZO DI CADORE	1	22	36,67
MEL	1	18	12,68
PIEVE D'ALPAGO	1	12	20,69
PONTE NELLE ALPI	1	16	7,08
SEDICO	2	30	10,60
TRICHIANA	2	26	22,41
VAS	1	30	96,77
RIEPILOGO PER PROVINCIA DI BELLUNO (28 SERVIZI)	Numero posti: 590		
	% copertura: 11,27		

[8] Elaborazioni a cura di Silvia Zagati

Provincia servizio

PADOVA

Popolazione totale provincia al 01.01.2006: 25.478

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
ABANO TERME	3	113	25,92
AGNA	1	22	22,92
ALBIGNASEGO	6	156	28,89
ANGUILLARA VENETA	1	18	20,00
ARQUA` PETRARCA	1	16	32,00
ARZERGRANDE	1	30	27,03
BAGNOLI DI SOPRA	1	16	13,33
BAONE	1	42	89,36
BATTAGLIA TERME	1	24	25,26
BOARA PISANI	1	16	37,21
BORGORICCO	1	16	5,88
BOVOLENTA	1	30	35,71
BRUGINE	3	84	43,52
CADONEGHE	1	53	12,24
CAMPO SAN MARTINO	1	29	17,06
CAMPODARSEGO	1	24	6,11
CAMPOSAMPIERO	1	39	10,21
CANDIANA	1	24	37,50
CARCERI	1	8	16,33
CARMIGNANO DI BRENTA	1	30	13,27
CARTURA	1	26	20,00
CASALE DI SCODOSIA	1	29	23,97
CERVARESE SANTA CROCE	1	20	12,05
CITTADELLA	5	104	17,78
CODEVIGO	1	20	11,76
CONSELVE	1	29	10,07
CORREZZOLA	1	29	19,73
DUE CARRARE	1	29	10,47
ESTE	4	96	24,62
GALLIERA VENETA	1	29	14,29
GALZIGNANO TERME	2	20	19,80

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
GAZZO	1	29	23,39
GRANZE	2	28	36,36
LEGNARO	3	77	30,80
LIMENA	1	30	12,71
LOREGGIA	1	30	12,50
LOZZO ATESTINO	1	23	28,75
MASERA` DI PADOVA	1	27	8,91
MASI	1	40	95,24
MEGLIADINO SAN VITALE	1	30	76,92
MESTRINO	1	36	9,97
MONSELICE	2	72	16,74
MONTAGNANA	2	55	24,12
MONTEGROTTO TERME	4	85	33,07
NOVENTA PADOVANA	3	69	21,17
OSPEDALETTO EUGANEO	1	19	10,27
PADOVA	50	1.670	31,22
PERNUMIA	1	20	23,81
PIACENZA D'ADIGE	1	29	87,88
PIAZZOLA SUL BRENTA	1	60	19,11
PIOMBINO DESE	1	29	10,00
PIOVE DI SACCO	1	40	8,57
POLVERARA	1	18	21,95
PONSO	1	15	27,27
PONTE SAN NICOLO`	1	45	10,71
ROVOLON	1	20	16,13
RUBANO	4	129	29,59
SACCOLONGO	1	19	15,57
SALETTO	1	30	35,71
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	1	29	9,35
SAN GIORGIO IN BOSCO	1	29	17,58
SAN MARTINO DI LUPARI	3	71	17,88
SANTA GIUSTINA IN COLLE	1	29	13,18
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	1	40	15,81
SANT'ELENA	1	49	61,25

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
SANT'URBANO	1	23	69,70
SAONARA	2	36	10,56
SELVAZZANO DENTRO	3	142	22,58
SOLESINO	1	29	16,57
STANGHELLA	1	42	40,00
TEOLO	1	12	5,85
TERRASSA PADOVANA	1	30	40,54
TOMBOLO	2	37	16,30
TREBASELEGHE	5	102	23,78
TRIBANO	1	30	19,87
VEGGIANO	1	32	15,76
VIGODARZERE	2	46	10,93
VIGONZA	1	50	7,49
VILLA DEL CONTE	1	29	18,47
VILLA ESTENSE	1	20	29,41
VILLAFRANCA PADOVANA	1	23	7,23
VO	1	15	18,29
RIEPILOGO PER PROVINCIA DI PADOVA (172 SERVIZI)	Numero posti: 4.940		
	% copertura: 19,39		

Provincia servizio

ROVIGO

Popolazione totale provincia al 01.01.2006: 5.376

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
ADRIA	1	60	14,2
ARIANO POLESINE	1	16	17,4
BADIA POLESINE	2	90	33,1
BAGNOLO DI PO	1	24	77,4
BERGANTINO	1	25	42,4
CANARO	1	20	36,4
CANDA	1	18	90
CASTELMASSA	1	32	32
CASTELNOVO BARIANO	1	20	23,8
CEREGNANO	1	10	9,71
CRESPINO	1	19	39,6
FICAROLO	1	16	32,7
FIESSO UMBERTIANO	1	13	14
GAIBA	1	8	32
LENDINARA	6	84	29,4
LUSIA	1	23	27,4
OCCHIOBELLO	1	60	19,9
PINCARA	1	29	161
POLESELLA	1	22	20
PORTO TOLLE	2	48	27
PORTO VIRO	2	50	16,8
ROSOLINA	1	16	11,3
ROVIGO	13	434	39,6
SAN MARTINO DI VENEZZE	1	22	25,6
STIENTA	2	47	66,2
TAGLIO DI PO	1	29	17,5
TRECENTA	1	8	13,8
VILLADOSE	1	16	16,5
RIEPILOGO PER PROVINCIA DI ROVIGO (49 SERVIZI)	Numero posti: 1.259		
	% copertura: 23,42		

Provincia servizio

TREVISO

Popolazione totale provincia al 01.01.2006: 26.959

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
ALTIVOLE	1	37	15
ASOLO	1	40	11,6
BORSO DEL GRAPPA	2	50	25,6
BREDA DI PIAVE	1	29	10,7
CAERANO SAN MARCO	1	29	12,1
CAPPELLA MAGGIORE	1	20	16,3
CARBONERA	2	27	7,87
CASALE SUL SILE	1	60	11,8
CASIER	3	112	28,1
CASTELCUCCO	1	23	34,3
CASTELFRANCO VENETO	9	265	26,7
CASTELLO DI GODEGO	1	29	12,9
CIMADOLMO	1	29	27,6
CODOGNE`	1	29	20,6
CONEGLIANO	10	319	36,9
CORDIGNANO	1	18	7,53
CORNUDA	2	41	23,4
CRESPANO DEL GRAPPA	1	16	9,3
FARRA DI SOLIGO	1	14	5,45
FONTANELLE	2	45	25,4
FONTE	1	29	13,5
FREGONA	1	20	23,8
GAIARINE	2	54	31,4
GIAVERA DEL MONTELLO	1	60	29
GODEGA DI SANT'URBANO	1	18	11,8
GORGO AL MONTICANO	1	35	27,8
ISTRANA	2	54	17,1
MARENO DI PIAVE	1	39	13,4
MASER	1	14	10,1
MASERADA SUL PIAVE	1	24	6,52
MEDUNA DI LIVENZA	1	30	27,3

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
MOGLIANO VENETO	4	120	16,8
MONASTIER DI TREVISO	2	62	57,4
MONTEBELLUNA	3	119	11,6
MORGANO	1	16	12,1
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	1	41	41,8
MOTTA DI LIVENZA	1	29	8,87
NERVESA DELLA BATTAGLIA	2	64	32,5
ODERZO	4	88	15,4
ORSAGO	1	18	15,9
PADERNO DEL GRAPPA	1	16	21,3
PAESE	1	42	5,65
PEDEROBBA	2	71	29,1
PIEVE DI SOLIGO	1	29	7,07
PONZANO VENETO	2	110	24,3
POSSAGNO	1	29	36,7
PREGANZIOL	2	59	10,3
QUINTO DI TREVISO	2	32	10,5
RESANA	3	79	23,1
RIESE PIO X	2	34	8,99
RONCADE	3	91	21,6
SAN BIAGIO DI CALLALTA	5	145	36,8
SAN FIOR	1	25	14
SAN PIETRO DI FELETTO	2	70	55,1
SARMEDE	1	12	11,9
SEGUSINO	1	20	36,4
SILEA	1	29	10
SPRESIANO	2	37	11
SUSEGANA	2	38	9,87
TREVIGNANO	2	53	15,9
TREVISO	16	534	26,8
VALDOBBIADENE	3	98	33,9
VAZZOLA	1	29	12,6
VEDELAGO	1	29	5,39
VILLORBA	3	57	11

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
VITTORIO VENETO	2	85	11,7
VOLPAGO DEL MONTELLO	1	45	15,1
ZENSON DI PIAVE	1	10	20,4
ZERO BRANCO	2	64	17,7
RIEPILOGO PER PROVINCIA DI TREVISO (142 SERVIZI)	Numero posti: 4.138		
	% copertura: 15,35		

Provincia servizio

VENEZIA

Popolazione totale provincia al 01.01.2006: 21.885

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
ANNONE VENETO	1	30	22,9
CAMPAGNA LUPIA	1	25	13,3
CAMPOLONGO MAGGIORE	2	48	16,8
CAMPONOGARA	1	30	7,98
CAVALLINO TREPORTI	1	32	9,2
CAVARZERE	1	60	23,1
CHIOGGIA	3	180	14,5
CONCORDIA SAGITTARIA	3	136	50,4
DOLO	2	75	21,3
ERACLEA	3	63	18,1
FIESSO D'ARTICO	1	22	10,9
FOSSALTA DI PIAVE	1	29	22,1
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	1	15	9,62
FOSSO`	3	36	16,7
MARTELLAGO	3	95	16,5
MEOLO	1	16	8,33
MIRA	4	106	9,85
MIRANO	6	140	22,7
MUSILE DI PIAVE	4	63	18,5
NOALE	3	70	14,9
PIANIGA	3	70	23,7
PRAMAGGIORE	2	24	15
QUARTO D'ALTINO	1	50	22
SALZANO	1	24	7,52
SAN DONA` DI PIAVE	2	80	7,27
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	2	31	11,2
SANTA MARIA DI SALA	3	62	10,1
SANTO STINO DI LIVENZA	1	37	9,76
SCORZE`	2	53	8,59
SPINEA	2	45	7,81
STRA`	2	35	16

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
VENEZIA	48	1.766	28,3
VIGONOVO	2	49	16,1
RIEPILOGO PER PROVINCIA DI VENEZIA (116 SERVIZI)	Numero posti: 3.597		
	% copertura: 16,44		

Provincia servizio

VICENZA

Popolazione totale provincia al 01.01.2006: 26.662

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
ALTAVILLA VICENTINA	1	44	11,4
ARCUGNANO	1	30	12
ARSIERO	1	32	28,3
ARZIGNANO	2	72	7,95
ASIAGO	2	47	29,9
BARBARANO VICENTINO	4	88	62
BASSANO DEL GRAPPA	7	269	21,5
BOLZANO VICENTINO	1	28	13,3
BREGANZE	2	53	21,4
BRENDOLA	2	52	22,6
BROGLIANO	2	70	46,7
CALDOGNO	1	29	8,38
CALTRANO	1	22	29,3
CALVENE	1	13	39,4
CAMISANO VICENTINO	3	79	23
CAMPIGLIA DEI BERICI	1	10	19,6
CARTIGLIANO	1	16	14,7
CASSOLA	2	110	22,5
CASTEGNERO	2	38	38,4
CASTELGOMBERTO	1	18	8,57
CHIAMPO	1	29	6,64
CHIUPPANO	1	16	19,3
COGOLLO DEL CENGIO	2	22	21
CORNEDO VICENTINO	1	46	11
COSTABISSARA	2	61	28
CREAZZO	1	42	12,2
DUEVILLE	1	35	8,66
GRISIGNANO DI ZOCCO	1	16	13,5
GRUMOLO DELLE ABBADESSE	2	29	26,6
ISOLA VICENTINA	1	25	8,45
LONGARE	2	42	23,9

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
LONIGO	3	98	18,4
MALO	2	84	18,5
MARANO VICENTINO	1	58	17,7
MAROSTICA	2	70	17,1
MOLVENA	1	44	42,7
MONTE DI MALO	1	12	12,8
MONTEBELLO VICENTINO	1	30	16,1
MONTECCHIO MAGGIORE	4	100	14,2
MONTECCHIO PRECALCINO	1	28	20,7
MONTEVIALE	1	30	46,2
MONTICELLO CONTE OTTO	1	60	21,6
MUSSOLENTE	3	64	26,1
NOVE	2	24	13,5
NOVENTA VICENTINA	1	60	25,8
PIOVENE ROCCHETTE	1	60	22,3
POIANA MAGGIORE	2	38	25,9
POVE DEL GRAPPA	2	37	41,1
QUINTO VICENTINO	1	27	14,3
RECOARO TERME	1	30	16,2
ROANA	1	12	12,4
ROMANO D'EZZELINO	1	60	12,9
ROSA`	2	84	18,8
ROSSANO VENETO	1	12	4,71
SAN GERMANO DEI BERICI	2	20	50
SANDRIGO	3	54	20,7
SANTORSO	1	28	17
SARCEDO	2	25	15,7
SAREGO	2	80	38,7
SCHIAVON	1	19	21,4
SCHIO	8	248	21,5
SOLAGNA	1	22	37,9
SOSSANO	1	26	19,7
SOVIZZO	2	44	21,9
TEZZE SUL BRENTA	2	56	13,1

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
THIENE	6	211	33
TORREBELVICINO	1	25	12,4
TORRI DI QUARTESOLO	3	70	17,1
TRISSINO	1	29	12
VALDAGNO	4	152	20,5
VALDASTICO	1	12	29,3
VALLI DEL PASUBIO	1	16	15,4
VICENZA	21	777	22,7
VILLAGA	1	20	34,5
VILLAVERLA	1	29	14,1
ZANE`	1	11	5,12
RIEPILOGO PER PROVINCIA DI VICENZA (155 SERVIZI)	Numero posti: 4.579		
	% copertura: 17,17		

Provincia servizio

VERONA

Popolazione totale provincia al 01.01.2006: 26.174

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
AFFI	1	28	44,4
ALBAREDO D'ADIGE	1	8	4,85
ANGIARI	1	20	40
ARCOLE	2	35	17,5
BADIA CALAVENA	1	16	19,8
BARDOLINO	2	32	17,7
BELFIORE	1	16	16,5
BONAVIGO	1	24	38,7
BOVOLONE	2	90	21,7
BUSSOLENGO	5	144	23,9
BUTTAPIETRA	2	33	13
CALDIERO	3	61	27,9
CAPRINO VERONESE	2	36	16,8
CASALEONE	1	22	13,8
CASTAGNARO	1	15	16,3
CASTEL D'AZZANO	4	78	20,1
CASTELNUOVO DEL GARDA	2	90	22
CAVAION VERONESE	2	76	37,6
CEREA	2	83	19,6
CERRO VERONESE	1	17	17,2
COLOGNA VENETA	2	36	14
COLOGNOLA AI COLLI	3	24	9,72
COSTERMANO	1	30	30,6
ERBE`	1	16	51,6
FUMANE	1	12	10
GAZZO VERONESE	2	27	20,3
GREZZANA	2	34	9,16
ILLASI	2	29	16,6
ISOLA DELLA SCALA	1	44	14,2
ISOLA RIZZA	1	19	20,9
LAVAGNO	2	32	14,2

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
LAZISE	2	62	34,4
LEGNAGO	7	179	28,3
MALCESINE	2	37	37,8
MARANO DI VALPOLICELLA	1	18	17,7
MEZZANE DI SOTTO	1	14	30,4
MINERBE	2	42	36,2
MONTEFORTE D'ALPONE	1	20	7,14
NEGRAR	5	104	20,6
NOGARA	1	50	22,1
OPPEANO	2	75	26,7
PALU`	1	16	43,2
PESCANTINA	3	89	14,8
PESCHIERA DEL GARDA	2	40	15,6
POVEGLIANO VERONESE	2	67	25,8
PRESSANA	1	20	28,6
RONCA`	1	21	21,2
RONCO ALL'ADIGE	1	16	8,56
SALIZZOLE	1	29	27,1
SAN BONIFACIO	5	157	23,4
SAN GIOVANNI ILARIONE	1	30	18,5
SAN GIOVANNI LUPATOTO	4	101	14,5
SAN MARTINO BUON ALBERGO	1	46	11,7
SAN MARTINO BUONALBERGO	2	33	8,38
SAN PIETRO DI MORUBIO	1	16	22,2
SAN PIETRO IN CARIANO	3	84	20,6
SANGUINETTO	1	24	21,1
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	3	53	13,5
SANT'ANNA D'ALFAEDO	1	10	11,9
SOAVE	2	36	18,5
SOMMACAMPAGNA	5	89	17,6
SONA	3	84	16,3
TERRAZZO	1	16	30,2
TORRI DEL BENACO	1	30	45,5
TREGNAGO	1	36	23,5

Comune Servizio	N° servizi (31.12.06)	Totale posti (31.12.06)	% copertura comunale (31.12.06)
VALEGGIO SUL MINCIO	2	68	16,6
VERONA	58	1.899	28
VERONELLA	1	16	12,7
VIGASIO	2	31	10,8
VILLA BARTOLOMEA	1	12	7,55
VILLAFRANCA DI VERONA	7	202	21,2
ZEVIO	3	60	13,1
ZIMELLA	3	56	35,9
RIEPILOGO PER PROVINCIA DI VERONA (203 SERVIZI)	Numero posti: 5.315		
	% copertura: 20,31		

ISBN 978-88-902712-2-9

Finito di stampare nel mese di Luglio 2008
dalla tipografica Dal Maso Lino srl - Marostica (VI)